

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 18 maggio 1988 SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 73 - 00100 ROMA AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 65001

CORTE COSTITUZIONALE

SOMMARIO

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

- N. 515. Ordinanza 21 aprile-5 maggio 1988. Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Tributi locali - Imposta locale sui redditi (I.lo.r.) - Perdite derivanti da esercizi precedenti - Deduzione - Esclusione - Manifesta infondatezza. (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, art. 4). (Cost., artt. 76 e 77) Pag. 7
N. 516. Ordinanza 21 aprile-5 maggio 1988. Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Testimoni in materia penale - Persona già imputata in reato connesso ma prosciolta per una causa estintiva del reato - Divieto di rendere testimonianza in giudizio connesso - Manifesta infondatezza. (Cod. proc. pen., art. 348, terzo comma). (Cost., artt. 3 e 24) » 8
N. 517. Ordinanza 21 aprile-5 maggio 1988. Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Responsabile civile e civilmente obbligato per l'ammenda - Giudizio di appello - Citazione o intervento del responsabile civile - Preclusioni in caso di revoca espressa della costituzione di parte civile - Manifesta infondatezza. (Cod. proc. pen., art. 115). (Cost., art. 24).
Responsabile civile e civilmente obbligato per l'ammenda - Condanna ad una sanzione amministrativa a favore dell'I.N.A. (Fondo di garanzia per le vittime della strada) - Partecipazione del responsabile al giudizio di appello - Preclusione in caso di revoca espressa della costituzione di parte civile - Manifesta infondatezza. (D.-L. 23 dicembre 1976, n. 857, art. 3, nono comma, convertito in legge 26 febbraio 1977, n. 39). (Cost., art. 24) » 10

- N. 518. Ordinanza 21 aprile-5 maggio 1988.
 Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
 Regioni a statuto ordinario - Lombardia - Occupazioni di urgenza per la realizzazione di opere di edilizia residenziale pubblica - Competenza a disporre - Attribuzione a consorzio intercomunale - Manifesta infondatezza.
 (Legge reg. Lombardia 23 gennaio 1981, n. 9, artt. 1 e 2).
 (Cost., artt. 117 e 118, primo comma) Pag. 12
- N. 519. Ordinanza 21 aprile-5 maggio 1988.
 Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.
 Regioni a statuto ordinario - Lombardia - Trasferimento di personale statale alla regione - Personale già in servizio presso le sezioni idrauliche degli uffici del genio civile - Quota limitata e non per intero dell'avvenuto trasferimento - Manifesta inammissibilità » 13
- N. 520. Ordinanza 21 aprile-5 maggio 1988.
 Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
 Regioni a statuto ordinario - Lombardia - Personale regionale - Provenienza dallo Stato e da enti locali - Indennità di fine rapporto - Manifesta infondatezza.
 (Legge reg. Lombardia 25 novembre 1973, n. 48, art. 85, primo comma).
 (Cost., artt. 3 e 117) » 15
- N. 521. Ordinanza 21 aprile-5 maggio 1988.
 Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.
 Società umanitaria fondazione P.M. Loria in Milano - Individuazione delle funzioni residue - Estinzione del processo » 17
- N. 522. Ordinanza 21 aprile-5 maggio 1988.
 Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
 Reato continuato - Continuazione fra violazioni più gravi, oggetto del giudizio in corso e violazioni più lievi, oggetto di sentenza passata in giudicato - Esclusione - Manifesta infondatezza.
 (Cod. pen., art. 81, secondo comma).
 (Cost., artt. 3 e 25) » 18
- N. 523. Ordinanza 21 aprile-5 maggio 1988.
 Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.
 Regioni a statuto ordinario - Campania - Contributo all'ente per le ville vesuviane - Copertura - Manifesta infondatezza.
 (Legge reg. Campania 16 marzo-2 giugno 1977).
 (Cost., art. 117) » 19
- N. 524. Ordinanza 21 aprile-5 maggio 1988.
 Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.
 Programmazione economica - Piano generale dei trasporti - Procedimento di formazione - Partecipazione regionale - Manifesta infondatezza.
 (Legge 15 giugno 1984, n. 245).
 (St. Friuli-Venezia G., artt. 4, nn. 11 e 12; 44 e 47; st. Trentino-A.A., artt. 8, nn. 5, 17 e 18, 14, primo comma, e 16) » 20

- N. 525. Ordinanza 21 aprile-5 maggio 1988.
 Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.
 Trasporti pubblici - Concessioni di linee di comunicazione di rilievo interregionale - Autolinea Reggio Calabria-Messina - Manifesta spettanza allo Stato Pag. 22
- N. 526. Ordinanza 21 aprile-5 maggio 1988.
 Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.
 Trasporti pubblici - Servizi di collegamento con la Sardegna gestiti dalla società Tirrenia - Tariffe - Aumenti disposti senza la previa consultazione della regione interessata - Manifesta inammissibilità » 24
- N. 527. Ordinanza 21 aprile-5 maggio 1988.
 Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
 Successione ereditaria - Coniuge del *de cuius* - Spettanza allo stesso dei diritti di abitazione e di uso sui mobili - Manifesta infondatezza.
 (Cod. civ., art. 591).
 (Cost., artt. 3 e 29) » 25
- N. 528. Ordinanza 21 aprile-5 maggio 1988.
 Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.
 Farmacia - Sedi vacanti o di nuova istituzione - Concorsi per l'assegnazione - Indizione dei relativi bandi - Nomina di un commissario straordinario incaricato dell'indizione e dell'espletamento del concorso in mancanza di un provvedimento regionale - Manifesta inammissibilità.
 (Legge 22 dicembre 1984, n. 892, art. 5).
 (Cost., artt. 117, 118, 124, 125 e 126) » 27
- N. 529. Sentenza 10-12 maggio 1988.
 Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
 Previdenza e assistenza sociale - Infortuni sul lavoro - Riduzione delle capacità di lavoro - Mancata parità tra i coniugi in materia di corresponsione delle quote integrative della rendita infortunistica - Illegittimità costituzionale.
 (D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 77, secondo comma).
 (Cost., artt. 3 e 29) » 28
- N. 530. Sentenza 10-12 maggio 1988.
 Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
 Espropriazione per pubblico interesse - Provincia autonoma di Bolzano - Determinazione dell'indennità di esproprio dovuta per terreni agricoli senza attitudine edificatoria - Carattere vincolante dei parametri valutativi predisposti dalla commissione provinciale - Illegittimità costituzionale parziale.
 (Legge provinciale di Bolzano 20 agosto 1972, n. 15, art. 12, primo comma, così come sostituito dall'art. 5 della legge provinciale di Bolzano 22 maggio 1978, n. 23).
 (Cost., artt. 24 e 42).
 Espropriazione per pubblico interesse - Provincia autonoma di Bolzano - Determinazione dell'indennità di esproprio dovuta al coltivatore diverso dal proprietario per terreni a destinazione edificatoria su cui insista un'azienda agricola - Prevista corresponsione dell'indennizzo in detrazione a quello spettante al proprietario - Non fondatezza.
 (Legge provinciale di Bolzano 20 agosto 1972, n. 15, art. 13, secondo comma, come sostituito dall'art. 5 della legge provinciale di Bolzano 22 maggio 1978, n. 23).
 (Cost., artt. 3 e 42) » 31

- N. 531. Sentenza 10-12 maggio 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Previdenza e assistenza sociale Pubblici dipendenti - Liquidazione di trattamenti pensionistici - Pensionamento anticipato - Prevista commisurazione dell'indennità integrativa speciale agli anni di servizio effettivo utili al trattamento di quiescenza - Non fondatezza.
 (D.-L. 29 gennaio 1983, n. 17, conv., con modif., nella legge 25 marzo 1983, n. 79, art. 10).
 (Cost., artt. 36 e 38) Pag. 36
- N. 532. Sentenza 10-12 maggio 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.
Provincia autonoma di Bolzano - Enti di gestione delle aziende termali ed altri - Competenze provinciali - Sottrazione di attribuzioni in materia finanziaria, di assistenza e beneficenza e ricreativa - Inammissibilità - Non fondatezza.
 (D.-L. 18 agosto 1973, n. 481, art. 1-*sexies*, primo e nono comma; art. 1-*quinquies*, terzo e quarto comma, lett. *b*) e *c*), e art. 1-*decies*, come modificati dalla legge di conversione 21 ottobre 1973, n. 641).
 (Statuto spec. T.-A.A., artt. 8 n. 25, 9 n. 11, 8 n. 14, e 63; d.P.R. 28 marzo 1975, n. 469, art. 6; d.P.R. 28 marzo 1975, n. 475, art. 4) » 40
- N. 533. Sentenza 10-12 maggio 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.
Regione Campania - Catastrofe o calamità naturali - Lesione della competenza legislativa in materia urbanistica da parte dello Stato competente limitatamente alla fase di prima emergenza - Non fondatezza.
 (Legge 29 aprile 1982, n. 187, art. 1).
 (Cost., artt. 117, 118 e 123) » 45
- N. 534. Sentenza 10-12 maggio 1988.
Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.
Regione Sicilia - Edilizia economica e popolare - Commissione regionale di vigilanza - Sostituzione del presidente e di un componente - Competenza spettante alla regione - Annullamento dell'atto ministeriale impegnato.
 (D.M. lavori pubblici 1° marzo 1979, n. 145) » 49
- N. 535. Sentenza 10-12 maggio 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Radiocomunicazioni - Programmi televisivi RAI - Mancata ricezione - Obbligatorietà del pagamento del canone comunque dovuto per la sua natura tributaria - Inammissibilità.
 (R.D.-L. 21 febbraio 1938, n. 246, artt. 1, 10 e 25, convertito nella legge 4 giugno 1978, n. 880).
 (Cost., art. 3) » 51

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

(Il numero a margine si riferisce al registro ordinanze della Corte per l'anno 1988)

- N. 172. Ordinanza della Corte dei conti di Firenze dell'11 novembre 1986.
Conservatori dei registri immobiliari - Ritenute sugli emolumenti loro spettanti da versare al Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze - Aumento delle ritenute dal 10 al 30 per cento.
 (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 10, in riferimento alla legge 9 ottobre 1971, n. 825).
 (Cost., artt. 76 e 77) » 57

- N. 173. Ordinanza del tribunale di Roma del 13 giugno 1987.
 Previdenza e assistenza - Contribuzioni dovute - Limite minimo di retribuzione giornaliera per le giornate lavorative a tempo pieno - Esclusione di raggugliarlo alla effettiva durata di lavoro giornaliero prestato.
 (Legge 21 dicembre 1978, n. 843, art. 20; legge 29 febbraio 1980, n. 33, art. 14; legge 30 dicembre 1980, n. 895, art. 1; legge 26 settembre 1981, n. 537, art. 1).
 (Cost., art. 36, *recte*: 3) Pag. 61
- N. 174. Ordinanza del tribunale di Roma del 29 settembre 1987.
 Conservatori dei registri immobiliari - Ritenute sugli emolumenti loro spettanti da versare al Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze - Aumento delle ritenute dal 10 al 30 per cento.
 (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 648, art. 10, in riferimento alla legge 9 ottobre 1971, n. 825).
 (Cost., artt. 76 e 77) » 63
- N. 175. Ordinanza della commissione tributaria di primo grado di Napoli del 7 giugno 1986.
 Imposte in genere - Imposta di successione dilazionata - Ritardato versamento - Sanzioni previste in misura identica a quelle per l'omesso versamento - Ingiustificata parità di trattamento - Conseguente violazione del criterio fissato dall'art. 10 della legge-delega 9 ottobre 1971, n. 865, *recte*: 825 (commisurazione delle sanzioni all'effettiva entità delle violazioni).
 (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, artt. 52 e 54).
 (Cost., artt. 3, 76 e 77) » 65
- N. 176. Ordinanza del pretore di Venezia del 24 dicembre 1987.
 Lavoro - Ristrutturazione della flotta pubblica (gruppo Finmare) - Prepensionamento obbligatorio del personale esuberante - Limiti di età (55 anni per gli uomini e 50 per le donne) - Ingiustificato aggravio della posizione della lavoratrice - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale con sentenza n. 137/1986.
 (Legge 5 dicembre 1986, n. 856, art. 3, quarto comma, in relazione al secondo comma).
 (Cost., artt. 3, 4, 35 e 37) » 66
- N. 177. Ordinanza del pretore di Brescia del 27 gennaio 1988.
 Previdenza ed assistenza - Pensione di reversibilità a carico dell'I.N.P.S., gestione speciale del commercio - Esclusione dell'integrazione al minimo per i titolari di altro trattamento assicurativo per il periodo antecedente il 1° ottobre 1983.
 (Legge 22 luglio 1966, n. 613, art. 19, secondo comma).
 (Cost., art. 3) » 68
- N. 178. Ordinanza della commissione tributaria di primo grado di Venezia dell'8 febbraio 1985.
 Imposte in genere - Accertamento imposte sui redditi - Dichiarazione tardiva del sostituto d'imposta - Sanzioni pecuniarie eguali a quelle previste per l'omissione della dichiarazione - Violazione dei principi (peraltro generici) contenuti nella legge-delega.
 (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 660, art. 47; legge 9 ottobre 1971, n. 825, art. 10, n. 11).
 (Cost., art. 76) » 69
- N. 179. Ordinanza del tribunale di Cosenza del 27 novembre 1987.
 Lavoro - Dipendente di azienda municipalizzata - Assegni familiari - Erogazione limitata ai lavoratori entro determinate fasce di reddito - Computabilità nel reddito di lavoro degli emolumenti arretrati soggetti a tassazione separata - Esclusione dei trattamenti di fine rapporto - Irrazionale limitazione di provvidenze economiche in favore della famiglia.
 (D.-L. 29 gennaio 1983, n. 17, conv. in legge 25 marzo 1983, n. 79, art. 6, primo e terzo comma; d.-l. 17 aprile 1984, n. 70, conv. in legge 12 giugno 1984, n. 219, art. 2, secondo comma).
 (Cost., artt. 3 e 31) » 71

- N. 180. Ordinanza del pretore di Aosta del 18 febbraio 1988.
Previdenza ed assistenza - Pensioni erogate dalle gestioni obbligatorie sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria - Applicabilità del criterio di perequazione automatica delle pensioni - Criteri inadeguati - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 349/1985.
 (D.-L. 27 dicembre 1977, n. 942, *recte*: 23 dicembre 1977, n. 922, convertito in legge 27 febbraio 1978, n. 41, art. 1; d.P.R. 11 febbraio 1987, n. 32, articolo unico).
 (Cost., artt. 3, 36 e 38) Pag. 72
- N. 181. Ordinanza del tribunale di sorveglianza di Firenze del 10 febbraio 1988.
Liberazione condizionale - Revoca del beneficio - Mancato computo del periodo di libertà vigilata come espiazione di pena - Richiamo al principio enunciato nella sentenza della Corte costituzionale n. 343/1987.
 (Cod. pen., art. 177, primo comma).
 (Cost., artt. 3 e 13) » 74
- N. 182. Ordinanza del Consiglio di Stato del 30 giugno 1987.
Impiegati dello Stato - Referendari della Corte dei conti con progresso servizio di grado equivalente o superiore nell'Amministrazione dello Stato - Trattamento economico - Mancato riconoscimento di tale servizio - Ingiustificata disparità di trattamento a scapito di essi rispetto ai referendari che hanno in precedenza prestatato servizio nelle magistrature (ai quali tale periodo è riconosciuto) nonché rispetto ai consiglieri della stessa Corte dei conti, ai quali è riconosciuta la progressa anzianità nella qualifica di dirigente generale o anche, per un periodo forfettario di cinque anni, in qualifiche diverse anche se inferiori.
 (Legge 6 agosto 1984, n. 425, art. 4, primo, terzo ed ultimo comma).
 (Cost., artt. 3 e 97) » 76
- N. 183. Ordinanza del pretore di Minco del 27 gennaio 1988.
Imposte in genere - Commissioni tributarie - Mancata previsione della possibilità di sospensione dei provvedimenti amministrativi di riscossione delle imposte.
 (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 682, artt. 15, 39, 53 e 54).
 (Cost., artt. 24 e 113) » 81
- N. 184. Ordinanza del pretore di Roma del 10 febbraio 1988.
Previdenza ed assistenza - Pensioni ed altri assegni erogati dall'I.N.P.S. - Impignorabilità - Omessa previsione di pignorabilità parziale in caso di credito alimentare - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai pensionati degli enti di cui al d.P.R. n. 180/1950 ed a quelli delle varie casse previdenziali per professionisti.
 (D.P.R. 30 aprile 1969, n. 153, art. 69).
 (Cost., art. 3) » 83
- N. 185. Ordinanza del tribunale militare di Padova del 12 gennaio 1988.
Forze armate - Adunata di militari senza autorizzazione in luoghi militari - Sanzioni penali - Assunta lesione dei diritti di libertà di espressione del pensiero e di riunione - Richiamo ai principi espressi nelle sentenze della Corte costituzionale nn. 31/1982 e 126/1985.
 (C.p.m.p., art. 184, secondo comma).
 (Cost., artt. 2, 3, 17, 21 e 52, ultimo comma) » 84
- N. 186. Ordinanza del pretore di Roma dell'8 aprile 1987.
Dipendenti di enti pubblici economici - Benefici combattentistici - Oneri finanziari a carico del datore di lavoro diverso dallo Stato.
 (Legge 9 ottobre 1981, n. 824, *recte*: legge 9 ottobre 1971, n. 824, art. 6, coordinata con legge 24 maggio 1970, n. 336 e legge 9 maggio 1984, n. 118).
 (Cost., artt. 2, 3, 41, terzo comma, 53, 81, ultimo comma, e 97) » 87

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 515

Ordinanza 21 aprile-5 maggio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Tributi locali - Imposta locale sui redditi (I.lo.r.) - Perdite derivanti da esercizi precedenti - Deduzione - Esclusione - Manifesta infondatezza.

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, art. 4).

(Cost., artt. 76 e 77).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 599 (Istituzione e disciplina dell'imposta locale sui redditi), in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., promosso con ordinanza emessa il 22 giugno 1985 dalla Commissione tributaria di primo grado di Milano, iscritta al n. 183 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 22 dell'anno 1987, prima serie speciale;

Visti l'atto di costituzione della s.p.a. Unidal e l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice relatore Francesco Saja;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 22 giugno 1985 la Commissione tributaria di primo grado di Milano sollevava, in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 599 (Istituzione e disciplina dell'imposta locale sui redditi) nella parte in cui esclude la deducibilità, ai fini del calcolo dell'Ilor, delle perdite derivanti dagli esercizi precedenti che abbiano inciso sul reddito netto, riducendolo;

che, secondo la Commissione, la norma impugnata contrastava con i principi enunciati, in materia di Ilor, dalla legge di delega 9 ottobre 1971 n. 825;

che nel giudizio innanzi a questa Corte si costituiva la s.p.a. Unidal in liquidazione, instando per la declaratoria dell'illegittimità costituzionale della norma denunciata, e spiegava intervento l'Avvocatura generale dello Stato in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo dichiararsi la non fondatezza della questione;

che le istanze della parte e dell'interveniente venivano ulteriormente illustrate in memorie presentate in prossimità della camera di consiglio;

Considerato che la questione è stata già dichiarata manifestamente infondata da questa Corte con ord. n. 54 del 1988, in cui si è osservato come l'art. 4, punto 2, della citata legge di delega n. 825 del 1971, prevedendo «l'applicazione della imposta (Ilor) al reddito complessivo netto determinato ai fini dell'Irpeg», non impone affatto di tener conto delle perdite derivate dagli esercizi precedenti;

che, pertanto, il legislatore delegato, usando della propria discrezionalità (v. sent. n. 156 e ord. n. 321 del 1987), non ha violato in alcun modo le norme costituzionali richiamate dalla Commissione rimettente;

Visti gli artt. 26 legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 599 sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1988.

Il Presidente e redattore: SAJA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 5 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C0732

N. 516

Ordinanza 21 aprile-5 maggio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Testimoni in materia penale - Persona già imputata in reato connesso ma prosciolta per una causa estintiva del reato - Divieto di rendere testimonianza in giudizio connesso - Manifesta infondatezza.

(Cod. proc. pen., art. 348, terzo comma).

(Cost., artt. 3 e 24).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prot. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 348, terzo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 30 aprile 1985 dal Tribunale di Cremona, iscritta al n. 447 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 285-bis dell'anno 1985;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Tribunale di Cremona, con ordinanza del 30 aprile 1985, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 348 del codice di procedura penale, «per la parte in cui non consente alla persona già imputata in reato connesso (ma prosciolta per una causa estintiva del reato che impedisce la riapertura dell'istruzione a norma dell'art. 402 c.p.p.) di rendere testimonianza in giudizio connesso»;

che nel presente giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 154 del 1973, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità dell'art. 348, terzo comma, del codice di procedura penale, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, riconoscendo «razionale che il soggetto, che abbia reso, a suo tempo, interrogatorio in qualità di coimputato, non possa essere successivamente chiamato, in mutata veste, a riferire come testimone sugli stessi fatti», in quanto «il timore di incorrere in pregiudizievole contraddizioni e conseguenti responsabilità finirebbe col togliere attendibilità alla sua deposizione», e, con sentenza n. 201 del 1974, oltre a dichiarare manifestamente infondata la questione anzidetta, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità dello stesso art. 348, terzo comma, del codice di procedura penale, in riferimento, fra l'altro, all'art. 3 della Costituzione;

che l'ordinanza di rimessione, pur richiamando entrambe le sentenze, non adduce argomenti nuovi rispetto a quelli già esaminati, ma si limita a dare del comma censurato un'interpretazione che vorrebbe giustificare unicamente in relazione al «timore di incorrere in penali responsabilità o, comunque, di essere nuovamente inquisito» il divieto ivi previsto;

e che, invece, tale divieto non è posto in funzione esclusiva degli effetti indicati dal giudice *a quo*, ma deve essere anche riacordato al regime degli effetti civili della sentenza penale, e, in particolare, al disposto dell'art. 25 del codice di procedura penale, in base al quale l'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno non può più «essere proposta, proseguita o riproposta davanti al giudice civile o amministrativo» solamente «quando in seguito a giudizio è stato dichiarato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto fu compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero che non è sufficiente la prova che il fatto sussista o che l'imputato lo abbia commesso»;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 348, terzo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Cremona con ordinanza del 30 aprile 1985.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1988.

*Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI*

Depositata in cancelleria il 5 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 517

Ordinanza 21 aprile-5 maggio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Responsabile civile e civilmente obbligato per l'ammenda - Giudizio di appello - Citazione o intervento del responsabile civile - Preclusioni in caso di revoca espressa della costituzione di parte civile - Manifesta infondatezza.**

(Cod. proc. pen., art. 115).

(Cost., art. 24).

Responsabile civile e civilmente obbligato per l'ammenda - Condanna ad una sanzione amministrativa a favore dell'I.N.A. (Fondo di garanzia per le vittime della strada) - Partecipazione del responsabile al giudizio di appello - Preclusione in caso di revoca espressa della costituzione di parte civile - Manifesta infondatezza.

(D.-L. 23 dicembre 1976, n. 857, art. 3, nono comma, convertito in legge 26 febbraio 1977, n. 39).

(Cost., art. 24).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 115 del codice di procedura penale e dell'art. 3, nono comma, del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1977, n. 39 (Modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), promosso con ordinanza emessa il 20 giugno 1985 dal Tribunale di Venezia, iscritta al n. 572 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1986;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che la S.I.P.E.A. s.p.a., responsabile civile nel processo penale a carico di Secchiati Giampietro, ha proposto appello contro la sentenza del Pretore di San Donà di Piave, la quale — inflitta la «pena ritenuta di giustizia» all'imputato riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 590, terzo e quarto comma, del codice penale — aveva condannato il responsabile civile al risarcimento del danno a favore della parte civile in solido con l'imputato, nonché al pagamento di una somma a titolo di sanzione amministrativa a favore dell'Istituto Nazionale Assicurazioni - Gestione autonoma del «Fondo di garanzia per le vittime della strada»;

e che il Tribunale di Venezia, rilevato che nel corso del dibattimento d'appello la costituzione di parte civile era stata espressamente revocata «con dichiarazione del procuratore speciale ricevuta dal cancelliere», ha, con ordinanza del 20 giugno 1985, sollevato questione di legittimità:

a) dell'art. 115 del codice di procedura penale, nella parte in cui, stabilendo che la citazione o l'intervento del responsabile civile non ha effetto se la costituzione di parte civile viene revocata a norma degli artt. 101 e 102 dello stesso codice, prevede che il responsabile civile sia *ipso iure* privato della possibilità di esercitare il proprio diritto di difesa a tutela dei propri interessi nel presente grado di giudizio, e comunque nell'ambito del processo penale relativamente all'accertamento del fatto e alla responsabilità dell'imputato», con conseguente violazione dell'art. 24, primo e secondo comma, della Costituzione;

b) dell'art. 3, nono comma, del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, «come integrato» dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, in relazione agli artt. 24 e 25 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui prevede la condanna del responsabile civile ad una sanzione amministrativa a favore dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, con una sentenza «che potrebbe in ipotesi divenire irrevocabile nei confronti del predetto responsabile civile anche se per avventura nel procedimento penale a carico dell'assicurato si pervenisse all'assoluzione di quest'ultimo»: il tutto senza consentire allo stesso responsabile civile, in caso di revoca espressa della costituzione di parte civile, di partecipare egualmente al giudizio di appello; risultando questo precluso dagli artt. 24 e 25 della legge 24 novembre 1981, n. 689, i quali legittimano «l'impugnazione del provvedimento del giudice penale da parte del terzo solo quando costui sia stato condannato in solido con l'imputato al pagamento di una sanzione amministrativa», con conseguente violazione dell'art. 24, primo e secondo comma, della Costituzione;

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate;

Considerato, quanto alla prima questione, che, a norma dell'art. 103 del codice di procedura penale, la revoca espressa della costituzione di parte civile comporta — alla stregua della costante giurisprudenza della Corte di cassazione — l'obbligo per il giudice d'appello di revocare la condanna alle spese e ai danni pronunciata dal giudice di primo grado in favore della parte civile, precludendo, per giunta, a quest'ultima, in base al primo comma del detto articolo, la riproposizione della stessa azione civile in sede civile, «salvo che ne abbia fatto espressa riserva nell'atto di revocazione», cosa non verificatasi nel caso concreto;

e, quanto alla seconda questione, che la condanna del responsabile civile a pagare all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni - Gestione autonoma del «Fondo di garanzia per le vittime della strada» una somma, non superiore alla differenza tra l'offerta ed il liquidato al netto di rivalutazione e interessi, presuppone, ai sensi degli artt. 24 e 25 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la pronuncia di una «sentenza a favore del danneggiato» e, quindi, una decisione che, per qualificarsi tale, resta subordinata al permanere — qui venuto meno — della parte civile nel giudizio penale;

che, comunque, questa Corte, con sentenza n. 99 del 1973, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 27 del codice di procedura penale, «nella parte in cui dispone che nel giudizio civile o amministrativo la pronuncia del giudice penale ha autorità di cosa giudicata, quanto alla sussistenza del fatto, alla sua illiceità e alla responsabilità del condannato o di colui al quale sia stato concesso il perdono giudiziale, anche nei confronti del responsabile civile che sia rimasto estraneo al giudizio penale perché non posto in condizione di parteciparvi», precisando che in tutte le «ipotesi in cui il responsabile civile non è stato in condizione di intervenire nel giudizio penale o di parteciparvi compiutamente» l'applicabilità «nei suoi confronti del vincolo di cui all'art. 27 c.p.p. importa violazione dell'art. 24 della Costituzione»;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 115 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal Tribunale di Venezia con ordinanza del 20 giugno 1985;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, nono comma, del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857 (Modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal Tribunale di Venezia con ordinanza del 20 giugno 1985.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1988.

Il Presidente: SAJA.

Il redattore: CONSO.

Il cancelliere: MINELLI.

Depositata in cancelleria il 5 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI.

N. 518

Ordinanza 21 aprile-5 maggio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Regioni a statuto ordinario - Lombardia - Occupazioni di urgenza per la realizzazione di opere di edilizia residenziale pubblica - Competenza a disporre - Attribuzione a consorzio intercomunale - Manifesta infondatezza.****(Legge reg. Lombardia 23 gennaio 1981, n. 9, artt. 1 e 2).****(Cost., artt. 117 e 118, primo comma).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Lombardia 23 gennaio 1981, n. 9, recante «Norme sulle occupazioni temporanee e d'urgenza e sui relativi atti preparatori dei procedimenti di espropriazione per accelerare gli interventi degli enti locali», promossi con n. 2 ordinanze emesse il 29 aprile 1982 dal Pretore di Monza nei procedimenti civili vertenti tra Negrinelli Maria Adelaide e le s.r.l. «Cooperativa Meridionale Terza» e «Cooperativa La Sorgente», iscritte ai nn. 647 e 648 del registro ordinanze 1982 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 53 e 60 dell'anno 1983;

Visti gli atti di intervento della Regione Lombardia;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;

Ritenuto che il Pretore di Monza, nei procedimenti possessori promossi da Maria Adelaide Negrinelli nei confronti, rispettivamente, della s.r.l. Cooperativa Meridionale Terza e della s.r.l. Cooperativa La Sorgente, con ordinanze emesse il 29 aprile 1982 (R.O. n. 647 e 648 del 1982), ha sollevato, in riferimento agli artt. 117 e 118, primo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge regionale Lombardia 23 gennaio 1981, n. 9, recante «Norme sulle occupazioni temporanee e d'urgenza e sui relativi atti preparatori dei procedimenti di espropriazione per accelerare gli interventi degli enti locali»;

che le norme denunciate stabiliscono che le funzioni amministrative inerenti alle occupazioni temporanee e d'urgenza ed ai relativi atti preparatori attinenti ad opere pubbliche e di pubblica utilità — rientranti, a norma dell'art. 106 d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, tra le competenze attribuite dalla legge ai Comuni ed esercitate dal Comune competente per territorio —, qualora sia costituito un consorzio tra Comuni per la realizzazione di dette opere, siano esercitate dal consorzio stesso;

che, ad avviso del giudice *a quo*, la estensione ai consorzi intercomunali di funzioni amministrative che la legge statale, in attuazione della previsione di cui all'art. 118, primo comma, Cost., aveva attribuito eccezionalmente ed in via esclusiva ai Comuni, viola la riserva di legge della Repubblica formulata dalla norma costituzionale, in quanto la attribuzione diretta di funzioni amministrative dallo Stato agli enti locali minori preclude alla Regione di mutare il riparto delle competenze amministrative, riservandosi di gestirne alcune direttamente o attraverso delega;

Considerato che l'art. 118 Cost. prevede, al primo comma, che le funzioni amministrative per le materie elencate nell'art. 117 Cost., se d'interesse esclusivamente locale, possano essere attribuite «dalle leggi della Repubblica» alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali;

che, nel caso in esame, la Regione Lombardia ha attribuito con legge la competenza a disporre occupazioni d'urgenza, per la realizzazione di opere di edilizia residenziale pubblica, ad un ente — consorzio intercomunale — diverso dal Comune, ma a base, almeno prevalentemente, comunale;

che in tal modo la Regione non ha violato il divieto — posto dall'art. 118, comma primo, Cost., per l'ipotesi che la legge statale abbia attribuito ai Comuni funzioni amministrative in materie (regionali) di interesse locale — di legiferare in modo tale da riappropriarsi delle funzioni stesse (sent. di questa Corte n. 77 del 1987) ed anzi non si è neppure discostata dai livelli di interesse e di governo individuati dalla legge statale con l'attribuzione delle funzioni menzionate nell'ambito della complessiva articolazione degli enti locali minori;

che pertanto la questione va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Lombardia 23 gennaio 1981, n. 9, in riferimento agli artt. 117 e 118, primo comma, della Costituzione, sollevata dal Pretore di Monza con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 5 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C0735

N. 519

Ordinanza 21 aprile-5 maggio 1988

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.

Regioni a statuto ordinario - Lombardia - Trasferimento di personale statale alla regione - Personale già in servizio presso le sezioni idrauliche degli uffici del genio civile - Quota limitata e non per intero dell'avvenuto trasferimento - Manifesta inammissibilità.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Lombardia notificato il 27 febbraio 1978, depositato in Cancelleria il 17 marzo successivo ed iscritto al n. 8 del registro ricorsi 1978 per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 30 dicembre 1977, prot. n. 30419, con il quale è stato trasmesso, ai sensi dell'art. 112, primo comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, al Presidente della Giunta regionale della Lombardia l'elenco del personale in servizio presso gli Uffici del Genio civile che, dal primo gennaio 1978, viene posto a disposizione della Regione e dell'ordine di servizio n. 30475 in data 30 dicembre 1977, dello stesso Ministro;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 1988 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;
Uditi l'avv. Fabio Lorenzoni per la Regione Lombardia e l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto che la Regione Lombardia, con ricorso notificato il 27 febbraio 1978, ha sollevato conflitto di attribuzioni nei confronti dello Stato per l'annullamento:

a) del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 30 dicembre 1977, con il quale, ai sensi dell'art. 112, comma primo, d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, veniva trasmesso l'elenco del personale in servizio presso gli uffici del Genio civile che, dal primo gennaio 1978, era messo a disposizione della regione;

b) dell'ordine di servizio 30 dicembre 1977 dello stesso Ministro con il quale il personale delle sezioni idrauliche degli uffici del Genio civile operanti nell'ambito del bacino del Po veniva posto a disposizione del Magistrato del Po;

che, secondo la ricorrente, in base all'art. 111 ed alla tabella A del d.P.R. n. 616/1977 le sezioni idrauliche degli uffici del Genio civile sono state trasferite alle regioni, di tal che il relativo personale avrebbe dovuto essere messo a disposizione della regione *in toto*, ai sensi dell'art. 112 d.P.R. n. 616/1977, laddove il Ministro dei lavori pubblici ha messo a disposizione della Regione Lombardia solo una minuscola parte di detto personale;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, costituitosi mediante l'Avvocatura dello Stato, ha contestato la fondatezza del ricorso;

Considerato che la ricorrente lamenta che i provvedimenti impugnati hanno riguardato soltanto otto dipendenti delle sezioni idrauliche degli uffici del Genio civile operanti nel bacino del Po, rispetto ai novanta che avrebbero dovuto essere trasferiti «secondo talune rilevazioni regionali»:

che l'assoluta genericità di tale espressione, non suffragata da riscontri concreti, non consente a questa Corte di individuare la consistenza del personale già in servizio presso le sezioni idrauliche degli uffici del Genio civile, da porre, come richiesto, a disposizione della Regione «per intero»;

che, d'altra parte, a seguito della identificazione e della delimitazione dei bacini idrografici interregionali, mediante D.P.C.M. 22 dicembre 1977 (ritenuto non lesivo delle competenze della Regione Lombardia dalla sentenza di questa Corte n. 187 del 1984), in relazione al bacino del Po, qualificato come interregionale, è rimasta ferma la competenza statale per le opere idrauliche di prima, seconda e terza categoria, fino alla legge di riforma dell'amministrazione dei lavori pubblici (art. 89, comma secondo, d.P.R. n. 616/1977), sicché, nella specie, risulta applicabile il secondo comma della Tabella A allegata al d.P.R. n. 616/1977, in base al quale i trasferimenti degli uffici — e conseguentemente quelli del relativo personale — hanno luogo «nei limiti necessari all'esercizio delle funzioni amministrative che continuano ad essere di competenza dello Stato»;

che, neppure rispetto a tale ultimo profilo, alcun elemento di giudizio è stato fornito dalla ricorrente al fine di procedere ad una valutazione della consistenza della quota del personale da trasferire alle regioni e della quota da trattenere presso gli uffici statali, in relazione alle rispettive esigenze;

che, pertanto, il ricorso va dichiarato manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, comma primo, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 27 delle Norme integrative, per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità del ricorso proposto dalla Regione Lombardia avverso i provvedimenti del Ministro dei lavori pubblici in data 30 dicembre 1977, n. 30419 e n. 30475.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 5 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

n. 520

*Ordinanza 21 aprile-5 maggio 1988***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Regioni a statuto ordinario - Lombardia - Personale regionale - Provenienza dallo Stato e da enti locali - Indennità di fine rapporto - Manifesta infondatezza.****(Legge reg. Lombardia 25 novembre 1973, n. 48, art. 85, primo comma).****(Cost., artt. 3 e 117).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 85, comma primo, della legge della Regione Lombardia 25 novembre 1973, n. 48 («Norme sullo stato giuridico ed economico del personale regionale»), promossi con ordinanze emesse il 15 novembre 1981 dal Consiglio di Stato - Sezione VI giurisdizionale, e il 26 aprile 1983 dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, iscritte rispettivamente al n. 462 del registro ordinanze 1982 e al n. 401 del registro ordinanze 1984 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 324 dell'anno 1982 e n. 266 dell'anno 1984;

Visto l'atto di intervento della Regione Lombardia;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che il Consiglio di Stato, Sez. VI, e il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, con ordinanze, rispettivamente, del 15 novembre 1981 e del 26 aprile 1983 hanno sollevato, in riferimento agli artt. 117 e 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 85, comma primo, della legge regionale della Lombardia 25 novembre 1973, n. 48 («Norme sullo stato giuridico ed economico del personale regionale»);

che, secondo le ordinanze di rimessione, la norma impugnata — stabilendo che al personale inquadrato nei ruoli regionali la Regione assicura prestazioni previdenziali equivalenti a quelle spettanti agli impiegati civili dello Stato — contrasta con l'art. 117 Cost., per avere la Regione legiferato in materia che esorbita dalla sua competenza, nonché con l'art. 3 Cost., per avere fatto detta norma ai dipendenti iscritti all'I.N.A.D.E.L. prima dell'inquadramento nei ruoli regionali ed in questi transitati, un trattamento ingiustificatamente più favorevole rispetto a quelli non transitati in tali ruoli;

che nel giudizio è intervenuta la Regione Lombardia, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che i giudizi vanno riuniti in quanto relativi a questioni identiche;

che, quanto all'impugnativa in relazione all'art. 117 Cost., il carattere transitorio dell'anzidetto art. 85, primo comma, inserito nel titolo IX della legge n. 48 del 1973, che raggruppa le «norme transitorie e finali»; la sua destinazione ad una ben determinata (e limitata) categoria di personale, di diversa provenienza, trasferito o comandato presso la Regione per la prima costituzione degli uffici regionali; la sua finalità di attuare una perequazione delle diverse posizioni (nella specie, attinenti all'indennità di fine servizio) circoscrivono l'oggetto della norma e ne delimitano il contenuto come inteso a regolare un particolare momento dello *status* economico (ammontare dell'indennità) del suddetto personale alla cessazione del rapporto di impiego, senza porre una normativa concernente il complesso delle prestazioni previdenziali, normativa peraltro attuata, poi, con apposite leggi di Regioni a statuto ordinario (cfr. l. della stessa Regione Lombardia 18 gennaio 1974, n. 7; 7 luglio 1981, n. 38, spec. art. 16, che riproduce sostanzialmente la norma impugnata; l. Regione Lazio 4 settembre 1979, n. 67; l. Regione Liguria 28 maggio 1980, n. 26; l. Regione Puglia 13 dicembre 1983, n. 22; ll. Regione Campania 14 gennaio 1974, n. 7 e 9 settembre 1974, n. 53);

che, quanto alla violazione dell'art. 3 Cost., la rilevata e circoscritta operatività dell'art. 85, primo comma, della l. n. 48, lungi dal concretare una disparità di trattamento, attua l'omogeneizzazione, in sede di inquadramento, della indennità di fine rapporto del personale regionale, proveniente dallo Stato e da enti locali, sicchè la efficacia «interna» e temporanea della norma impedisce il riferimento a categorie esterne, come tali non pertinenti alla valutazione della supposta disuguaglianza;

e che, quindi, sono manifestamente infondate le questioni proposte;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale:

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 85, primo comma, della legge regionale della Lombardia 25 novembre 1973, n. 48 («Norme sullo stato giuridico ed economico del personale regionale») sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 117 della Costituzione, dal Consiglio di Stato, Sez. VI, con ordinanza del 15 novembre 1981 (n. 462 del R.O. 1982) e dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, con ordinanza del 26 aprile 1983 (n. 401 del R.O. 1984).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1988.

*Il Presidente: SAJA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI*

Depositata in cancelleria il 5 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 521

*Ordinanza 21 aprile-5 maggio 1988***Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.****Società umanitaria fondazione P.M. Loria in Milano - Individuazione delle funzioni residue - Estinzione del processo.****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Sardegna notificato il 16 settembre 1981, depositato in Cancelleria il 24 settembre successivo ed iscritto al n. 37 del registro ricorsi 1981 per conflitto di attribuzione sorto a seguito del d.P.R. 22 maggio 1981 recante: «Individuazione delle funzioni residue della Società umanitaria fondazione P.M. Loria, in Milano»;

Udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 1988 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;

Uditi l'avv. Sergio Panunzio per la Regione Sardegna;

Ritenuto che, con ricorso notificato al Presidente del Consiglio dei ministri in data 16 settembre 1981, la Regione Sardegna ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato avverso il d.P.R. 22 maggio 1981 recante «Individuazione delle funzioni residue della Società umanitaria fondazione P.M. Loria, in Milano», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 18 luglio 1981, deducendo la violazione degli artt. 56 dello Statuto speciale per la Sardegna e 79 del d.P.R. 19 giugno 1979 n. 348 (recante «Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna in riferimento alla legge 22 luglio 1975, n. 382 e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616»);

che non si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri;

che la Regione Sardegna, con atto depositato in Cancelleria in data 19 marzo 1988 ha rinunciato al proprio ricorso, in conformità della deliberazione 5 novembre 1982 della Giunta regionale;

Considerato che va conseguentemente dichiarata l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 27, ultimo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara estinto per rinuncia il processo per conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Sardegna per l'annullamento del d.P.R. 22 maggio 1981 recante «Individuazione delle funzioni residue della Società umanitaria fondazione P.M. Loria, in Milano»).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 5 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

83C0738

N. 522

Ordinanza 21 aprile-5 maggio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reato continuato - Continuazione fra violazioni più gravi, oggetto del giudizio in corso e violazioni più lievi, oggetto di sentenza passata in giudicato - Esclusione - Manifesta infondatezza.

(Cod. pen., art. 81, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 25).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 81, secondo comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 21 giugno 1985 dalla Corte di Cassazione, iscritta al n. 849 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che la Corte di cassazione con ordinanza emessa il 21 giugno 1985 ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 25 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, secondo comma, cod. pen. nella parte in cui non consente l'applicazione della continuazione fra violazioni più gravi, oggetto del giudizio in corso e violazioni più lievi, oggetto di sentenza passata in giudicato;

Considerato che questa Corte con sent. n. 115 del 1987 ha dichiarato non fondata nei sensi di cui in motivazione identica questione;

che non vengono addotti nuovi argomenti;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, secondo comma, cod. pen., promossa con l'ordinanza in epigrafe dalla Corte di cassazione, in riferimento agli artt. 3 e 25 Cost.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 5 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C0739

N. 523

Ordinanza 21 aprile-5 maggio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Regioni a statuto ordinario - Campania - Contributo all'ente per le ville vesuviane - Copertura - Manifesta infondatezza.

(Legge reg. Campania 16 marzo-2 giugno 1977).

(Cost., art. 117).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Campania 16 marzo 1977, riapprovata il 2 giugno 1977, avente per oggetto: «Rifinanziamento della legge regionale 10 aprile 1975, n. 16, Contributo all'Ente per le ville vesuviane», promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 21 giugno 1977, depositato in cancelleria il 30 giugno successivo ed iscritto al n. 16 del registro ricorsi 1977.

Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice relatore Aldo Corasaniti.

Ritenuto che il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto in via principale questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Campania, approvata il 16 marzo 1977 e riapprovata il 2 giugno 1977, recante «Rifinanziamento della legge 10 aprile 1975, n. 16, contributo all'ente per le ville vesuviane», per violazione del principio della materia contabile che vieta di approvare variazioni di bilancio dopo il 30 novembre di ciascun anno (art. 15 l. 19 maggio 1976, n. 335; art. 117 Cost.), in relazione alla circostanza che la legge impugnata prevede la copertura del contributo a favore dell'ente per le ville vesuviane mediante riduzione degli stanziamenti iscritti nel capitolo del bilancio dell'anno precedente (1976) per spese «derivanti da provvedimenti legislativi in corso» e mediante aumento di quelli iscritti nel capitolo dello stesso stato di previsione relativo al contributo all'ente per le ville vesuviane; che la Regione Campania non si è costituita;

Considerato che la copertura di spesa come prevista dalla legge impugnata deve ritenersi riconducibile o assimilabile a quella contemplata dall'art. 13, primo e quinto comma, della stessa legge n. 335 del 1976, secondo cui «nel bilancio regionale possono essere iscritti uno o più fondi globali destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionino dopo l'approvazione del bilancio», e secondo cui «ai fini della copertura finanziaria di spese derivanti da provvedimenti legislativi non approvati entro il termine dell'esercizio relativo può farsi riferimento alle quote non utilizzate dei fondi globali di detto esercizio, purché tali provvedimenti siano approvati prima del rendiconto di tale esercizio e, comunque, entro il termine dell'esercizio immediatamente successivo»;

che, pertanto, la questione è manifestamente infondata;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Campania approvata il 16 marzo 1977 e riapprovata il 2 giugno 1977, recante «Rifinanziamento della legge 10 aprile 1975, n. 16, contributo all'Ente per le ville vesuviane», proposta in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri per violazione del principio della materia della contabilità regionale che vieta variazioni di bilancio dopo il 30 novembre dell'anno in corso (art. 15, ultimo comma, l. 19 maggio 1976, n. 335 ed art. 117 della Costituzione).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 5 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

SSC0740

N. 524

Ordinanza 21 aprile-5 maggio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Programmazione economica - Piano generale dei trasporti - Proccimento di formazione - Partecipazione regionale - Manifesta infondatezza.

(Legge 15 giugno 1984, n. 245).

(St. Friuli-Venezia G., artt. 4, nn. 11 e 12; 44 e 47; st. Trentino-A.A., artt. 8, nn. 5, 17 e 18, 14, primo comma e 16).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. ETTORE GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale della legge 15 giugno 1984, n. 245, recante: «Elaborazione del piano generale dei trasporti», promossi con ricorsi della Regione Friuli-Venezia Giulia e della Provincia autonoma di Bolzano, notificati il 21 e 23 luglio 1984, depositati in cancelleria il 27 luglio successivo ed iscritti ai nn. 25 e 26 del registro ricorsi 1984.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di Consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice relatore Aldo Corasaniti.

Ritenuto che la Regione Friuli-Venezia Giulia, con ricorso notificato il 21 luglio 1984, ha impugnato la legge 15 giugno 1984, n. 245, recante «Elaborazione del piano generale dei trasporti», per violazione degli artt. 4, nn. 11 e 12, 44 e 47 dello Statuto speciale (legge cost. 31 gennaio 1963, n. 1), deducendo che la normativa impugnata non prevede una adeguata partecipazione delle regioni alla formazione del piano;

che la Provincia autonoma di Bolzano, con ricorso notificato il 23 luglio 1984, ha impugnato l'art. 2 della suddetta legge n. 245/1984, per violazione degli artt. 8, nn. 5, 17 e 18, 14, comma primo, e 16 dello Statuto speciale (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e relative norme di attuazione (d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381), deducendo che illegittimamente la garanzia della «intesa» tra lo Stato e la Provincia è prevista solo nella fase di predisposizione del progetto del piano generale dei trasporti, e non anche in quelle successive di formazione dello schema di piano, ad opera del Ministro dei trasporti, e della approvazione dello stesso, anche con eventuali modifiche, da parte del Consiglio dei ministri;

che nei due giudizi si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, mediante l'Avvocatura dello Stato, contestando la fondatezza dei ricorsi.

Considerato che i due giudizi, per ragioni di connessione, vanno riuniti;

che, quanto all'impugnativa promossa dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, per dedotta violazione delle sue competenze in tema di «trasporti ... di interesse regionale» e di «urbanistica» (art. 4, nn. 11 e 12, dello Statuto) in relazione a quanto disposto dagli artt. 44 e 47 dello Statuto, è sufficiente osservare:

a) come la partecipazione della Regione, ai sensi del citato art. 44, al procedimento di formazione del piano generale dei trasporti sia adeguatamente garantita dalla facoltà di intervenire alle riunioni del Comitato costituito per la elaborazione del piano, prevista dall'art. 2, comma secondo, della legge n. 245/1984;

b) come la consultazione della regione, contemplata dal citato art. 47, riguardando l'istituzione concreta dei servizi di trasporto, la regolamentazione di tali servizi, una volta istituiti, e la successiva modificazione degli stessi, non sia affatto preclusa dalla legge impugnata, la quale riguarda soltanto la previsione programmatica, necessariamente caratterizzata da generalità ed astrattezza, dei servizi di trasporto, secondo quanto chiaramente enunciato dall'art. 1 della legge n. 245/1984 («al fine di assicurare un indirizzo unitario alla politica dei trasporti nonché di coordinare ed armonizzare l'esercizio delle competenze e l'attuazione degli interventi amministrativi dello Stato, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo ... approva il piano generale dei trasporti ... »);

c) come, secondo gli espressi rilievi, le esigenze partecipative della Regione e quindi quelle della sua speciale autonomia siano adeguatamente tutelate anche in relazione a un atto di pianificazione, qual è quello in esame, diretto ad assicurare un «indirizzo unitario alla politica trasporti» sull'intero territorio nazionale (art. 1 sopracitato);

che, pertanto, il ricorso suindicato va dichiarato manifestamente infondato;

che, quanto all'impugnativa proposta dalla Provincia autonoma di Bolzano, sulla premessa della recessività, nelle fasi successive del procedimento di formazione del piano, della «intesa» raggiunta tra Stato e provincia nella fase di predisposizione del piano, essa appare manifestamente infondata per effetto della erroneità del presupposto dal quale muove;

che, infatti, come ha riconosciuto l'Avvocatura dello Stato, non è dato desumere, dalla normativa impugnata, argomento alcuno a sostegno dell'asserita recessività della «intesa», la quale, al contrario, va ritenuta vincolante anche nelle fasi di approntamento dello schema di piano e di approvazione del piano, nel senso che eventuali modifiche non possono che sottostare ad una nuova «intesa».

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI...

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale della legge 15 giugno 1984, n. 245 (Elaborazione del piano generale dei trasporti) sollevate rispettivamente dalla Regione Friuli-Venezia Giulia e dalla Provincia autonoma di Bolzano con i ricorsi indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 5 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

83C0741

N. 525

Ordinanza 21 aprile-5. maggio 1988

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.

Trasporti pubblici - Concessioni di linee di comunicazione di rilievo interregionale - Autolinea Reggio Calabria-Messina - Manifesta spettanza allo Stato.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Sicilia, notificato il 2 maggio 1980, depositato in cancelleria l'8 maggio successivo ed iscritto al n. 12 del registro ricorsi 1980, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Ministro dei trasporti in data 23 gennaio 1980, n. 3122, avente per oggetto: «Autolinea ordinaria interregionale Reggio Calabria-Villa San Giovanni-Messina».

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di Consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice relatore Aldo Corasaniti.

Ritenuto che la Regione Sicilia, con ricorso notificato il 2 maggio 1980, ha sollevato conflitto di attribuzioni, nei confronti dello Stato, avverso il decreto del Ministro dei trasporti in data 23 gennaio 1980, recante la concessione dell'autolinea ordinaria interregionale Reggio Calabria (aeroporto)-Villa S. Giovanni-Messina, contestando la natura «interregionale» dell'autolinea e prospettando, quindi, la violazione delle competenze regionali in materia di «comunicazioni e trasporti» di interesse regionale garantite dagli artt. 17, lett. a), e 20 dello Statuto speciale per la Regione siciliana, approvato con r.d.-l. 15 maggio 1946, n. 455, e dagli artt. 1 e 4 del d.P.R. 24 dicembre 1953, n. 1113 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di comunicazioni e trasporti);

che si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che ha contestato la fondatezza del ricorso.

Considerato che la presenza del tratto di mare tra la Calabria e la Sicilia non vale ad escludere il carattere unitario dell'autolinea, destinata a consentire ai viaggiatori provenienti dall'aeroporto di Reggio Calabria di giungere a Messina, avvalendosi del trasporto via mare dell'autobus, senza effettuare scomodi trasbordi, e costituente, quindi, linea «interregionale», sia perché il suo percorso interessa il territorio di due regioni, sia, e soprattutto, perché funzionalmente collegata a comunicazioni di rilievo nazionale per via aerea;

che, pertanto, sussistendo la competenza della Regione siciliana solo in relazione alle concessioni di servizi di trasporto che si svolgono esclusivamente nell'ambito della Regione (art. 4, primo comma, d.P.R. n. 1113/1953), dalla suindicata unitarietà ed interregionalità dell'autolinea in questione discende il disconoscimento di tale competenza;

che, d'altra parte, il richiamo all'art. 84 del d.P.R. n. 616/1977 è inconferente, poiché la competenza sarebbe eventualmente della Regione Calabria, nel cui territorio si svolge la parte prevalente del percorso, e comunque infondato, rientrando l'autolinea in oggetto, per il già ricordato collegamento con l'aeroporto di Reggio Calabria, tra le linee di comunicazione di rilievo interregionale, la cui concessione è riservata allo Stato dall'art. 85 del d.P.R. n. 616/1977:

che, pertanto, il ricorso deve ritenersi manifestamente privo di fondamento.

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1957, n. 87 e 27 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, come modificato e integrato dalla delibera di questa Corte primo ottobre 1987.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che spetta manifestamente allo Stato assentire la concessione dell'autolinea ordinaria interregionale Reggio Calabria (aeroporto)-Villa S. Giovanni-Messina con decreto del Ministro dei trasporti del 23 gennaio 1980.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1988.

*Il Presidente: SAJA
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI*

Depositata in cancelleria il 5 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 526

*Ordinanza 21 aprile-5 maggio 1988***Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.****Trasporti pubblici - Servizi di collegamento con la Sardegna gestiti dalla società Tirrenia - Tariffe - Aumenti disposti senza la previa consultazione della regione interessata - Manifesta inammissibilità.****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Sardegna notificato il 28 gennaio 1983, depositato in Cancelleria il 12 febbraio successivo ed iscritto al n. 4 del registro ricorsi 1983 per conflitto di attribuzione sorto a seguito di un provvedimento del Ministero della Marina mercantile non comunicato alla Regione, e di data non conosciuta, concernente l'aumento delle tariffe per i servizi marittimi di collegamento con la Sardegna gestiti dalla Società Tirrenia a decorrere dal 4 dicembre 1982.

Visto l'atto di costituzione, del Presidente del Consiglio dei ministri ed altro;

Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice relatore Aldo Corasaniti.

Ritenuto che la Regione Sardegna, con ricorso notificato il 28 gennaio 1983 ha promosso conflitto di attribuzioni nei confronti dello Stato per l'accertamento dell'invasione dalla competenza ad essa garantita dall'art. 53 dello Statuto ad opera di «un provvedimento del Ministro della Marina mercantile non comunicato alla Regione, e di data non conosciuta, concernente l'aumento delle tariffe per i servizi di collegamento con la Sardegna gestiti dalla Società Tirrenia, a decorrere dal 4 dicembre 1982», provvedimento in contrasto con la norma statutaria e con la norma di attuazione contenuta nell'art. 67 del d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348;

che, in subordine, ha chiesto sia dichiarata, in via incidentale, la illegittimità costituzionale dell'art. 67 del d.P.R. n. 348 del 1979, in riferimento all'art. 53 dello Statuto speciale;

che la regione lamenta di non essere stata posta in grado di esprimere, sulla variazione di tali tariffe, il parere previsto dall'art. 67 del d.P.R. n. 348 del 1979, per non aver potuto partecipare alla istruttoria sulla domanda avanzata in proposito dalla società concessionaria e per non aver ricevuto, pur avendola richiesta, documentazione in ordine agli elementi ed ai dati di calcolo acquisiti durante la fase istruttoria;

che si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per il rigetto del ricorso.

Considerato che il provvedimento impugnato non è indicato nei suoi termini e quindi non è adeguatamente individuato, il che costituisce causa di inammissibilità del ricorso;

che, peraltro, il denunciato turbamento della competenza regionale a esprimere parere in tema di tariffe si sarebbe in ogni caso già verificato con la nota a mezzo telex del 17 novembre 1982, con la quale il Ministro rifiutava all'Assessore ai trasporti della Regione Sardegna l'invio di ulteriore documentazione, che l'Assessore aveva richiesto al fine di esprimere, *causa cognita*, il parere, e che il ricorso è stato proposto oltre il sessantesimo giorno dalla data anzidetta, sicché appare inammissibile anche sotto questo profilo;

che pertanto il ricorso è manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 41 e 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 27, quarto comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzioni di cui in epigrafe proposto dalla Regione Sardegna.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 5 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

83C0743

N. 527

Ordinanza 21 aprile-5 maggio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Successione ereditaria - Coniuge del *de cuius* - Spettanza allo stesso dei diritti di abitazione e di uso sui mobili - Manifesta infondatezza.

(Cod. civ., art. 581).

(Cost., artt. 3 e 29).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 581 del codice civile, promossi con ordinanze emesse il 3 novembre 1980 e l'8 giugno 1983 dal Tribunale di Napoli nei procedimenti civili vertenti tra Di Nuzzo Pasquale ed altre e Nuzzi Flora e tra Liguori Marco e Negri Maria iscritte al n. 324 del registro ordinanze 1981 e al n. 1003 del registro ordinanze 1983, e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 262 dell'anno 1981 e n. 102 dell'anno 1984.

Visti gli atti di costituzione di Nuzzi Flora e Negri Maria, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola.

Ritenuto che il Tribunale di Napoli, con due ordinanze emesse, rispettivamente, il 3 novembre 1980 e l'8 giugno 1983, ha sollevato, in relazione agli artt. 3 e 29 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 581 del codice civile nella parte in cui non attribuisce al coniuge, chiamato all'eredità in concorso con altri eredi, i diritti di abitazione sulla casa familiare e di uso sui mobili che la corredano di cui all'art. 540, secondo comma, del codice civile;

che tali diritti sono viceversa riconosciuti al coniuge putativo, secondo il rinvio operato dall'art. 584, primo comma, del codice civile, che espressamente richiama l'art. 540, secondo comma, del codice civile;

che a parere del giudice *a quo* si realizzerebbe un deteriore trattamento per il coniuge legato al *de cuius* da un valido matrimonio rispetto a colui il cui matrimonio sia stato successivamente dichiarato nullo;

che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso per l'infondatezza della questione;

che si sono costituite le parti private le quali, anche con memoria presentata nell'imminenza della camera di consiglio, hanno richiesto la declaratoria d'illegittimità nell'ipotesi che la norma impugnata fosse da interpretare nel senso voluto dalle ordinanze di rimessione.

Considerato che i giudizi vanno riuniti concernendo entrambi la medesima questione;

che, contrariamente all'assunto del giudice *a quo*, nella successione *ab intestato* il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare, nonché di uso sui mobili che la corredano (se di proprietà del defunto o comuni) sono attribuiti al coniuge nella sua qualità di legittimario;

che l'omesso richiamo dell'art. 540, secondo comma, del codice civile, da parte della disposizione impugnata (come anche del successivo art. 582 c.c.) vale unicamente ad escludere che i diritti in argomento competano al coniuge autonomamente e cioè si cumulino con la quota riconosciutagli dagli articoli medesimi;

che, per converso, il rinvio contenuto nell'art. 584 del codice civile sta soltanto a significare che la legittima aggiuntiva costituita dai due diritti di godimento spetta anche al coniuge putativo;

che, pertanto, le suddette disposizioni già vivono nell'ordinamento con l'identico contenuto e portata che si vorrebbe raggiungere per via di *reductio ad legitimitatem*, onde la proposta questione è manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 581 del codice civile sollevata, in relazione agli artt. 3 e 29 della Costituzione, dal Tribunale di Napoli con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1988.

Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 5 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 528

*Ordinanza 21 aprile-5 maggio 1988.***Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.****Farmacia - Sedi vacanti o di nuova istituzione - Concorsi per l'assegnazione - Indizione dei relativi bandi - Nomina di un commissario straordinario incaricato dell'indizione e dell'espletamento del concorso in mancanza di un provvedimento regionale - Manifesta inammissibilità.****(Legge 22 dicembre 1984, n. 892, art. 5).****(Cost., artt. 117, 118, 124, 125 e 126).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1984, n. 892 (Norme concernenti la gestione in via provvisoria delle farmacie rurali e modificazioni delle leggi 2 aprile 1968, n. 475 e 28 febbraio 1981, n. 34), promosso con ricorso del Presidente della Giunta regionale della Liguria, notificato il 28 gennaio 1985, depositato in cancelleria il 14 febbraio successivo ed iscritto al n. 14 del registro ricorsi 1985.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice relatore Antonio Baldassarre.

Ritenuto che la Regione Liguria ha sollevato, con il ricorso di cui in epigrafe, questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 117 e 118 Cost., nonché degli artt. 124, 125 e 126 Cost., avverso l'art. 5 della legge 22 dicembre 1984, n. 892 (Norme concernenti la gestione in via provvisoria delle farmacie rurali e modificazioni delle leggi 2 aprile 1968, n. 475 e 28 febbraio 1981, n. 34), in quanto quest'ultimo articolo, nel caso che la Regione non provveda, nel termine di cui all'art. 3 della legge n. 475 del 1968, a bandire i concorsi per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione, attribuisce al Commissario del Governo il potere di nominare nei trenta giorni successivi un Commissario straordinario incaricato della indizione del bando di concorso e dell'espletamento dello stesso sino alla assegnazione delle sedi farmaceutiche ai relativi vincitori;

che, ad avviso della ricorrente, la disposizione impugnata sarebbe illegittima in quanto, in materia di competenza regionale, prevede forme di controllo diverse da quelle espressamente e tassativamente previste dagli artt. 125 e 126 Cost., senza, peraltro, che vengano assicurate alle Regioni le garanzie procedurali di cui all'art. 6 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

che nel presente giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, contestando la fondatezza del ricorso.

Considerato che il ricorso, notificato il 28 gennaio 1985, è stato depositato presso la Cancelleria di questa Corte il 14 febbraio 1985, e cioè oltre il termine di dieci giorni previsto dagli artt. 32, ultimo comma, e 31, ultimo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87;

che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale sollevata con il predetto ricorso, ancorché avente ad oggetto una disposizione già dichiarata incostituzionale con sentenza n. 177 del 1988, sol per ciò, secondo il consolidato orientamento di questa Corte (v. sentt. nn. 191 del 1980 e 72 del 1981; ordd. nn. 278 del 1986, 101 e 100 del 1985) deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, 25 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1984, n. 892, sollevata dalla Regione Liguria, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., e agli artt. 124, 125 e 126 Cost., con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 5 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C0745

N. 529

Sentenza 10-12 maggio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza sociale - Infortuni sul lavoro - Riduzione delle capacità di lavoro - Mancata parità tra i coniugi in materia di corresponsione delle quote integrative della rendita infortunistica - Illegittimità costituzionale.

(D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 77, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 29).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 77 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), promosso con ordinanza emessa il 10 febbraio 1982 dal Pretore di Reggio Emilia nel procedimento civile vertente tra Bagni Partenopea e l'I.N.A.I.L., iscritta al n. 211 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 255 dell'anno 1982;

Visti gli atti di costituzione di Bagni Partenopea e dell'I.N.A.I.L.;

Udito nell'udienza pubblica del 9 marzo 1988 il Giudice relatore Ettore Gallo;

Uditi l'avv. Franco Agostini per Bagni Partenopea e l'avv. Antonino Catania per l'I.N.A.I.L.;

Ritenuto in fatto

1. — Il Pretore di Reggio Emilia, con ordinanza 10 febbraio 1982, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 77, secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124. Osserva, infatti, l'ordinanza che la norma impugnata, vigente fino al 18 dicembre 1977, richiede, per la corresponsione delle quote integrative alla moglie infortunata, la riduzione dell'attitudine al lavoro del marito a meno di un terzo, anziché il semplice fatto che egli viva a carico della moglie: situazione considerata invece sufficiente, nell'ipotesi inversa, ove l'infortunato fosse il marito.

Tale disparità di trattamento, secondo il Pretore, violerebbe gli artt. 3 e 29 della Costituzione che pongono il principio di parità tra uomo e donna, e segnatamente fra i coniugi. In realtà l'art. 9 della legge n. 903 del 1977 ha disposto che alla donna lavoratrice o pensionata debbano essere corrisposte le maggiorazioni delle pensioni, per i familiari a carico, alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti per il lavoratore o pensionato. Ma non avendo tale disposizione effetto retroattivo, resterebbe tuttora in vigore, fino al 18 dicembre 1977, l'art. 77 impugnato.

Quanto alla non manifesta infondatezza della questione, il Pretore si richiama ai precedenti di questa Corte costituiti dalle sentenze nn. 6 e 105 del 1980.

2. — L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*. Dinanzi alla Corte Costituzionale si è costituita la signora Partenopea Bagni, ricorrente nel giudizio *a quo*, rappresentata e difesa dall'avv. Franco Agostini. S'è costituito altresì l'INAIL, rappresentato e difeso dagli avv.ti Vincenzo Cataldi, Carlo Graziani e Antonio Catania.

3. — La difesa della signora Bagni ricorda come la Corte abbia già dichiarato l'illegittimità costituzionale di normative previdenziali, per il periodo antecedente all'entrata in vigore della legge n. 903 del 1977, a causa della mancata retroattività della legge stessa.

L'ordinanza di rimessione si porrebbe dunque in questa stessa linea, nella quale viene censurata l'irrazionale limitazione della piena eguaglianza dei coniugi in materia di prestazioni erogata in caso di infortuni sul lavoro.

A sua volta la difesa dell'INAIL deduce, in primo luogo, l'inammissibilità della questione proposta, sia perchè sarebbe formulata in termini generici sia perchè la questione sarebbe irrilevante.

Secondo l'INAIL, infatti, la condizione della riduzione a meno di un terzo delle capacità di lavoro del marito non è posta dall'impugnato art. 77 d.P.R. n. 1124 del 1965, ma dal successivo art. 85, seconda ipotesi del n. 1, stesso d.P.R., cui espressamente rinvia la prima disposizione. Peraltro, a far data dal 18 dicembre 1977, quest'ultimo articolo non sarebbe più operante nella sua originaria portata, bensì in quella ricavabile dall'art. 12 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, entrata in vigore appunto il giorno 18 successivo.

In tale situazione, non sarebbe più possibile disquisire, nei termini prospettati dall'ordinanza, sul contenuto di una norma non più esistente nel nostro ordinamento, e perciò non più applicabile.

Nel merito l'INAIL afferma che i precedenti di questa Corte, riguardando le assicurazioni gestite dall'INPS, si fonderebbero su presupposti diversi da quelli che regolano la particolare situazione dell'assicurazione infortuni: mentre, d'altra parte, la legge n. 903 del 1977 (art. 9 in particolare) non avrebbe espressamente modificato il regime delle quote integrative di rendita infortunistica.

In ogni caso, poi, sarebbe palesemente infondato l'assunto, che si evince dall'ordinanza, secondo cui ogni qualvolta intervenga un trattamento più favorevole debba necessariamente conseguirne l'incostituzionalità delle norme anteriori.

La difesa della signora Bagni ha presentato memoria con cui ribadisce le già rassegnate conclusioni.

Considerato in diritto

1. — Non sembra che l'eccezione di inammissibilità proposta dall'INAIL abbia fondamento.

In realtà, non può dirsi che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 77, secondo comma, d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, sia formulata in modo generico. Lamentando che la donna infortunata non possa ricevere, per l'epoca antecedente all'entrata in vigore della l. 9-12-1977 n. 903, quelle quote integrative della rendita infortunistica che le vengono corrisposte a far epoca dal 18 dicembre 1977, l'ordinanza ha correttamente messo in luce che la disparità di trattamento tra uomini e donne (che la legge citata ha eliminato da quel momento) permane però per il periodo precedente, fino ai limiti della prescrizione quinquennale: e ciò perchè l'INAIL eccitava la vigenza dell'art. 77, secondo co., del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, fino all'entrata in vigore della citata nuova legge. Secondo tale articolo, infatti, le quote integrative della rendita infortunistica dovevano essere corrisposte anche nel caso in cui l'infortunio fosse occorso ad una donna, semprechè, però, il coniuge versasse nelle condizioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 85 n. 1 della stessa legge: e cioè che la sua attitudine al lavoro fosse ridotta a meno di un terzo. Laddove al marito venivano corrisposte per il solo fatto che la moglie visse a suo carico, senza ulteriori condizioni.

Ebbene, tutto questo ad avviso del Pretore si pone in contrasto sia con il principio d'uguaglianza (art. 3 Cost.) sia con la parità fra coniugi nella famiglia (art. 29 Cost.). Non è, dunque, consistente la censura di genericità.

Nemmeno può essere accolto il secondo profilo di inammissibilità, secondo cui si sarebbe verificata *aberratio ictus* in quanto la condizione che non consente la corresponsione delle quote integrative non è posta dall'articolo impugnato ma dal successivo art. 85 della legge. Articolo che è stato abrogato dalla l. n. 903 del 1977, mentre la disciplina sarebbe ora contenuta nell'art. 12 della nuova legge. Ma l'assunto non è esatto, perchè è proprio il secondo comma dell'art. 77 impugnato che pone l'esclusione ove non ricorrano le condizioni descritte nell'art. 85 successivo: dove appare evidente che il rinvio all'art. 85 è ricettizio, e che quelle condizioni vanno lette come se fossero parte integrante dell'art. 77 che le recepisce interamente.

2. — Nel merito la questione è fondata.

È vero, infatti, come oppone l'INAIL, che le sentenze nn. 6 e 105 del 1980 di questa Corte hanno provveduto nei sensi ora richiesti dall'ordinanza in esame, ma in materia di pensioni d'invalidità e vecchiaia e, rispettivamente, di assegni familiari. Non sono, però, condivisibili le conseguenze che l'INAIL vorrebbe trarne. Secondo la difesa di quest'ultima, infatti, trattandosi in quei casi di assicurazioni gestite dall'INPS, i presupposti che regolano la particolare assicurazione infortuni sarebbero diversi. Non spiega, però, la difesa dell'Ente per quali ragioni quei differenti presupposti dovrebbero comportare la legittimità di una disuguaglianza fra i coniugi, tale da giustificare la disapplicazione dei principi costituzionali sanciti negli art.li 3 e 29 della Costituzione.

Ed è strano che si faccia riferimento all'art. 9 della nuova legge n. 903 del 1977 per escludere che la legge stessa abbia inteso modificare anche la speciale disciplina delle quote integrative di rendita infortunistica, quando dalla stessa ordinanza risulta che alla parte privata ricorrente proprio l'INAIL corrisponde le quote integrative a far epoca dal 18 dicembre 1977, giusto sulla base dell'art. 9 della l. 9 dicembre 1977 n. 903: nè la difesa dell'INAIL ha contestato questa affermazione, che rappresenta la premessa dell'ulteriore pretesa della ricorrente in ordine al periodo precedente.

In effetti, il punto non è in contestazione; tant'è vero che la questione sollevata dal Pretore riguarda soltanto il tempo che precede l'entrata in vigore della legge fino alla prescrizione. Evidentemente gli Uffici amministrativi dell'INAIL, come il Pretore nell'ordinanza, hanno dato all'art. 9 un'interpretazione estensiva in relazione alla voce «pensioni per familiari a carico», ricomprendendovi anche le rendite per infortunio sul lavoro.

D'altra parte, lo spirito generale della legge è quello di eliminare qualunque disparità di trattamento fra uomini e donne in materia di lavoro, e la nuova legge non si riferisce, perciò, soltanto agli istituti previdenziali ed assistenziali, ma anche a quelli delle assicurazioni contro gl'infortuni sul lavoro (cfr. art.li 10 e 12).

3. — Ciò chiarito, appare di tutta evidenza che gl'interventi operati dalla Corte con le precedenti sentenze per rendere applicabile la parità al marito superstite (quando sia venuta a morte la moglie assicurata) anche per il periodo precedente al decesso, devono ora essere estesi, nell'ambito della stessa *ratio*, anche alle quote integrative della rendita infortunistica, per il periodo precedente all'entrata in vigore della legge n. 903/1977.

Tale risultato non può essere ottenuto in altro modo se non dichiarando l'illegittimità dell'art. 77 nella parte impugnata, in modo da eliminare l'operatività per il tempo antecedente all'entrata in vigore della legge.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 77 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nella parte in cui dispone che, per quanto riguarda il coniuge, debbano ricorrere le condizioni di cui al secondo e terzo comma del n. 1 dell'art. 85 stessa legge.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C0756

N. 530

Sentenza 10-12 maggio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Espropriazione per pubblico interesse - Provincia autonoma di Bolzano - Determinazione dell'indennità di esproprio dovuta per terreni agricoli senza attitudine edificatoria - Carattere vincolante dei parametri valutativi predisposti dalla commissione provinciale - Illegittimità costituzionale parziale.

(Legge provinciale di Bolzano 20 agosto 1972, n. 15, art. 12, primo comma, così come sostituito dall'art. 5 della legge provinciale di Bolzano 22 maggio 1978, n. 23).

(Cost., artt. 24 e 42).

Espropriazione per pubblico interesse - Provincia autonoma di Bolzano - Determinazione dell'indennità di esproprio dovuta al coltivatore diverso dal proprietario per terreni a destinazione edificatoria su cui insista un'azienda agricola - Prevista corresponsione dell'indennizzo in detrazione a quello spettante al proprietario - Non fondatezza.

(Legge provinciale di Bolzano 20 agosto 1972, n. 15, art. 13, secondo comma, come sostituito dall'art. 5 della legge provinciale di Bolzano 22 maggio 1978, n. 23).

(Cost., artt. 3 e 42).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 12, primo comma, secondo periodo, e 13, secondo comma, della legge della Provincia di Bolzano 20 agosto 1972, n. 15 (Legge di riforma dell'edilizia abitativa), come sostituito dall'art. 5 della legge della Provincia di Bolzano 22 maggio 1978, n. 23 (Modifiche alla legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15) promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 22 dicembre 1982 dalla Corte di Cassazione sul ricorso proposto dal Comune di Malles contro Schopf Josef ed altra, iscritta al n. 438 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 301 dell'anno 1983;

2) ordinanza emessa il 29 aprile 1983 dalla Corte di Cassazione sul ricorso proposto dalla Provincia autonoma di Bolzano contro Mayrl Barbara, iscritta al n. 915 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica* n. 81 dell'anno 1984;

3) ordinanza emessa il 29 aprile 1983 dalla Corte di Cassazione sui ricorsi riuniti proposti dalla Provincia autonoma di Bolzano ed altro contro Thane Anton ed altri e da Riedl Karl ed altri contro la Provincia autonoma di Bolzano ed altro, iscritta al n. 1045 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica* n. 88 dell'anno 1984;

4) ordinanza emessa il 18 marzo 1986 dalla Corte d'Appello di Trento nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Wachtler Karl ed altro contro il Comune di San Candido ed altra, iscritta al n. 518 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica* n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1986;

Visti gli atti di costituzione della Provincia di Bolzano;

Udito nell'udienza pubblica del 9 marzo 1988 il Giudice relatore Ettore Gallo;

Uditi gli avvocati Mario Barbato e Sergio Panunzio per la Provincia autonoma di Bolzano.

Ritenuto in fatto

1. — La Corte di Cassazione con tre ordinanze, di cui una datata 22 dicembre 1982 e due datate 29 aprile 1983, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma primo, secondo periodo, della legge provinciale di Bolzano 20 agosto 1972, n. 15 (come sostituito dall'art. 5 della l. prov. Bolzano 22 maggio 1978, n. 23) in riferimento agli artt. 24 e 42 della Costituzione.

Premesso che la Corte d'Appello di Trento aveva determinato le indennità di espropriazione di alcuni fondi in relazione al valore venale dei beni e non ai parametri valutativi (cd. «tabelle», predisposte semestralmente da una Commissione) contenuti nella norma denunciata, la Corte di Cassazione osserva che, secondo la propria costante giurisprudenza (sent. n. 1158 del 1980), è certo il valore vincolante delle tabelle in questione, con la conseguenza che andrebbe disattesa la contraria tesi, secondo cui le cd. «tabelle» vincolerebbero unicamente l'organo amministrativo preposto alla determinazione della indennità, ma non anche il giudice ordinario, che sarebbe libero di quantificare l'indennità con riferimento al valore di mercato del bene.

Senonché la stessa Corte di Cassazione fa presente che, così interpretata, il dubbio di costituzionalità della legge in esame si pone in relazione agli articoli 24 e 42 Cost. Infatti, l'art. 12 della legge impugnata ancora la determinazione giudiziale dell'indennità ai valori minimi e massimi precostituiti dalla Commissione a tal fine istituita. Per tal modo, però, se tale disciplina non esclude in via generale la tutela dei diritti contro gli atti della Pubblica Amministrazione (art. 113 Cost.) in quanto il cittadino può agire in giudizio per far accertare se, nella determinazione amministrativa dell'indennità, quei minimi e massimi siano stati osservati essa, però, può risolversi in una limitazione del diritto di difesa in relazione al diritto sostanziale a ottenere una indennità che costituisca un serio ristoro: e ciò con riferimento al valore dei beni, sia per quanto riguarda le loro reali caratteristiche, sia in relazione alla loro reale destinazione economica.

2. — Le ordinanze sono state regolarmente notificate, comunicate e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*. Dinanzi alla Corte Costituzionale si è costituita la Provincia di Bolzano, rappresentata e difesa dall'avv. Mario Barbato, per chiedere che la questione venga dichiarata irrilevante o infondata.

Circa la prima richiesta, la difesa della provincia osserva che, ancorando la legge provinciale la stima delle aree al valore agricolo delle stesse, si sarebbe dovuto dimostrare che le aree in questione non avevano tale destinazione; circa la seconda, la difesa stessa sostiene la disapplicabilità da parte del giudice ordinario delle tabelle elaborate dalla Commissione.

3. — Essendo state le questioni fissate per la Camera di Consiglio del 30 ottobre 1984, la difesa della provincia presentava memoria in cui segnalava che la sentenza di questa Corte n. 231 del 1984, nel frattempo intervenuta, confermerebbe la validità del meccanismo predisposto dalla provincia per la stima delle aree a destinazione agricola.

Le cause venivano, perciò, rinviate a nuovo ruolo e rifissate per l'odierna udienza.

4. — La Corte d'Appello di Trento, con ordinanza 18 marzo 1986, sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma secondo, della legge prov. di Bolzano 20 agosto 1972, n. 15, (e successive modificazioni) per contrasto con gli artt. 3 e 42 della Costituzione.

Il giudice *a quo*, adito in opposizione alla stima dell'indennità dovuta agli affittuari di un terreno espropriato, riteneva non manifestamente infondato il contrasto tra la norma denunciata e gli invocati principi costituzionali, osservando che, a seguito della sentenza n. 231 del 1984 di questa Corte, il sistema di indennizzo al coltivatore, ancorato al valore agricolo del bene, prescinderebbe dalle sue reali caratteristiche e soprattutto dall'attitudine edificatoria dei terreni.

Peraltro, sempre secondo l'ordinanza, se si dovesse liquidare al coltivatore non proprietario un indennizzo ragguagliato al valore edificatorio dell'area ablata con gli stessi coefficienti di maggiorazione previsti dal comma secondo del citato art. 13, l'espropriante rimarrebbe assoggettato in molti casi ad un pagamento di gran lunga superiore all'effettivo valore del terreno. Infatti, l'indennizzo si moltiplica fino ad un massimo di 2,5 o 3 rispetto a quello dovuto al proprietario, a seconda della ubicazione dell'azienda agricola e della data iniziale del contratto agrario.

Da ciò deriverebbe la non manifesta infondatezza della questione di legittimità, stante il contrasto con gli artt. 3 e 42 della Costituzione.

Con l'art. 3 perché l'espropriante pagherebbe il giusto prezzo del terreno se il proprietario lo coltiva direttamente, mentre dovrebbe pagare un prezzo di gran lunga superiore se il medesimo terreno è coltivato da un terzo in forza di un contratto agrario. Nella seconda ipotesi, l'espropriante si troverebbe esposto ad una disparità di trattamento, non giustificata da un corrispondente vantaggio, e nonostante che la situazione oggettiva sia caratterizzata da elementi omogenei relativamente alle qualità dell'area ablata.

Ma il secondo comma del citato art. 13 sembrerebbe configgere anche con l'art. 42 della Costituzione, essendo inammissibile che la indennità di esproprio a carico dell'espropriante superi il valore venale del bene per una situazione estranea al suo intrinseco pregio.

Sarebbe da escludere, infine, che il proprietario espropriato abbia l'onere di soddisfare il diritto del coltivatore del fondo, poiché tale soluzione, per un verso, sarebbe incompatibile con il sistema introdotto dall'art. 17 della legge statale n. 865/1975, ripreso dal legislatore provinciale, e, per altro verso, condurrebbe ad un iniquo azzeramento o sensibile riduzione del serio ristoro a favore di uno dei soggetti del procedimento espropriativo.

5. — L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dinanzi alla Corte Costituzionale si è costituita la provincia di Bolzano che è parte nel giudizio *a quo*.

Muovendo dalla premessa che la Corte d'Appello abbia denunciato la legge provinciale nella parte in cui, a seguito della sentenza n. 231 del 1984, l'indennità dovuta al coltivatore dovrebbe essere ragguagliata al valore edificatorio del bene, se si tratta di un bene avente tale attitudine, la difesa rileva l'erroneità di tale impostazione.

Infatti la decisione n. 231/1984 sarebbe una sentenza di «accoglimento parziale», che si limita a decretare la non conformità alla Costituzione delle sole disposizioni relative alla triade: proprietario-atto ablativo-indennità.

Le stesse norme, peraltro, conserverebbero piena validità in relazione a situazioni diverse.

In tale contesto sono idonee a determinare il calcolo sia per l'indennizzo di aree espropriate prive di vocazione edificatoria, sia per quello spettante all'affittuario terzo coltivatore.

In quest'ultima situazione, in particolare, il criterio del valore agricolo non può in nessun caso ritenersi lesivo dei principi costituzionali invocati. Detto criterio, infatti, può essere correttamente utilizzato in questa sede, attesa la particolare natura del «ristoro» dovuto all'affittuario coltivatore, essendo del tutto irrilevante per questi l'aspetto della vocazione edificatoria del bene espropriato.

6. — Nella memoria successivamente presentata, la Provincia insiste per l'infondatezza della questione ribadendo le argomentazioni già esposte.

Aggiunge che deve essere mantenuto fermo il criterio che l'indennizzo spettante all'affittuario coltivatore diretto, vada posto in detrazione a quello spettante al proprietario anche nei casi in cui quest'ultimo sia stato stimato in base alla potenzialità edificatoria del bene.

In breve, l'ente espropriante dovrà procedere a due differenti metodi di calcolo per determinare l'indennità spettante ai diversi soggetti: quella a favore del proprietario va compiuta sulla base del valore edificabile del bene; quella a favore del coltivatore secondo il meccanismo previsto dagli artt. 12 e 13 l. prov.le n. 15/1972. In tal modo quest'ultimo indennizzo può tranquillamente continuare ad essere posto in detrazione a quello a favore del proprietario al quale, dopo la dichiarazione di incostituzionalità della norma (sentenza n. 231/1984), spetta in ogni caso un'indennità certamente superiore a quella originariamente prevista.

Considerato in diritto

1. — Le tre ordinanze della Corte di Cassazione sollevano la stessa questione, avente per oggetto l'art. 12, primo comma, secondo periodo, della legge della Provincia di Bolzano 20 agosto 1972, n. 15 riferita agli stessi parametri costituzionali, e i giudizi possono, pertanto, essere riuniti per essere decisi con unica sentenza.

2. — La questione sollevata dalle predette ordinanze è fondata. In esse si ricorda, infatti, che, con giurisprudenza costante e ormai consolidata, la Corte di Cassazione ha sempre attribuito valore vincolante, anche per il giudice, ai parametri valutativi (cosidette «tabelle»), predisposti semestralmente dalla Commissione provinciale ai fini della determinazione dell'indennità di espropriazione dei fondi situati nella Provincia di Bolzano. Ebbene, se così è, non può non riconoscersi — come le ordinanze prospettano — che da quel carattere vincolante può effettivamente derivare pregiudizio ai principi di cui agli artt. 24 e 42 Cost.

Il giudice, infatti, se costretto a non discostarsi dai parametri fissati dall'organo della pubblica amministrazione, ove questi non corrispondano a quel concetto di «serio ristoro» elaborato dalla giurisprudenza di questa Corte, sarebbe impossibilitato a ripristinare la legittimità di quei valori, lasciando così senza riparo l'offesa al principio di cui al terzo comma dell'art. 42 Cost.

D'altra parte, anche il diritto di difesa resterebbe compromesso da siffatta situazione, in quanto il cittadino sarebbe ammesso solo parzialmente a tutelare in giudizio il proprio diritto sostanziale, e cioè soltanto nei limiti in cui i parametri stessi sono stati male applicati alla specie. Ma un tale limite non è nell'art. 24 Cost., ed è anzi espressamente escluso dall'art. 113 Cost.

Del resto, la stessa Provincia di Bolzano ha riconosciuto nelle sue scritture la disapplicabilità, da parte del giudice ordinario, delle tabelle elaborate dalla Commissione. Né può interferire su tale giudizio la sentenza di questa Corte 13 luglio 1984 n. 231, sopravvenuta alle ordinanze *de quibus*, in quanto la pronunziata declaratoria d'illegittimità costituzionale dell'art. 12, primo comma, oggetto dell'attuale impugnazione, si riferiva esclusivamente — come chiaramente appare dal dispositivo — «al regime dell'indennità d'esproprio previsto per le aree comprese nel centro edificato, o altrimenti provviste...dell'attitudine edificatoria», ampliando principi peraltro già enunciati nella sentenza di questa Corte 30 gennaio 1980, n. 5 che alla rimettente era ben nota.

Nella specie, infatti, le ordinanze di rimessione si riferiscono, invece, a terreni agricoli senza attitudine edificatoria: e proprio per questo la questione è stata sollevata, nonostante i principi affermati dalla sentenza di questa Corte per ultimo citata.

Semmai deve dirsi che non è ben chiaro perché mai l'impugnazione sia riferita al secondo periodo del primo comma dell'art. 12, se per secondo periodo s'intende ciò che segue alla punteggiatura (punto) che conclude il primo periodo. Proprio il secondo periodo, infatti, è quello particolarmente colpito dalla sent. n. 231 del 1984. Forse più che al periodo ci si voleva riferire all'inciso, sta di fatto che tutta la motivazione è intesa a rimuovere il valore vincolante delle tabelle, per l'espropriazione di area quale terreno agricolo, e non sembra potersi dubitare che il disposto normativo che le concerne è quello che fa riferimento al «giudizio dell'ufficio tecnico provinciale», contenuto nel primo periodo.

In tal senso, perciò, deve intendersi rettificato l'evidente errore materiale, tenuto conto del preciso indirizzo della non equivoca motivazione delle ordinanze.

3. — Ben diversa, invece, è la questione sollevata dalla Corte d'Appello di Trento in ordine al successivo art. 13 della stessa legge provinciale di Bolzano, in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost.

Quella Corte era chiamata a decidere l'indennità da corrispondere, sia ai proprietari che agli affittuari, per l'esproprio di un'azienda agricola, sita in zona destinata all'edilizia abitativa agevolata del Comune di S. Candido.

La Corte d'Appello ha potuto determinare agevolmente l'indennità dovuta ai proprietari perché, dopo la dichiarata illegittimità costituzionale degli artt. 12, primo comma, 13, primo comma e 15, terzo comma, della legge prov. di Bolzano 20 agosto 1972 n. 15 (v. sent. Corte Cost. 13 luglio 1984 n. 231), afferma di aver potuto applicare il regime indennitario previsto dalla legislazione regionale del T.A.A., in virtù della competenza primaria in materia di esproprio ad essa riservata dallo Statuto.

La legislazione regionale, però, — secondo quanto sostiene la stessa ordinanza — non ha previsto alcuna forma d'indennizzo per fittavolo, colono o mezzadro che, trovandosi a coltivare il fondo, sieno costretti a lasciarlo a causa dell'esproprio: salvo l'ipotesi (che non è della specie) dei miglioramenti, che il proprietario stesso è tenuto ad indennizzare (nei limiti dell'indennizzo a sua volta percepito) a sensi dell'art. 35 l. reg. 17 maggio 1956 n. 7.

Ne consegue che per l'indennizzo agli affittuari non resterebbe che applicare il secondo comma dell'art. 12 della l. provinciale di Bolzano impugnata. Senonché, secondo i rilievi della Corte d'Appello, il predetto comma calcola l'indennizzo dovuto all'affittuario sulla base di un decimo dell'indennità di espropriazione (moltiplicata per gli anni di effettiva coltivazione del terreno) dovuta al proprietario, a sensi di quel primo comma dell'art. 12 della legge che la Corte Costituzionale ha, però, dichiarato illegittimo. Il secondo comma dell'art. 13 sarebbe, pertanto, rimasto privo di un razionale coordinamento con il criterio impostato sul valore effettivo dell'area espropriata, esponendo l'espropriante al rischio di dover pagare un prezzo di gran lunga superiore al valore venale del bene, qualora fosse costretto a liquidare anche al fittavolo un'indennità pari a quella da corrispondere al proprietario di un'area con attitudine edificatoria. E ciò in violazione sia dell'art. 42 Cost., perché l'indennizzo verrebbe a superare i limiti di «serio ristoro», sia dell'art. 3, perché verrebbe a verificarsi un irrazionale divario rispetto all'ipotesi in cui l'area sia coltivata direttamente dal proprietario; e ciò nonostante che la situazione oggettiva dell'area sia sempre la stessa.

4. — Ritiene tuttavia la Corte che la questione così proposta trovi già soluzione nella ricordata sentenza n. 231 del 1984. Questa decisione, infatti, ancorando le determinazioni del legislatore in materia di indennizzo al dato del reale valore del bene ha coerentemente chiarito, in motivazione ed in dispositivo, che la dichiarazione di illegittimità costituzionale degli artt. 12 e 13 della legge provinciale non si riferisce ai criteri in essi contenuti, quando l'area da espropriare abbia destinazione agricola.

In tal modo, nell'ipotesi (che ricorre nella specie) di area a destinazione edificatoria su cui insiste un'azienda agricola, il valore reale su cui commisurare l'indennizzo comprenderà la consistenza di quest'ultima. Tale consistenza, stante il permanente vigore dei criteri già detti, andrà calcolata in base ai parametri di maggiorazione del valore agricolo (idealmente considerato) contenuti negli artt. 12 e 13, con la conseguenza di corrispondere al coltivatore diverso dal proprietario quella parte di indennità prevista dal secondo comma dell'art. 13, in detrazione della maggiorazione stessa.

Così operando non si lede l'art. 42 della Costituzione, giacché l'indennizzo, fondato sul valore effettivo dell'area, non supera il serio ristoro previsto dal principio invocato né si viola il principio di eguaglianza, posto che la maggiorazione in parola va corrisposta anche nel caso di proprietario coltivatore diretto.

5. — Resta, infine, il punto concernente l'imputazione dell'onere di soddisfare il diritto del coltivatore del fondo.

Secondo l'ordinanza sarebbe escluso che sul proprietario espropriato possa ricadere quell'onere, perché porterebbe all'azzeramento del «serio ristoro» dominicale, determinando un'ulteriore incompatibilità costituzionale sia *ex art. 3* che *ex art. 42 Cost.*

Ma siffatto rilievo trova evidentemente fondamento nell'opinione del Giudice rimettente, più sopra lumeggiata, secondo cui anche all'affittuario dovrebbe spettare un'indennizzo in relazione all'attitudine edificatoria del fondo da lui coltivato.

Una volta, però, esclusa quella tesi, e ridotta l'indennità dell'affittuario al criterio del valore agricolo, quella preoccupazione non ha più ragion di essere, e dovrà darsi applicazione al secondo comma dell'art. 13 della legge che prevede la corresponsione dell'indennizzo all'affittuario in detrazione a quello spettante al proprietario.

Per tal modo l'espropriante pagherà un solo indennizzo ed ogni dubbio di costituzionalità resterà escluso.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, primo comma, della legge provinciale di Bolzano 20 agosto 1972 n. 15 (Legge di riforma dell'edilizia abitativa), così come sostituito dall'art. 5 della l. prov. Bolzano 22 maggio 1978 n. 23 nella parte in cui, limitatamente all'indennità d'esproprio da attribuirsi ai terreni agricoli senza attitudine edificatoria, si richiama al giusto prezzo, determinato in modo vincolante dall'ufficio tecnico provinciale, sulla base dei parametri fissati dalla Commissione provinciale.

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, secondo comma, della legge provinciale di Bolzano 20 agosto 1972, n. 15 (come sostituito dall'art. 5 della l. prov. di Bolzano 22 maggio 1978 n. 23) sollevata dalla Corte d'Appello di Trento, con ordinanza 18 marzo 1986 (n. 518/86 reg. ord) in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

83C0757

N. 531

Sentenza 10-12 maggio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza sociale Pubblici dipendenti - Liquidazione di trattamenti pensionistici - Pensionamento anticipato - Prevista commisurazione dell'indennità integrativa speciale agli anni di servizio effettivo utili al trattamento di quiescenza - Non fondatezza.

(D.-L. 29 gennaio 1983, n. 17, conv., con modif., nella legge 25 marzo 1983, n. 79, art. 10).

(Cost., artt. 36 e 38).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 10 del d.-l. 29 gennaio 1983, n. 17 («Misure per il contenimento del costo del lavoro e per favorire l'occupazione») convertito in legge 25 marzo 1983, n. 79 («Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, recante misure per il contenimento del costo del lavoro e per favorire l'occupazione»), promossi con n. 3 ordinanze emesse il 21 giugno 1984 dal Tribunale amministrativo regionale della Liguria sui ricorsi proposti da Trebino Graziana, Manfredi Giuseppina e Terzer Maria Rosa contro il Ministero del Tesoro ed altri, iscritte ai nn. 678, 679 e 680 del registro ordinanze 1985 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno 1986;

Visti l'atto di costituzione di Terzer Maria Rosa nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 12 gennaio 1988 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Udito, alla presenza dell'avv. Ludovico Villani, costituito fuori termine, l'Avvocato dello Stato Luigi Sicoralfi per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, con tre ordinanze in data 21 giugno 1984 — emesse nel corso di giudizi promossi avverso provvedimenti di liquidazione di trattamenti pensionistici, nei quali si faceva applicazione dell'art. 10 del d.-l. 29 gennaio 1983, n. 17 (conv. con modificazioni nella l. 25 marzo 1983, n. 79), — ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 36 e 38 Cost. e sotto il profilo dell'eccesso di potere legislativo, di tale art. 10 del D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, nella parte in cui dispone che al personale avente diritto all'indennità integrativa speciale, a partire dall'entrata in vigore di detto decreto, ove presenti domanda di pensionamento anticipato, la misura dell'indennità, da corrisondersi in aggiunta alla pensione, deve essere determinata in ragione di un quarantesimo, per ogni anno di servizio utile ai fini del trattamento di quiescenza, dell'importo dell'indennità stessa spettante al personale collocato in pensione con la massima anzianità di servizio.

La norma contrasterebbe con gli artt. 36 e 38 Cost. (cfr. n. 3) e, pur non disconoscendosi che rientra nella discrezionalità legislativa disciplinare con minor favore, rispetto alla disciplina previgente, il trattamento di quiescenza dei pubblici dipendenti, a seconda dell'anzianità maturata al momento delle dimissioni, nell'ordinanza di rimessione si rileva che le modificazioni normative debbono rispondere a criteri di ragionevolezza, dando luogo, altrimenti, ad eccesso di potere legislativo. La norma impugnata, secondo il giudice *a quo*, sarebbe censurabile anche sotto tale profilo, avendo operato una decurtazione così sensibile dell'indennità integrativa speciale, «da pregiudicare l'intero trattamento economico del dipendente» pensionatosi anticipatamente, ledendo anche il principio del divieto della *reformatio in peius* dei trattamenti retributivi e di quiescenza, nonché le legittime aspettative dei pubblici dipendenti.

Davanti a questa Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

L'Avvocatura generale dello Stato rileva al riguardo che, secondo quanto ha affermato questa Corte, il legislatore può legittimamente adeguare la retribuzione alle variazioni del costo della vita con interventi adottati di volta in volta, senza essere vincolato all'adozione di meccanismi automatici, i quali costituiscono uno dei possibili strumenti di attuazione dei precetti contenuti nell'art. 36 Cost. Pertanto, come non può negarsi al legislatore la facoltà di «desensibilizzare» o «rallentare» il detto meccanismo rivalutativo, ove ciò appaia rispondente a finalità d'ordine sociale, politico o economico di portata generale, a maggior ragione deve ritenersi razionale una disciplina che, in vista dell'identico fine di contenimento della spesa pubblica e di salvaguardia del potere di acquisto reale delle retribuzioni, operi sui trattamenti di fine rapporto.

Quanto agli altri profili prospettati dal giudice *a quo*, nelle note depositate si rileva che il richiamo all'art. 38 Cost. non è pertinente, poiché tale norma, secondo l'insegnamento di questa stessa Corte, non fornisce parametri atti a consentire la verifica della legittimità della disciplina delle retribuzioni degli impiegati e dei conseguenti trattamenti pensionistici. In ogni caso, la tutela da essa accordata al lavoratore, non esclude ma, al contrario, presuppone la discrezionalità del legislatore nell'apprestamento graduale dei mezzi necessari a renderla concreta: mezzi che debbono tener conto delle risorse finanziarie disponibili.

Si è costituita una delle parti dei giudizi *a quibus*, chiedendo la declaratoria d'illegittimità costituzionale delle norme impuginate.

Si è costituito anche lo SNALS-CONSAL — che aveva spiegato intervento adesivo dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Liguria dopo che questo aveva sospeso i giudizi e rimesso gli atti alla Corte costituzionale — chiedendo declaratoria d'illegittimità costituzionale della normativa impugnata.

Considerato in diritto

2. — In via pregiudiziale va dichiarata l'inammissibilità della costituzione dello SNALS-CONSAL, intervenuto davanti al Tribunale amministrativo regionale della Liguria dopo che erano state depositate, in data 21 giugno 1984, le tre ordinanze di rimessione degli atti alla Corte costituzionale ed i relativi giudizi erano stati sospesi.

Infatti, come è stato ripetutamente affermato da questa Corte (Sentenze 7 aprile 1988, n. 412; 25 febbraio 1988, n. 220), nei giudizi di legittimità costituzionale in via incidentale, sono legittimate a costituirsi dinanzi alla Corte costituzionale soltanto le parti del giudizio *a quo che*, al momento del deposito (o della lettura in dibattimento dell'ordinanza di rimessione), avevano tale qualifica.

Poiché lo SNALS-CONSAL si è costituito davanti al Tribunale amministrativo regionale della Liguria dopo il deposito dell'ordinanza di rimessione, la costituzione dello SNALS-CONSAL è inammissibile.

Va, poi, dichiarata l'irricevibilità della costituzione dell'altra parte privata (Terzer Maria Rosa), perché avvenuta dopo il decorso del termine previsto dall'art. 25 della l. n. 87 del 1953 e 3 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Infatti la costituzione è avvenuta il 6 maggio 1986, mentre l'ordinanza era stata notificata il 2 aprile 1985 e pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 26 febbraio 1986.

3. — Il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria ha sollevato questione di legittimità costituzionale — in riferimento agli artt. 36 e 38 della Costituzione e sotto il profilo dell'«eccesso di potere legislativo» — dell'art. 10 del d.-l. 29 gennaio 1983, n. 17, conv. nella l. 25 marzo 1983, n. 79. Tale norma è censurata nella parte in cui dispone che, a partire dalla sua entrata in vigore, per il personale avente diritto all'indennità integrativa speciale, il quale presenti domanda di pensionamento anticipato, la misura dell'indennità, da corrispondersi in aggiunta alla pensione, deve essere determinata in ragione di un quarantesimo, per ogni anno di servizio, dell'importo dell'indennità stessa spettante al personale collocato in pensione con la massima anzianità di servizio.

Secondo il giudice *a quo* la norma impugnata contrasterebbe con gli artt. 36 e 38 della Costituzione, perché il trattamento di quiescenza è proiezione di quello di attività ed, essendo l'indennità integrativa speciale strumento di attuazione delle garanzie previste da tali articoli, la sua riduzione lederebbe i precetti in essi contenuti. Inoltre, la norma impugnata opererebbe una decurtazione così sensibile dell'indennità integrativa speciale da rivelarsi irrazionale, violando il principio del divieto di *reformatio in peius* dei trattamenti retributivi e di quiescenza, nonché le legittime aspettative dei pubblici dipendenti.

La questione non è fondata.

4. — L'art. 10 del d.-l. n. 17 del 1983, nel testo originario, prevedeva che per il personale avente diritto all'indennità integrativa speciale, il quale cessasse dal servizio a partire dalla entrata in vigore di tale norma, la misura dell'indennità stessa, da corrispondere in aggiunta alla pensione, fosse determinata in ragione di un quarantesimo per ogni anno di servizio utile ai fini del trattamento di quiescenza e che le variazioni dell'indennità integrativa speciale dovessero essere determinate, per il futuro, in detta misura, per la generalità del personale in quiescenza. Tale sistema di computo dell'indennità integrativa era (ed è) destinata a cessare dalla data del raggiungimento dell'età di pensionamento da parte del titolare della pensione, ovvero dalla data di decorrenza della pensione di riversibilità in favore dei superstiti.

La *ratio* della disposizione — più estesa e rigorosa di quella approvata in sede di conversione del decreto-legge — era identificata nella relazione ministeriale alla Camera dei deputati nell'opportunità di correlare l'importo dell'indennità integrativa «all'anzianità di servizio, come previsto per il trattamento pensionistico fondamentale», così da evitare che il personale cessato dal servizio con anzianità minima o inferiore a quella massima, venisse a percepire lo stesso importo spettante al personale provvisto di quest'ultima anzianità.

Il testo originario fu emendato dalla Commissione lavoro, che limitò la disposizione dell'art. 10 ai soli casi di cessazione dal servizio a domanda ed eliminò la sua operatività — per gli aumenti dell'indennità integrativa successivi alla sua entrata in vigore — anche riguardo al personale già in quiescenza.

In tal modo la *ratio* originaria fu in parte corretta e la norma fu diretta unicamente a disincentivare il ricorso ai pensionamenti anticipati. Come è affermato nella relazione al Senato (in conformità, all'avviso espresso dal relatore alla Camera dei deputati), si tendeva così a limitare gli abusi determinati dalla «perversione» del meccanismo risultante dal cumulo della pensione con l'indennità integrativa speciale. Tale meccanismo aveva reso possibile, attraverso il pensionamento a domanda, il conseguimento di una pensione in ammontare quasi pari al massimo soltanto dopo pochi anni di servizio a percettori in età ancora giovanile.

La disposizione impugnata non è, pertanto, applicabile nei casi di cessazione dal servizio per ragioni indipendenti dalla volontà del pubblico dipendente, né ai pensionamenti già in atto, qualunque ne sia stata la ragione. È dovuto in ogni caso al personale un emolumento pari all'indennità integrativa speciale spettante per effetto del decreto del Ministro per il tesoro 22 novembre 1982 (art. 10, secondo comma). La differenza dell'importo su detto e quello che sarebbe spettato in proporzione dell'anzianità di servizio utile ai fini pensionistici, è corrisposto a titolo di assegno personale riassorbibile in occasione delle successive variazioni dell'indennità (art. 10, comma terzo).

5. — Questa Corte ha affermato (Sentenza 13 marzo 1986, n. 26) che la determinazione della base retributiva, utile ai fini del trattamento di quiescenza, appartiene alla discrezionalità del legislatore e che l'art. 36 Cost. estende l'ambito della sua tutela tanto alla retribuzione corrisposta nel corso del rapporto di lavoro quanto a quella differita alla cessazione di tale rapporto e attribuita sotto forma di trattamento pensionistico (Corte cost. 26 luglio 1979, n. 83; 10 ottobre 1983, n. 302). È devoluto a tale discrezionalità disporre in merito ai modi e alla misura del trattamento (sentt. 7 luglio 1976, n. 151; 23 luglio 1974, n. 251).

Parimenti, in riferimento all'art. 38 Cost., questa Corte ha affermato che appartiene alla sfera legislativa la determinazione dell'ammontare delle prestazioni previdenziali e delle loro variazioni, attraverso una congrua valutazione che contemperi le esigenze di vita dei lavoratori, che ne sono beneficiari, e le disponibilità finanziarie (sentt. 7 luglio 1986, n. 173; 22 novembre 1985, n. 300; 10 novembre 1982, n. 180).

Quanto poi al meccanismo di (parziale) indicizzazione delle retribuzioni, attraverso l'indennità integrativa speciale e l'indennità di contingenza, spetta del pari al legislatore adeguare le retribuzioni alle variazioni del costo della vita attraverso tali meccanismi ovvero con interventi adottati di volta in volta; (sentenze 7 febbraio 1985, n. 34 e 14 aprile 1980, n. 43).

La disposizione impugnata — che non incide sui trattamenti di quiescenza in atto e non lede perciò diritti quesiti — non travalica i limiti di detta discrezionalità, ma, anzi, introduce un elemento di razionalizzazione nel sistema pensionistico. Tale sistema diventa, all'opposto, sperequato ove la pensione sia costituita da un trattamento di base inferiore a quello erogato a titolo di indennità integrativa speciale. Attribuendo a tutti i pensionati la stessa indennità integrativa e rapportando il solo trattamento di base agli anni di servizio, si realizzerebbe, infatti, una situazione ingiustificatamente vantaggiosa in caso di pensionamento anticipato.

Il legislatore, con l'impugnato art. 10, nel testo modificato in sede di conversione del d.-l. n. 17 del 1983, ha avuto cura, facendo buon uso della sua discrezionalità, di assicurare il su detto trattamento in tutti i casi in cui il pensionamento anticipato avvenga per cause indipendenti dalla volontà del dipendente. Lo ha variato invece, riducendo l'indennità integrativa e rapportandola agli anni di servizio prestato, ove il pensionamento avvenga «a domanda»; per effetto, quindi, di una scelta volontaria, dalla quale deriva la cessazione anticipata della prestazione dell'attività lavorativa. Non si commette, in tal guisa, eccesso di potere legislativo, non esorbitandosi in alcun modo dalla finalità specifica, prefissata dal legislatore, anzi realizzandola in modo completo ed organico. Invero, in relazione al fine normativamente perseguito dall'indennità integrativa speciale, questa viene opportunamente ragguagliata all'entità del lavoro prestato. Con riguardo al trattamento che la disciplina attribuisce ai dipendenti che abbiano prestato, per un più ampio periodo di tempo, attività di lavoro, si sancisce il principio che essi hanno titolo alla maggior entità della corresponsione proprio con riguardo alla maggiore quantità di lavoro prestato. Di conseguenza, la legge, lungi dal realizzare una differenziata ed ingiustificabile, e perciò arbitraria, sperequazione tra le due categorie, adegua le sue norme proprio alle diverse posizioni secondo una razionale visione e un buon governo di tali diversità.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 del d.-l. 29 gennaio 1983, n. 17 («Misure per il contenimento del costo del lavoro e per favorire l'occupazione») conv. con modificazioni nella l. 25 marzo 1983, n. 79, sollevata con le ordinanze indicate in epigrafe (r.o. n. 678, 679 e 680 del 1985) del Tribunale amministrativo regionale della Liguria, in riferimento agli artt. 36 e 38 Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C0758

N. 532

Sentenza 10-12 maggio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Provincia autonoma di Bolzano - Enti di gestione delle aziende termali ed altri - Competenze provinciali - sottrazione di attribuzioni in materia finanziaria, di assistenza e beneficenza e ricreativa - Inammissibilità - Non fondatezza.

(D.-L. 18 agosto 1978, n. 481, art. 1-*sexies*, primo e nono comma; art. 1-*quinquies*, terzo e quarto comma, lett. *b*) e *c*), e art. 1-*decies*, come modificati dalla legge di conversione 21 ottobre 1978, n. 641).

(Statuto spec. T.-A.A., artt. 8 n. 25, 9 n. 11, 8 n. 14, e 68; d.P.R. 28 marzo 1975, n. 469, art. 6; d.P.R. 28 marzo 1975, n. 475, art. 4).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 21 ottobre 1978, n. 641, e specificamente degli artt. 1 *quinquies*, *sexies* e *decies*, concernente fissazione al 1° gennaio 1979 del termine previsto dall'art. 113, comma decimo, d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, per la cessazione di ogni contribuzione, finanziamento o sovvenzione a favore degli enti di cui alla tabella *B* del medesimo decreto, nonché norme di salvaguardia del patrimonio degli stessi enti, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e della disciolta Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali, promosso con ricorso della Provincia autonoma di Bolzano, notificato il 23 novembre 1978, depositato in Cancelleria il 29 novembre successivo ed iscritto al n. 33 del registro ricorsi 1978;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 marzo 1988 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;

Uditi l'Avvocato Sergio Panunzio per la Provincia autonoma di Bolzano e l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso notificato il 23 novembre 1978 la Provincia di Bolzano ha proposto questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 *quinquies*, 1 *sexies*, 1 *decies* della legge 21 ottobre 1978, n. 641, di conversione del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, recante norme integrative della disciplina degli enti di cui all'art. 113 d.P.R. 616/1977, nel presupposto denegato o indubiato della sua applicabilità ad essa provincia di Bolzano.

L'art. 1 *quinquies*, in particolare, in quanto prevede la soppressione dell'E.A.G.A.T. (Ente autonomo di gestione delle aziende termali) ed il trasferimento delle relative partecipazioni all'E.F.I.M. (Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera) — in cui saranno inquadrati società e stabilimenti di imbottigliamento delle acque minerali, già inquadrati nell'E.A.G.A.T. — risulterebbe lesivo delle competenze esclusive della provincia ricorrente in tema di acque minerali e termali (art. 8, n. 14, Statuto speciale) e sottrarrebbe al suo patrimonio beni che, ai sensi dell'art. 68 del medesimo Statuto speciale, dovrebbero essere ad essa trasferiti. Argomenta al riguardo la provincia che con precedente decreto presidenziale (d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115, art. 12) erano state ad essa trasferite le analoghe partecipazioni della società «SALVAR» ed ancora prima, le aziende termali di Levico e Roncegno (d.P.R. 15 novembre 1952, n. 3599) e che il trasferimento del pacchetto azionario è una modalità di trasferimento dei beni (acque termali).

Il detto art. 1 *quinquies*, per il fatto di prevedere, in riferimento a previsione da parte della legge di riforma sanitaria, l'ulteriore devoluzione dei beni inerenti alla gestione delle acque termali agli enti locali, violerebbe le competenze provinciali in ordine alla (soltanto possibile) delega delle sue funzioni ai Comuni (art. 18 cpv. Statuto).

L'art. 1 *sexies*, facendo salvo il disposto dell'art. 119 d.P.R. 616/1977, che prevede, per le Regioni a Statuto speciale, un ufficio stralcio degli enti di cui all'art. 113 del medesimo d.P.R., fino a diversa disposizione delle norme attuative dei relativi statuti, non risulterebbe in nessun modo applicabile alla provincia ricorrente; e, tuttavia, ove si ritenesse diversamente, prevedendo la ripartizione tra le Regioni dei patrimoni dell'O.N.P.I. (Opera nazionale pensionati di Italia), dell'E.N.A.O.L.I. (Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani) e dell'E.N.A.L. (Ente nazionale assistenza lavoratori), e fra i comuni delle entrate di quest'ultimo ente violerebbe le competenze provinciali, così come determinate con d.P.R. 28 marzo 1975, n. 475 ed esercitate con successiva legge provinciale 20 giugno 1978, n. 29, in relazione all'E.N.A.L., e così come determinate con d.P.R. 28 marzo 1975, n. 469 in relazione agli altri enti.

La provincia, infatti, con legge menzionata avrebbe già assunto i compiti ed acquisito il patrimonio dell'E.N.A.L.; il d.P.R. n. 469 del 1975, d'altra parte, prevede (art. 6) che spetti alla provincia disporre la cessazione degli enti nazionali e sovraprovinciali operanti nel settore dell'assistenza e beneficenza (su cui la provincia medesima gode di competenza esclusiva: art. 8, n. 25, Statuto speciale) e fra questi enti dovrebbero esser ricompresi l'O.N.P.I. e l'E.N.A.O.L.I.

Illegittima sarebbe poi la sottrazione alla provincia dei proventi dell'Enalotto, da considerare parte integrante dell'E.N.A.L. e ricompresi nel trasferimento operato con la menzionata legge provinciale n. 29 del 1978. Ciò violerebbe anche le attribuzioni provinciali in materia finanziaria (art. 78 dello Statuto speciale).

Tale art. 1 *sexies*, infine, prevedendo la devoluzione ulteriore ai Comuni del patrimonio dei detti enti violerebbe le competenze organizzative della provincia autonoma (art. 18, secondo comma, Statuto speciale).

L'art. 1 *decies*, stabilendo che l'assegno di incollocabilità di cui all'art. 180 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, venga erogato, a partire dal primo aprile 1979, dall'I.N.A.I.L. (Istituto nazionale degli infortuni sul lavoro), anziché dall'A.N.M.I.L. (Associazione nazionale fra mutilati e invalidi del lavoro), violerebbe le competenze provinciali in materia di assistenza e beneficenza, così come attribuite dall'art. 8, n. 25 dello Statuto speciale e trasferite dall'art. 6 del d.P.R. n. 469 del 1975, menzionato,

2. — Si costituiva il Presidente del Consiglio dei ministri contestando le deduzioni di parte ricorrente. Il trasferimento delle partecipazioni azionarie dell'E.A.G.A.T. innanzi tutto, non comportando trasferimento di competenze amministrative, ai sensi dell'art. 113 del d.P.R. n. 616/1977, risulterebbe estraneo alla materia degli enti pubblici e, dunque, nessun limite territoriale, in favore delle regioni a Statuto speciale, potrebbe essere invocato. Altra cosa, d'altra parte, sarebbe il trasferimento dallo Stato alle Regioni dei diritti pubblici sui beni patrimoniali indisponibili concernenti le acque minerali e termali e gli impianti relativi ed altra il trasferimento dei diritti e del patrimonio del concessionario, la cui attività di imbottigliamento delle acque minerali avrebbe carattere meramente commerciale. L'art. 68 dello Statuto speciale prevederebbe, del resto, il trasferimento dallo Stato alla provincia autonoma dei soli diritti demaniali e patrimoniali di natura immobiliare, mentre si trasferirebbero alla provincia tutti i diritti, anche di carattere mobiliare, della Regione; le partecipazioni azionarie in società di natura privata, d'altra parte, avrebbero carattere chiaramente non immobiliare. L'avvenuto trasferimento dei compensi relativi alle acque termali dovrebbe dunque aver soddisfatto tutte le legittime pretese della provincia autonoma, mentre ogni pretesa al trasferimento di diritti di natura mobiliare, configurabile nei confronti della Regione (e da questo punto di vista risulterebbe spiegato l'avvenuto trasferimento del pacchetto azionario della società Salvar, menzionato da parte ricorrente), risulterebbe destituita di fondamento nei confronti dello Stato.

Lo Stato concorda circa l'inapplicabilità alla provincia autonoma dell'art. 1 *sexies* della legge n. 641 del 1978, nel senso che il trasferimento alla provincia di Bolzano delle competenze di enti che svolgono attività di assistenza e beneficenza (come l'O.N.P.I. e l'E.N.A.O.L.I.) e ricreativa (come l'E.N.A.L.) risulterebbe disciplinato dal d.P.R. n. 469 (art. 6) e 475 (art. 4) del 1975; tuttavia anche ai sensi di tale specifica normativa risulterebbe escluso dal trasferimento il concorso gestito dall'Enalotto, che non rientra nelle finalità specifiche dell'E.N.A.L. ma veniva da questo gestito per conto del Ministro delle Finanze, in base a convenzione del 6 marzo 1975, approvata con decreto del 26 marzo stesso anno.

Per motivi analoghi dovrebbe ritenersi infondata ogni censura relativa all'art. 1 *decies* della menzionata legge n. 641 del 1978.

Considerato in diritto

1. — La Provincia di Bolzano propone questione di legittimità costituzionale in via principale degli artt. 1 *quinquies*, 1 *sexies*, 1 *decies* della legge 21 ottobre 1978, n. 641, di conversione del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, per violazione degli artt. 8, nn. 14 e 25, 18, 68, 78 dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige, oltreché delle relative norme di attuazione in materia di «assistenza e beneficenza» (d.P.R. 28 marzo 1975, n. 469) e di attività ricreative (d.P.R. 28 marzo 1975, n. 475).

La legge n. 641 del 1978 non dovrebbe essere applicabile, secondo l'assunto della provincia ricorrente, alle Regioni a Statuto speciale e dunque neppure dovrebbe interferire con le competenze provinciali; ciò avuto riguardo al suo carattere generale di legge (di conversione di decreto legge) recante proroga del termine previsto dall'art. 113 del d.P.R. n. 616 del 1977 e, dunque, di legge che, in qualche modo, accede ad atto normativo concernente le Regioni a Statuto ordinario, e avuto altresì riguardo al richiamo, contenuto nell'art. 1 *sexies*, dell'art. 119 del detto d.P.R. n. 616 del 1977 che, per le Regioni ad autonomia differenziata, prevede il funzionamento di un ufficio-stralcio degli enti da sottoporre al procedimento di «regionalizzazione», fino a diversa disposizione della legge o delle norme di attuazione degli statuti speciali.

Per l'ipotesi che la legge sia ritenuta, invece, applicabile alla provincia ricorrente, sono censurate le seguenti norme:

a) l'art. 1 *quinquies* perché, prevedendo il trasferimento del pacchetto azionario dell'E.A.G.A.T. (Ente autonomo di gestione delle aziende termali, istituito con d.P.R. 7 maggio 1958, n. 576, ed investito, con legge 21 giugno 1960, n. 649, della titolarità delle partecipazioni azionarie anche di società aventi per oggetto lo sfruttamento di acque minerali ed attività connesse), all'E.F.I.M. (Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera) con inquadramento in tale secondo ente anche delle società e stabilimenti di imbottigliamento delle acque minerali, prima inquadrati nell'E.A.G.A.T., violerebbe le competenze esclusive della provincia di Bolzano in materia di acque minerali e termali (art. 8, n. 14, dello Statuto speciale). Alla provincia stessa, invece, dovrebbe essere trasferito il pacchetto azionario dell'E.A.G.A.T., come del resto tutti i diritti demaniali e patrimoniali dello Stato in corrispondenza delle materie attribuite alla competenza provinciale (art. 68 dello Statuto speciale);

b) ancora l'art. 1 *quinquies*, ultimo comma, lett. c), perché, prevedendo il trasferimento alle Regioni delle attività, pertinenze, personale delle aziende termali, ivi comprese le attività ed i patrimoni alberghieri, con il vincolo di ulteriore destinazione agli enti locali, violerebbe le competenze della provincia nei rapporti con questi (art. 18, cpv., dello Statuto speciale);

c) l'art. 1 *sexies*, comma primo, perché, prevedendo il trasferimento alle Regioni del patrimonio dell'O.N.P.I. e dell'E.N.A.O.L.I., violerebbe le competenze della Provincia di Bolzano in materia di assistenza e beneficenza (art. 8, n. 25, dello Statuto speciale), così come trasferite con d.P.R. 28 marzo 1975, n. 469, che attribuisce alla provincia stessa (art. 6) il potere di disporre la cessazione dell'attività degli enti nazionali e sovranazionali operanti nel settore; perché, prevedendo il trasferimento alla Regione del patrimonio dell'E.N.A.L., violerebbe le competenze provinciali in tema di attività ricreativa (art. 9, n. 11, dello Statuto speciale), così come trasferite con il d.P.R. 28 marzo 1975, n. 475, che, analogamente, attribuisce alla Provincia (art. 4) il potere di disporre sulla acquisizione dei patrimoni degli enti che operano nel settore, potere esercitato con legge provinciale 20 giugno 1978, n. 29, che ha disposto l'effettiva acquisizione delle attività e dei beni e perché, prevedendo come destinatari ultimi del trasferimento dei beni dell'O.N.P.I., dell'E.N.A.L. e dell'E.N.A.O.L.I. agli enti locali, violerebbe le competenze della provincia in materia di rapporti con questi (art. 18, cpv. dello Statuto speciale);

d) ancora l'art. 1 *sexies*, comma nono, perché, ripartendo fra i Comuni le entrate dell'E.N.A.L. e riservando allo Stato i proventi dell'Enalotto, violerebbe le competenze provinciali in materia di attività ricreative, trasferite senza restrizioni con il detto d.P.R. n. 475 del 1975, oltreché le attribuzioni provinciali in materia finanziaria (art. 78 dello Statuto speciale);

e) l'art. 1 *decies* della legge n. 641 del 1978, perché, prevedendo che l'assegno d'incollocabilità, prima erogato dall'A.N.M.I.L. (art. 180 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124), venga erogato dall'I.N.A.I.L., anziché dalla provincia, violerebbe le competenze esclusive di questa in tema di assistenza e beneficenza (art. 8, n. 25, dello Statuto speciale).

2. — La legge 21 ottobre 1978, n. 641 converte, con modificazioni, il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, di proroga del termine previsto dall'art. 113 del d.P.R. n. 616 del 1977 per la cessazione di ogni contribuzione, finanziamento e sovvenzione agli enti di cui all'allegata tabella B. La legge, peraltro, non si limita alla pura conversione, ma contiene (sotto forma di articoli aggiuntivi) un insieme di norme nuove rispetto a quanto dispone il decreto legge convertito.

Deve, anzitutto, ritenersi, stante il richiamo fatto dall'art. 1 *sexies* all'art. 119 del d.P.R. n. 616 del 1977, concernente il funzionamento di «uffici stralcio» per l'esercizio delle funzioni degli enti pubblici trasferiti, che la nuova normativa si riferisce anche alle Regioni a Statuto speciale e che i precetti di cui essa si compone sono applicabili alle medesime, salvo che sia specificamente disposto in senso contrario (cfr., del resto, sentenze di questa Corte nn. 31/1983; 219/1984; 165/1986; 51/1987).

Specificamente in senso contrario dispone, appunto, l'art. 1 *sexies*, primo comma, il quale, ribadendo la regola enunciata per le Regioni a Statuto speciale dall'art. 119 del d.P.R. n. 616 del 1977, esclude la propria operatività per quanto concerne il trasferimento del patrimonio dell'O.N.P.I., dell'E.N.A.O.L.I. e dell'E.N.A.L. nei confronti della Provincia di Bolzano. La questione relativa all'art. 1 *sexies*, primo comma, è pertanto inammissibile. Analoghe ragioni d'inammissibilità, stante la correlazione fra trasferimento delle funzioni, devoluzione del patrimonio ed attribuzione delle entrate, valgono per la questione relativa alla prima parte del comma nono dello stesso art. 1 *sexies*, che prevede la ripartizione fra i Comuni delle entrate dell'E.N.A.L. (non, invece, per la questione relativa alla parte del medesimo comma nono che concerne la riserva allo Stato dei proventi dell'Enalotto su cui vedi, *infra*, n. 5).

3. — Per quanto concerne il trasferimento all'E.F.I.M. del pacchetto azionario dell'E.A.G.A.T., nonché delle attività e degli stabilimenti di imbottigliamento delle acque minerali (commi terzo e quarto dell'art. 1 *quinquies* del decreto-legge n. 481 del 1978, così come convertito nella legge n. 641 del 1978) la questione non è fondata.

Il terzo comma dell'art. 1 *quinquies* citato riserva all'E.F.I.M. le partecipazioni azionarie delle società prima «inquadrate» nell'E.A.G.A.T.. Il quarto comma del medesimo articolo, nel testo risultante dopo le modifiche introdotte in sede di conversione, provvede (lett. c) a trasferire alle Regioni «attività, patrimoni, pertinenze e personale delle aziende termali, ivi comprese le attività ed i patrimoni alberghieri»; mentre nella precedente lett. b) prevede l'inquadramento nell'E.F.I.M. «delle società e stabilimenti di imbottigliamento delle acque minerali, già inquadrati nell'E.A.G.A.T.».

Si determina così un trasferimento delle aziende termali, prima inquadrata nell'E.A.G.A.T., comprendendosi in esso anche elementi accessori (quali sono i patrimoni alberghieri). Ciò in aggiunta al trasferimento già avvenuto in favore della Provincia di Bolzano del bene pubblico «acque termale» e delle relative funzioni (art. 4 d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115).

Per quel che riguarda le acque minerali la normativa di cui si tratta non contiene ulteriori trasferimenti, mentre è chiaro che la provincia di Bolzano continua ad essere titolare del bene pubblico «acque minerali» — ad essa trasferito, con le relative funzioni, congiuntamente alle acque termali e alle funzioni relative a queste ultime, dal detto art. 4 del d.P.R. n. 115 del 1973 — in attuazione degli artt. 8, n. 14, 68 e 108 dello Statuto speciale.

Ora le pretese che la provincia autonoma può vantare in relazione alle sue competenze in materia non possono estendersi alle partecipazioni azionarie delle società concessionarie dello sfruttamento delle acque minerali e termali prima «inquadrate» nell'E.A.G.A.T., partecipazioni che sono cosa ben diversa dalla titolarità del bene pubblico «acque minerali e termali» e dalle relative funzioni amministrative.

Analoghe ragioni valgono ad escludere che le pretese statutarie della Provincia di Bolzano possano estendersi alle «società e stabilimenti di imbottigliamento delle acque minerali», già «inquadrate» nell'E.A.G.A.T. (art. 1 *quinquies*, comma quarto, lett. *b*), perché anche tali complessi o elementi aziendali, attinenti ad un'attività connessa allo sfruttamento delle acque minerali, sono cosa diversa dal bene pubblico «acque minerali» e dalle relative funzioni amministrative.

4. — Non è fondata la questione relativa alla lett. *c*) del quarto comma dell'art. 1 *quinquies* della legge n. 641 del 1978, nella parte in cui prevede la devoluzione agli enti locali delle aziende termali, vale a dire dei complessi aziendali predisposti all'uso delle acque termali, secondo la legge di riforma sanitaria (cfr. art. 36, comma quarto, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con cui tali aziende termali sono dichiarate presidi e servizi delle unità sanitarie locali).

Infatti tale devoluzione, da un lato, non priva la Provincia del bene pubblico «acque termali», dall'altro non preclude alla medesima l'esercizio delle sue potestà legislative e amministrative in materia, ma al più pone indirettamente alle dette potestà il solo limite — da ritenere essenziale alla realizzazione della riforma economico-sociale sanitaria — della destinazione del bene termale alla tutela della salute.

5. — Non è fondata la questione di legittimità costituzionale del comma nono dell'art. 1 *sexies*, per la parte che riserva al Tesoro i proventi dell'Enalotto; si tratta, infatti, di «concorso-pronostici» (facente capo al Ministero delle Finanze e gestito attraverso l'E.N.A.L., ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, secondo la disciplina data dal decreto del Ministro delle Finanze del 29 ottobre 1957 e successive modificazioni) estraneo alla materia delle attività ricreative ed, a maggior ragione, delle attività assistenziali, e avente, inoltre, carattere nazionale (in quanto comporta una scommessa relativa ai numeri del lotto estratti su tutte le ruote locali).

6. — Non è fondata, infine, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 *decies*, comma primo, della legge n. 641 del 1978, che prevede sia erogato dall'I.N.A.I.L. l'assegno di incollocabilità di cui all'art. 180 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, fino a quel momento erogato dall'A.N.M.I.L.

Si tratta, infatti, di prestazione che presuppone un rapporto assicurativo con l'I.N.A.I.L. e si inserisce, come elemento accessorio ed eventuale, in un rapporto di previdenza; data la sua stretta connessione con la materia previdenziale deve ritenersi estranea alla materia «assistenza e beneficenza» attribuita alla Provincia di Bolzano ai sensi dell'art. 8, n. 25, dello Statuto speciale e trasferita con d.P.R. n. 469 del 1975 (cfr. sent. di questa Corte n. 174 del 1981 per considerazioni che, toccando anche l'art. 38 della Costituzione, non possono essere prive di valore per le regioni a Statuto speciale e per le province autonome).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 sexies, primo comma, del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481 (Fissazione al 1° gennaio 1979 del termine previsto dall'art. 113, decimo comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, per la cessazione di ogni contribuzione, finanziamento o sovvenzione a favore degli enti di cui alla tabella B del medesimo decreto, nonché norme di salvaguardia del patrimonio degli stessi enti, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e della disciolta Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali), nel testo modificato dalla legge di conversione 21 ottobre 1978, n. 641; nonché dello stesso art. 1 sexies, comma nono, nella parte che riguarda il riparto fra i Comuni delle entrate dell'E.N.A.L.; questioni proposte dalla Provincia di Bolzano per violazione degli artt. 8, n. 25, e 9, n. 11, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, e degli artt. 6 del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 469 e 4 del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 475, di attuazione dello Statuto;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 quinquies, comma terzo, del menzionato decreto-legge n. 481 del 1978, nel testo modificato dalla legge di conversione n. 641 del 1978, proposta dalla Provincia di Bolzano per violazione degli artt. 8, n. 14, e 68 dello Statuto speciale;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 quinquies, comma quarto, lett. b), del menzionato decreto-legge n. 481 del 1978, nel testo modificato dalla legge di conversione n. 641 del 1978, proposta dalla Provincia di Bolzano per violazione degli artt. 8, n. 14, e 68 dello Statuto speciale;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 quinquies, comma quarto, lett. c), del menzionato decreto-legge n. 481 del 1978, nel testo modificato dalla legge di conversione n. 641 del 1978, proposta dalla Provincia di Bolzano, per violazione dell'art. 18 cpv. dello Statuto speciale;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del comma nono dell'art. 1 sexies del menzionato decreto-legge n. 481 del 1978, nel testo modificato dalla legge di conversione n. 641 del 1978, nella parte in cui riserva allo Stato i proventi del concorso-pronostici Enalotto, proposta dalla Provincia di Bolzano per violazione degli artt. 8, n. 25, e 78 dello Statuto speciale, nonché dei d.P.R. 28 marzo 1975 nn. 469 e 475, di attuazione dello Statuto;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 decies del menzionato decreto-legge n. 481 del 1978, nel testo modificato dalla legge del 1978, n. 641 proposta dalla Provincia di Bolzano per violazione dell'art. 8, n. 25, dello Statuto speciale, nonché del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 469, di attuazione dello Statuto.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C0759

N. 533

Sentenza 10-12 maggio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Regione Campania - Catastrofe o calamità naturali - Lesione della competenza legislativa in materia urbanistica da parte dello Stato competente limitatamente alla fase di prima emergenza - Non fondatezza.

(Legge 29 aprile 1982, n. 187, art. 1).

(Cost., artt. 117, 118 e 128).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 29 aprile 1982, n. 187 («Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, concernente disciplina per le zone terremotate Campania e della Basilicata»), nella parte in cui sostituisce l'art. 23 del d.l. 27 febbraio 1982, n. 57 («Disciplina per la gestione dell'attività del commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata»), che modifica gli artt. 28 e 55 della legge 14 maggio 1981, n. 219 («Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 1981, n. 75,

recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981. Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti»), promosso con ricorso del Presidente della Giunta regionale della Campania, notificato il 28 maggio 1982, depositato in cancelleria il 5 giugno successivo ed iscritto al n. 27 del registro ricorsi 1982.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 marzo 1988 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Udito l'avvocato dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto in fatto

1. — La Regione Campania, con ricorso notificato al Presidente del Consiglio dei ministri il 28 maggio 1982, ha promosso giudizio di legittimità costituzionale in via principale dell'art. 1 della l. 29 aprile 1982, n. 187, nella parte in cui ha sostituito l'art. 23 del D.L. 27 febbraio 1982, n. 57, che ha modificato gli artt. 28 e 55 della l. 14 maggio 1981, n. 219.

Con l'art. 1 della l. n. 187 del 1982 è stato modificato il procedimento di formazione dei piani urbanistici relativi ai Comuni della Regione Campania e Basilicata a seguito degli eventi sismici del 1980 e del 1981. Secondo la regione le modificazioni disposte avrebbero alterato la ripartizione delle competenze tra Stato e regioni e tra queste e i comuni, in violazione degli artt. 117, 118 e 128 Cost.

La regione lamenta che lo Stato abbia legiferato in materia urbanistica, ad essa attribuita dall'art. 117 Cost.: materia nella quale lo Stato (art. 81 d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616) avrebbe solo funzioni d'indirizzo e coordinamento.

La legge impugnata non potrebbe trovare giustificazione nella necessità di far fronte all'emergenza determinata dal terremoto, poiché a norma dell'art. 24 del d.P.R. n. 616 del 1977, in caso di calamità naturale, sarebbero di competenza dello Stato solo gli interventi di primo soccorso, tra i quali non rientrano quelli diretti alla ricostruzione.

In particolare la regione lamenta che la normativa statale, per i piani esecutivi, abbia eliminato ogni intervento di approvazione regionale (già richiesto dagli artt. 16 e 28 della l. n. 1150 del 1942) e quindi ogni possibilità di modifica da parte della regione. Infatti all'approvazione regionale, sarebbe stato sostituito il visto del Comitato di controllo (ex art. 59 l. 10 febbraio 1953, n. 52), che è un visto di mera legittimità. Inoltre, per le varianti agli strumenti urbanistici e per le ristrutturazioni, la norma impugnata ha previsto un silenzio assenso con un termine di trenta giorni; il che renderebbe praticamente impossibile la funzione regionale di approvazione, ove si tenga presente che i Comuni della Campania disastriati sono circa quaranta. Ancora, per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge, sarebbero stati attribuiti al Sindaco poteri di scelta della procedura, con facoltà di optare per il visto del CO.RE.CO. o l'approvazione della regione, così ledendosi ulteriormente le attribuzioni regionali in materia urbanistica. Infine, con la modifica dell'art. 55 della l. n. 219 del 1981 si sarebbe introdotto un termine di approvazione di tre mesi, del tutto insufficienti a dar luogo ad un'effettiva attività di controllo.

Secondo la regione, in tal modo, lo Stato, legiferando in una materia di competenza regionale, avrebbe accresciuto le competenze dei comuni a scapito di quelle della regione, ledendo allo stesso tempo le competenze legislative e amministrative regionali, in violazione degli artt. 117 e 118 Cost.

Un'ulteriore violazione di tali norme, nonché dell'art. 128 Cost., è stato dedotto nel ricorso sotto il profilo che l'autonomia comunale dovrebbe essere disciplinata dalla legge statale senza ledere le competenze attribuite alle regioni dagli artt. 117 e 118. Poiché l'art. 117 attribuisce l'«urbanistica» alla sfera di competenza regionale, con riferimento alla materia ed alla terminologia usata nella legge urbanistica del 1942, l'autonomia dei comuni in tale materia non potrebbe «cedere, in danno della potestà regionale, i limiti desumibili dal sistema instaurato con la legge n. 1150 del 1942». Tali limiti invece, non sarebbero stati rispettati dalla normativa impugnata.

2. — Dinanzi a questa Corte si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

L'Avvocatura generale dello Stato, nell'atto di costituzione sostiene che l'art. 24 del d.P.R. n. 616 del 1977 non limita la competenza dello Stato, nel caso di catastrofe o altre calamità naturali, agli interventi di primo soccorso, escludendo che nella fase di emergenza sia compresa la ricostruzione. La «fase di emergenza», infatti, andrebbe valutata sulla base di criteri politici (non giuridici) e nel caso di specie sarebbe stata riconosciuta, in sede parlamentare, l'esigenza di considerare ricompresa in essa non solo il primo soccorso, ma anche la ricostruzione e lo sviluppo delle zone terremotate.

La normativa impugnata, pertanto, sarebbe legittima, perché diretta a far fronte ad una situazione di emergenza in relazione alla quale ogni tipo d'intervento sarebbe di competenza statale.

Si sottolinea, comunque, che non ricorrerebbe alcuna lesione delle competenze amministrative regionali concernenti l'iter di formazione dei piani urbanistici.

Non sarebbe esatto, poi, che, per i procedimenti in corso alla data in vigore della legge, i sindaci avrebbero un potere di scelta sul tipo e l'organo di controllo essendo essi, invece, vincolati a rispettare la ripartizione delle competenze, in base a precise normative.

Anche la censura mossa alla modifica dell'art. 55 non sarebbe fondata, perché congruamente, in relazione alle esigenze collegate all'evento sismico, il termine di approvazione dei piani esecutivi da parte della regione sarebbe stato fissato in tre mesi.

Inoltre, le competenze della regione in relazione alle scelte di assetto territoriale, come regolate dagli artt. 5, 6 e 7 della legge n. 219 del 1981, sarebbero rimaste integre.

Le attribuzioni della regione, per quanto concerne i piani esecutivi, non sarebbero state lese infine dalla normativa impugnata, né limitate favorendo le attribuzioni dei comuni, essendo sempre riservata alla regione la funzione amministrativa in sede di scelte territoriali, di coordinamento e di controllo.

Considerato in diritto

3. — Come si è narrato, il ricorso della Regione Campania con il primo motivo censura l'art. 1 della l. 29 aprile 1982, n. 187 nella parte in cui sostituisce l'art. 23 del d.l. 27 febbraio 1982 n. 57, che modifica gli artt. 28 e 55 della l. 14 maggio 1981, n. 219.

Il nucleo della censura, che deduce la violazione degli artt. 117, 118 e 128 della Costituzione, consiste nella sostanziale modifica che si sarebbe apportata al procedimento di formazione dei piani urbanistici nei Comuni delle Regioni Campania (e Basilicata) a seguito dei noti eventi sismici del 1980 e 1981.

Attraverso la modifica dei procedimenti sarebbe stata altresì modificata la ripartizione delle competenze, provocando invasione dello Stato nelle attribuzioni regionali (legislative e amministrative) nonché una diversa ripartizione delle competenze tra regioni e comuni.

L'intervento statale non potrebbe fondarsi sull'art. 3 della l. n. 382 del 1975, sulla funzione, cioè, di indirizzo e di coordinamento, che consiste nell'identificare le linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale con riferimento alla articolazione degli interventi di interesse statale ed alla tutela ambientale ed ecologica del territorio nonché alla difesa del suolo.

Nella sostanza la legge impugnata avrebbe superato il limite consentito da tale attribuzione, accrescendo le competenze dei comuni e alterando l'equilibrio istituzionale che la Costituzione ha voluto proprio garantire con l'art. 117. Né potrebbe farsi riferimento all'emergenza causata dal terremoto, per giustificare il superamento dello stretto limite di competenza consentito allo Stato, poiché il terremoto legittimava lo Stato ad un primo soccorso, non ad un intervento sulle scelte urbanistiche nella fase di ricostruzione, che rientrerebbe nella gestione ordinaria e non in quella eccezionale.

Osserva la Corte, su questo punto preliminare, che appare fondato il rilievo dell'Avvocatura generale dello Stato, secondo il quale l'intento legislativo, che si è espresso nella modifica della l. n. 219 del 1981, era diretto a comprendere nella fase dell'emergenza anche quella della ricostruzione, alla stregua delle risultanze degli atti parlamentari. Da essi emerge l'orientamento sicuro volto a considerare non soltanto il primo soccorso, ma anche la ricostruzione e lo sviluppo delle zone terremotate, aspetti della stessa azione politica e amministrativa nella fase programmatica e in quella operativa.

In sede di conversione del d.l. 27 febbraio 1982, n. 57 fu posta in evidenza la necessità, emersa dalla «successiva evoluzione della situazione nelle zone terremotate, nonché da una valutazione politica, di introdurre alcune modifiche alla legge n. 219», (Atti della Camera, VII legislatura p. 22193 e segg.), si intese, così, «garantire la realizzazione dei programmi già avviati durante l'emergenza ed individuare — a livello politico — il momento di raccordo tra la fase dell'emergenza con quella della ricostruzione e dello sviluppo» (Atti della Camera, disegno di legge n. 3220, pag. 2), entrambe rientrando nella stessa «situazione eccezionale». Si faceva, in tal modo, applicazione dell'art. 2 della legge 14 maggio 1981, n. 219, recante, tra l'altro, provvedimenti organici per i territori colpiti, che dichiara «di preminente interesse nazionale l'opera di ricostruzione e sviluppo delle zone delle Regioni Basilicata e Campania, nonché ogni ulteriore intervento diretto alla ricostruzione ed alla rinascita delle altre zone delle stesse regioni... colpite dall'evento sismico».

Dal complesso di queste motivazioni è dato cogliere un criterio conduttore unitario della normativa, originaria e convertita, alla stregua del quale è giustificabile il contenuto attribuito alla funzione di indirizzo e di coordinamento spettante allo Stato ai sensi dell'art. 81 (concernente l'urbanistica) del d.P.R. n. 616 del 1977.

Tale funzione ha assunto una valenza particolare per le zone terremotate, che incide sul suo oggetto e dà ragione delle modifiche alla legge n. 219 del 1981, nel rispetto delle attribuzioni, devolute alle regioni (individuate, in particolare, dagli artt. 5, 6 e 7 della stessa legge n. 219), che non appaiono vulnerate.

4. — Il ricorso si sofferma nel considerare gli effetti «emarginativi» della Regione campana (nelle sue attribuzioni concernenti le scelte territoriali, di coordinamento e di controllo), realizzati dalle modificazioni apportate dall'impugnato art. 1 della legge n. 187 del 1982 all'art. 28 della l. n. 219 del 1981 cit..

In via preliminare è da osservare che i poteri regionali inerenti all'assetto territoriale, previsti dagli artt. 5, 6 e 7 della legge n. 219 del 1981, sono rimasti integri. Le modificazioni dell'art. 28 concernono solo i piani esecutivi, rispetto ai quali soccorre il rilievo che le scelte territoriali e il coordinamento si esplicano in sede di formazione dello strumento urbanistico fondamentale, cui i piani esecutivi devono conformarsi.

Per quanto concerne gli aspetti specifici inerenti ai piani esecutivi osserva la Corte che questi sono stati distinti, ai fini del successivo controllo, a seconda che siano conformi allo strumento urbanistico vigente o contengano varianti allo stesso; nella prima ipotesi l'esame (di legittimità) sulla conformità è affidato, ai sensi dell'art. 59 della l. 10 febbraio 1953, n. 62, al controllo della competente Commissione regionale; nella seconda ipotesi, la valutazione (di merito) sulla variante resta devoluta alla competenza della regione, che può approvarla nel termine di trenta giorni. Osserva esattamente l'Avvocatura generale dello Stato che, in tal modo, il procedimento, per quanto concerne il controllo, è stato accelerato senza incidere sulle scelte territoriali, che competono alla regione. Esse vengono attuate o in sede di formazione dello strumento urbanistico, dal quale il piano esecutivo è condizionato, oppure in sede di approvazione del piano esecutivo che importi una variante allo strumento urbanistico.

5. — Altra censura è rivolta alla modifica normativa dell'art. 28 della l. n. 219 del 1981, laddove essa avrebbe stabilito un regime di termini, compressivo delle funzioni regionali, per l'approvazione delle varianti allo strumento urbanistico (vigente o adottato) o, in mancanza di questo, delle variazioni maggiorative della volumetria preesistente. Inoltre, il termine «perentorio» di trenta giorni, previsto per tale approvazione, renderebbe «praticamente impossibile» l'esercizio delle attribuzioni regionali.

Osserva la Corte che su questo punto la disciplina modificata non si diversifica da quella posta dalla l. n. 219 cit., la quale si riferiva ad entrambe le categorie dei piani.

Se, poi, si tengono presenti le ragioni inerenti alla particolare urgenza dell'adempimento delle funzioni amministrative — che caratterizza la disciplina della l. n. 187 del 1982, alla stregua dei lavori parlamentari — il termine per la formazione del silenzio-assenso regionale appare legittimamente e opportunamente inserito nel quadro degli accelerati adempimenti che si richiedono dalla stessa norma anche alle Soprintendenze ai beni culturali e agli stessi Comuni. Del resto, il termine perentorio (e la conseguente formazione del silenzio-assenso) era previsto proprio dall'art. 28, settimo comma, della l. n. 219 del 1981, rispetto ai piani di zona, di insediamento produttivo e di recupero.

Per quanto concerne i procedimenti in corso alla entrata in vigore della legge n. 187, i Sindaci non si configurano come titolari di un potere discrezionale di scelta tra CO.RE.CO. e Regione, perché essi sono vincolati dai criteri obiettivi di ripartizione della competenza (ai fini del controllo sui piani) posti dall'art. 28 cit..

6. — Anche la censura mossa alla modifica dell'art. 55 della l. n. 219 non è fondata. In relazione alle esigenze collegate all'evento sismico, i comuni danneggiati gravemente o i comuni dichiarati sismici possono adottare i piani esecutivi ed il termine di approvazione da parte della regione è fissato in tre mesi.

Tale termine appare congruo, avuto anche riguardo alle particolari esigenze ed alla natura del procedimento, in cui l'atto regionale si inserisce.

7. — Non sussiste, poi, la violazione dell'art. 128 Cost., sotto il secondo profilo dedotto.

Si afferma nel ricorso che se la legge statale deve attuare il precetto costituzionale dell'art. 128 nel fissare l'autonomia dei comuni, tale autonomia, nella materia urbanistica, va delimitata, osservando i precetti degli artt. 117 e 118, con il rispetto della relativa competenza regionale.

Quanto si è innanzi rilevato circa le attribuzioni riservate alla regione in materia di piani esecutivi dà ragione del pieno rispetto dell'equilibrio istituzionale tra la competenza della regione e quella dei comuni, restando integri, in ogni caso, i poteri regionali circa le scelte territoriali, di coordinamento e di controllo (cfr. spec. artt. 5, 6 e 7 della l. n. 219 del 1981).

8. — Non sussiste, in conclusione, la violazione degli artt. 117, 118 e 128 (per quest'ultima norma sotto il duplice profilo dedotto) della Costituzione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della l. 29 aprile 1982, n. 187 («Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 27 febbraio 1982, n. 57, concernente disciplina per la gestione stralcio dell'attività del commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata») nella parte in cui sostituisce l'art. 23 del d.l. 27 febbraio 1982, n. 57, questione sollevata dalla Regione Campania con ricorso 25 maggio 1982 (Reg. ric. n. 27 del 1982).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C0760

N. 534

Sentenza 10-12 maggio 1988

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.

Regione Sicilia - Edilizia economica e popolare - Commissione regionale di vigilanza - Sostituzione del presidente e di un componente - Competenza spettante alla regione - Annullamento dell'atto ministeriale impugnato.

(D.M. lavori pubblici 1° marzo 1979, n. 145).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Sicilia notificato il 25 maggio 1979, depositato in Cancelleria il 30 maggio 1979 ed iscritto al n. 15 del registro ricorsi 1979, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto emesso dal Ministro per i lavori pubblici in data 1° marzo 1979, n. 145, relativo alla sostituzione del Presidente e di un componente della Commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Sicilia;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 marzo 1988 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Udito l'avv. Guido Aula per la Regione Sicilia;

Ritenuto in fatto

1. — La Regione siciliana, con ricorso notificato il 25 maggio 1979 al Presidente del Consiglio dei Ministri, ha promosso conflitto di attribuzioni avverso il decreto emesso il 1° marzo 1979 (n. 145) del Ministro per i lavori pubblici, relativo alla sostituzione del presidente e di un componente della Commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Sicilia.

Nel ricorso si espone che dette Commissioni furono istituite, presso ciascun provveditorato regionale alle opere pubbliche, con il d.P.R. 23 maggio 1964, n. 655, con il compito di decidere i ricorsi proposti contro tutte le assegnazioni e le declaratorie pronunciate dalle Commissioni provinciali e contro le assegnazioni, disposte da pubbliche amministrazioni, di alloggi costruiti a totale carico dello Stato o col suo concorso o contributo. A tali commissioni fu altresì attribuito il compito di svolgere le funzioni già spettanti alla Commissione di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica (art. 131, paragrafo I e II e dagli artt. 133, 228 e 229 del testo unico approvato con R.D. n. 1165 del 30 aprile 1938 e successive modificazioni ed integrazioni nonché dell'art. 14 del d.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2).

Alla stregua dell'art. 20 del citato d.P.R. 23 maggio 1964 n. 655, dette commissioni dovevano essere nominate «con decreto del Ministro per i lavori pubblici» per la durata di quattro anni.

Ciò premesso, nel ricorso si espone che — innovando rispetto o quanto in precedenza disposto dal d.P.R. 30 luglio 1950, n. 878 — le vigenti norme di attuazione dello Statuto per la Regione siciliana in materia di opere pubbliche, contenute nel d.P.R. 1° luglio 1977, n. 683 hanno stabilito (art. 4) che «la Regione esercita le attribuzioni dell'Amministrazione dello Stato nelle materie attinenti all'edilizia economica e popolare o comunque sovvenzionata». Unica eccezione è costituita dalla riserva al Ministero della difesa delle competenze in materia di costruzione ed assegnazione di alloggi da destinare a dipendenti dell'Amministrazione militare, per esigenze di servizio.

Pertanto il decreto impugnato dovrebbe essere annullato per violazione dell'art. 4 del d.P.R. n. 683 del 1977, in relazione agli articoli 14 e 20 dello Statuto della Regione siciliana, previa declaratoria che la nomina (ed ove occorra la sostituzione) del Presidente e dei componenti della Commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Sicilia, istituita con l'art. 19 del d.P.R. 23 maggio 1964, n. 655 presso ciascun Provveditorato regionale alle opere pubbliche, spetta alla Regione siciliana e, per essa, all'Assessore regionale per i lavori pubblici.

2. — Il Presidente del Consiglio dei Ministri non si è costituito.

Considerato in diritto

1. — La questione, oggetto del conflitto, consiste nello stabilire se il decreto del Ministro dei lavori pubblici 1° marzo 1979, n. 145 — col quale si è provveduto a sostituire il presidente ed un componente della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Sicilia — sia stato emanato in contrasto con l'art. 4 del d.P.R. 1° luglio 1977 n. 683 e in violazione degli artt. 14 e 20 dello Statuto della Regione siciliana.

2. — La Corte ritiene fondata la censura di invasione operata dal decreto ministeriale anzi detto nella competenza regionale posta dall'art. 4 del d.P.R. 1° luglio 1977, n. 683, che, sostituendo l'art. 5 del d.P.R. 30 luglio 1950, n. 878 (recante norme di attuazione dello statuto della Regione siciliana concernenti le opere pubbliche), conferisce alla regione «le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato nelle materie attinenti all'edilizia economica e popolare o comunque sovvenzionata».

Non è dubbio che in tale materia sia compresa quella relativa alla nomina del presidente e dei membri della Commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Sicilia.

3. — Le commissioni di vigilanza sono state istituite presso i provveditorati regionali delle opere pubbliche dal d.P.R. 24 maggio 1964, n. 655, con competenza in materia di assegnazione (e di decadenza) degli alloggi economici e popolari e di ricorsi attinenti a tali materie. Alle commissioni sono devolute inoltre le funzioni già attribuite alla Commissione di vigilanza per l'edilizia economica e popolare dall'art. 131, parag. 1 e 2 e dagli artt. 133, 228 e 229 del t.u. 30 aprile 1938 n. 1165 e successive modificazioni e integrazioni nonché dall'art. 14 d.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2.

La nomina delle anzidette commissioni regionali è devoluta dall'art. 20 del d.P.R. n. 655 del 1964 al Ministro per i lavori pubblici.

Stante la stretta inerenza, anzi l'appartenenza, dei compiti devoluti alle Commissioni alle materie relative all'edilizia economica e popolare e l'attribuzione di queste alla competenza della Regione Sicilia, non è dubbio che la nomina della commissione regionale siciliana spetti alla Regione e rientri nella competenza dell'Assessore ai lavori pubblici. Tale competenza assessoriale trova base nell'art. 4 d.P.R. n. 683 del 1977 (che dispone l'attribuzione alla regione dell'anzidetta materia), interpretato alla stregua degli artt. 14, 20 e 43 dello Statuto della Regione siciliana.

La fondatezza di tale interpretazione è testualmente confermata dal secondo comma dell'art. 4 delle norme di attuazione dello Statuto, modificate ed integrate col d.P.R. n. 683 del 1977 cit., che della originaria competenza statale fa espressamente salve soltanto le attribuzioni spettanti al Ministero delle difese in materia di costruzione ed assegnazione di alloggi da destinare a dipendenti dell'amministrazione militare per esigenze di servizio.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che spetta alla Regione la nomina del presidente e dei componenti della Commissione di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Sicilia; ed in conseguenza annulla il decreto del Ministro per i lavori pubblici 1 marzo 1979, n. 145, relativo alla sostituzione del presidente e di un componente di tale commissione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C0761

N. 535

Sentenza 10-12 maggio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Radiocomunicazioni - Programmi televisivi RAI - Mancata ricezione - Obbligatorietà del pagamento del canone comunque dovuto per la sua natura tributaria - Inammissibilità.

(R.D.-L. 21 febbraio 1938, n. 246, artt. 1, 10 e 25, convertito nella legge 4 giugno 1978, n. 880).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 10 e 25 del r.d.l. 4 giugno 1938, n. 880 (Disciplina del canone di abbonamento radiotelevisivo), promosso con ordinanza emessa il 14 maggio 1982 dal Tribunale di Torino nel procedimento civile vertente tra Ronchini Diego ed altri e l'Amministrazione delle Finanze dello Stato, iscritta al n. 914 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 149 dell'anno 1983;

Visto l'atto di costituzione di Ronchini Diego ed altri, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 9 marzo 1988 il Giudice relatore Ettore Gallo;

Uditi l'avv. Innocenzo Gorlani per Ronchini Diego ed altri e l'Avvocato dello Stato Ignazio F. Caramazza per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Ronchini Diego e altri 33 abitanti del Comune di Marcheno hanno proposto opposizione innanzi al Tribunale di Torino avverso l'ingiunzione di pagamento del canone televisivo, adducendo che in quel Comune i programmi televisivi irradiati dalla RAI non possono essere ricevuti dagli apparecchi degli utenti, per mancanza di un impianto ripetitore. L'Amministrazione controparte non contesta il fatto lamentato dagli opposenti (che è quindi incontrovertito), ma ha eccepito l'infondatezza della domanda in quanto il canone televisivo avrebbe natura tributaria, e il pagamento dello stesso sarebbe dovuto sul presupposto della semplice detenzione di uno o più apparecchi televisivi, indipendentemente dalla ricezione, o ricevibilità, dei programmi.

Il Tribunale, con ordinanza 14 maggio 1982, sollevava questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 10 e 25 del r.d.l. 21 febbraio 1938, n. 246 conv. nella l. 4 giugno 1938, n. 880 in riferimento all'art. 3 Cost., ritenendo che, secondo l'interpretazione di giurisprudenza ormai consolidata, si debba attribuire effettivamente al canone televisivo carattere di tassa, di cui sarebbe presupposto la mera detenzione dell'apparecchio televisivo, a nulla rilevando la concreta possibilità di ricezione dei programmi irradiati dalla RAI.

Senonché, così interpretate, le norme impugnate violerebbero il principio di eguaglianza, in quanto si verrebbe ad imporre a consistenti gruppi di cittadini residenti in zone non servite da ripetitori, e che non possono, perciò, fruire del servizio televisivo per cause imputabili unicamente alla RAI, di pagare il canone di abbonamento al pari di tutti quegli altri cittadini che ricevono, invece, regolarmente i programmi RAI.

Vero è che la stessa legislazione prevede la possibilità di disdire l'abbonamento quale condizione per non pagare il canone. Ma a tale disdetta consegue la sigillatura dell'apparecchio televisivo, che viene così messo in condizione di non potere essere usato. Il che sarebbe illogico ed arbitrario, dal momento che l'attuale situazione del servizio radio-televisivo, nel suo complesso, è caratterizzata dalla coesistenza del servizio RAI e dei servizi delle emittenti private, in guisa che il possesso di un apparecchio ricevente trova la sua giustificazione anche nella ricezione dei soli programmi delle emittenti private. E allora, se legittima deve ritenersi l'imposizione di un canone a favore della RAI, condizione essenziale di legittimità dovrebbe ritenersi non solo, o non più, soltanto il possesso di un apparecchio televisivo, ma anche e soprattutto la effettiva erogazione del servizio.

2. — Si sono costituite nel giudizio innanzi alla Corte le parti private, le quali sostengono che, nella situazione incontrovertita in cui si sono venute a trovare, il canone non può ritenersi dovuto, anche ove lo si voglia qualificare come «tassa». Infatti, il presupposto di questo tributo non sarebbe, come ha sostenuto l'Amministrazione delle finanze, la mera detenzione dell'apparecchio, ma la detenzione «qualificata» dalla possibilità di utilizzare, a suo mezzo, il servizio radio-televisivo di Stato. In tal senso si sarebbe pronunciata implicitamente questa Corte con la sentenza n. 81 del 1963 e, in modo esplicito, lo stesso Tribunale di Torino nella sentenza 8 giugno 1979. Sempre il Tribunale di Torino, del resto, con sentenza 12 ottobre 1982, in un procedimento identico all'attuale, concernente altri abitanti del Comune di Marcheno, ha deciso che in caso di carenza assoluta, nel luogo di detenzione dell'apparecchio, di segnali provenienti dall'emittente di Stato, nessun canone è dovuto.

Secondo le parti private, perciò, o la Corte disattende l'interpretazione del rimettente, attenendosi a quella della citata sentenza 12 ottobre 1982 dello stesso Tribunale, e allora si avrebbe una decisione coerente alla *ratio legis* e alla giurisprudenza della stessa Corte; oppure la Corte, contraddicendo la sua giurisprudenza, ritiene che l'obbligazione scaturisca dalla mera detenzione dell'apparecchio, indipendentemente dall'erogazione del servizio, e allora dovrebbe dichiarare la illegittimità costituzionale delle norme denunciate secondo l'interpretazione del giudice *a quo*.

3. — È intervenuto nel giudizio il Presidente del consiglio dei ministri rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, la quale ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile e comunque infondata.

Il giudice *a quo* — sostiene l'Avvocatura — parte da una premessa interpretativa esatta, fondata d'altra parte su una giurisprudenza consolidata: il canone radio-televisivo ha natura tributaria, con presupposto meramente reale (la detenzione dell'apparecchio) e con base imponibile sottratta alla discrezionalità della P.A. Che soprattutto il presupposto prescindendo totalmente dalla effettiva ricezione di questa o quella emittente sarebbe dimostrato dalla espressione usata negli artt. 1 e 19 del r.d.l. 246/38, in virtù della quale è assoggettato alla disciplina *de qua* non solo l'apparecchio «atto», ma anche quello potenzialmente «adattabile» alla ricezione. Del resto ci si basa sul presupposto della mera detenzione sia per gli apparecchi installati a bordo di autovetture o autoscafi, per i quali il canone è comunque dovuto fino a quando permanga l'immatricolazione del mezzo (l. 15 dicembre 1967, n. 1235), sia per la tassa di circolazione dei veicoli.

In tal senso — osserva l'Avvocatura — si è espresso il «diritto vivente» che non appare costituzionalmente censurabile.

Infatti, la disuguaglianza denunciata dal giudice *a quo* è una disuguaglianza meramente «di fatto», sorta in sede di applicazione della legge e, come tale, non idonea a fondare censure di legittimità costituzionale (Corte Cost. sent. 56/79, 109/71).

Pertanto, una volta accertato che il canone ha natura tributaria e che il presupposto della mera detenzione non è irrazionale (in quanto, come nelle altre ipotesi accennate, ben poteva dal legislatore essere assunto quale indice di una pur modestissima capacità contributiva) la ipotizzazione di «altri» ragionevoli presupposti riguarda esclusivamente la discrezionalità politica del legislatore.

4. — All'odierna udienza le parti costituite, pur insistendo nelle loro conclusioni, concordemente rappresentavano che la vertenza si era chiusa fin dalla primavera del 1983, allorché i servizi RAI avevano installato nella zona un ripetitore che consente anche ai cittadini di Marcheno di ricevere i programmi televisivi della RAI: da quel momento i cittadini coerentemente corrispondono con regolarità il canone televisivo, dandosi atto che quello concernente le radioaudizioni era sempre stato versato.

Considerato in diritto

1. — Quantunque già da tempo sia cessata la situazione conflittuale, per le ragioni testé accennate, la Corte tuttavia è chiamata a decidere la questione per il periodo intercorrente fra il 1979 e il 1983.

D'altra parte, la questione proposta è di grande interesse, anche sociale, in quanto investe il rapporto intercorrente fra cittadino utente e servizio pubblico di rilevante importanza, gestito dallo Stato tramite concessionario.

Nei termini in cui il giudice rimettente ha sollevato la questione, la sua risoluzione sembra postulare lo scioglimento del quesito circa la natura della prestazione numeraria che si richiede al cittadino per godere del servizio. Anche se poi il parametro costituzionale invocato (art. 3) non è probabilmente il solo ad interferire nella vicenda di legittimità, atteso il collegamento del servizio pubblico *de quo* con l'art. 21 Cost. trattandosi di pubblica informazione e dei mezzi atti a diffonderla.

Ma già per dare risposta al problema della natura di quella prestazione, e quindi del particolare rapporto intercorrente fra cittadino e concessionario, è l'intera legislazione che disciplina il servizio a venire in esame.

Nel corso dei tempi, infatti, dal lontano 1925, quando si ebbero le prime modeste installazioni radiofoniche, l'importanza del servizio è andata progressivamente crescendo, coinvolgendo mezzi tecnologici sempre più sofisticati e, nel dopoguerra, la stessa diffusione delle immagini mediante gli impianti di trasmissione televisiva.

Tutto ciò ha comprensibilmente comportato modificazioni nella natura del rapporto fra i cittadini ed il servizio; e la legislazione ne porta i segni attraverso ripensamenti ed incertezze, e spesso anche con qualche scoordinamento rispetto alla normativa complementare. In guisa che l'identificazione dell'esatta fisionomia giuridica che rapporto e prestazione da ultimo hanno assunto nel contesto di una legislazione complessa, talvolta utilizzando terminologie equivocate, postula la necessità di prendere in considerazione almeno i momenti cruciali degli accennati sviluppi.

2. — Invece l'ordinanza di rimessione, pur correttamente mettendo a fuoco gli aspetti essenziali del problema, ha limitato la sua censura alla lontana legge fondamentale, rappresentata dal r.d.-l. 21 febbraio 1938, n. 246 (convertita nella l. 4 giugno 1938 n. 880), investendone gli artt. 1, 10 e 25.

Con ciò non s'intende escludere che la legge denunziata non possa in qualche modo contribuire al chiarimento dei concetti e alla progressiva costruzione dell'istituto, tanto più che essa è spesso richiamata dalle leggi successive, che hanno anche direttamente inciso sul suo stesso testo (si veda l'art. 19, interamente sostituito ex art. 3 d.-l. 1° febbraio 1977 n. 11 convertito nella legge 31 marzo 1977, n. 90): del resto, essa è comunque rimasta come struttura fondamentale e portante delle leggi successive. Si vuol dire, però, che in definitiva essa rappresenta, pur sempre, uno dei momenti dello sviluppo normativo, ma concerne in particolare le radiotrasmissioni e gli apparecchi radioriceventi, risentendo dello stato dei rapporti che in allora regolavano il servizio.

Così se è vero che nella legge in parola si parla di «abbonamento alle radioaudizioni» che viene tenuto ben distinto dalla «tassa sulle concessioni governative» (art. 19) è pur vero, però, che poi, per il ritardo nel pagamento del canone, la legge prevede una «sopratassa» pari all'ammontare del canone ritardato (art. 20).

Né potrebbe poi essere decisivo il riferimento all'art. 1 (o all'art. 19) dove si fonda l'obbligo al pagamento del canone sulla detenzione di apparecchi «atti o adattabili» alla ricezione delle radioaudizioni, perché evidentemente la legge si riferisce alla capacità dello strumento a ricevere: nel senso, cioè, che il canone è dovuto anche se l'apparecchio non è al momento in grado di funzionare ma è «adattabile alla ricezione».

Il problema, invece, che qui è proposto è un altro. Si vuol conoscere, cioè, se il cosiddetto «canone» sia dovuto anche nell'ipotesi in cui l'apparecchio non può ricevere per la semplice ragione che nella zona non ci sono segnali; in altri termini, le diffusioni via etere, o via filo, della RAI non arrivano in quei luoghi.

A questo punto, perciò, sembra assumere rilievo la natura della prestazione che dal cittadino si richiede per il godimento del pubblico servizio.

In proposito, sia la giurisprudenza della Corte di Cassazione, quanto quella stessa di questa Corte (sent. 81 del 1963), non hanno dubbi sulla natura fiscale della prestazione, su cui questa Corte, anzi, richiama la definizione normativa di «tassa». Ed, in realtà, il legislatore, approvando la Convenzione per la concessione alla RAI dei servizi di radioaudizione, televisione e telediffusione (d.P.R. 26 gennaio 1954 n. 180), attribuiva natura di «tassa» ai canoni di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione circolare: natura, cui già la riscossione *ex officio* degli importi e delle sopratasse, l'esazione coattiva e il privilegio (artt. 25 e 26 r.d.-l. n. 245 del 1938) avevano dato supporto concettuale, anche se era stato rilevato che esistono entrate patrimoniali dello Stato, di natura sicuramente non fiscale, che pure godono di riscossione *ex officio* coattiva.

Peraltro, ciò non impedisce, poi, alla legislazione successiva, anche la più recente, di ritornare alla voce «canone di abbonamento», mentre è singolare che il d.P.R. 26 ottobre 1972 concernente la cosiddetta «Imposta sul valore aggiunto», dichiarò esenti dall'imposta «le operazioni relative alla riscossione dei tributi» (art. 10 n. 5), ma sottoponga all'aliquota del 2% i canoni di abbonamento alle radiodiffusioni circolari (Parte II, n. 36).

Tutto ciò dimostra l'effettiva sussistenza di quei ripensamenti, di quelle incertezze e di quegli scoordinamenti che più sopra si erano accennati.

Tuttavia — come si è anticipato — la già citata sentenza di questa Corte non ha avuto dubbi sulla natura di «tassa» che spetterebbe al canone di abbonamento, sia facendo leva sul carattere pubblico del servizio, che lo Stato esercita tramite la Società concessionaria, sia in virtù della pure citata norma (art. 1 del d.-l. n. 246 del 1938) che impone l'obbligazione, indipendentemente dalla volontà negoziale dell'utente, per il solo fatto «di una mera possibilità di uso del servizio» mediante l'apparecchio posseduto.

Autorevole dottrina ha, però, negato che l'indubbia qualità pubblica del servizio svolga ruolo decisivo, dato che l'esercizio di un pubblico servizio ben può assumere carattere imprenditoriale, come accade per l'Azienda autonoma delle F.F.S.S. o per quelle municipalizzate dell'acqua, del gas etc... e sarebbe solo la particolare natura tecnica del mezzo usato a rendere necessaria la forfettizzazione del prezzo, che non cesserebbe, per ciò solo, di avere tale qualità. Mentre, poi, l'apparecchio, mediante cui si utilizza il servizio, sarebbe un «bene a circolazione controllata», come gli autoveicoli, le armi da fuoco, i preziosi etc... Per il resto, non si dovrebbero confondere espressioni di autotutela amministrativa, che è prevista anche per contratti di diritto privato, con i caratteri impositivi propri dell'attività tributaria.

3. — Ma, anche a prescindere dalle incertezze del legislatore e dai dubbi insinuati dalla dottrina, è proprio sul concetto stesso di «tassa» che poi si annidano non poche perplessità. Infatti, tralasciando altre definizioni piuttosto problematiche, sembra che non possa almeno prescindersi, nella nozione di «tassa», da una relazione fra il tributo ed un atto dell'autorità che apporta al privato un vantaggio, senza tuttavia che ciò faccia del tributo un vero e proprio corrispettivo.

Allora la questione ben potrebbe proporsi nei sensi dell'irrelevanza, agli effetti del pagamento del tributo, del fatto che nell'erogazione del pubblico servizio possano verificarsi sospensioni o interruzioni per cause tecniche o per altre ragioni. Ma non quando la pubblica amministrazione non ha per nulla previsto l'erogazione del servizio in una certa zona, al punto da non avere messo nemmeno in opera gli impianti che ne rendano possibile l'erogazione di massima. In tal caso, davvero sembrerebbe irragionevole la pretesa di un tributo che, per essere «tassa», non può prescindere — come si è rilevato — da una sua relazione con un atto dell'autorità, che apporti al privato almeno il vantaggio — come diceva questa Corte — della «mera possibilità di uso del servizio». Laddove si tratterebbe, nella specie, di vera e propria «impossibilità», talché il caso, in definitiva, potrebbe perfino sembrare di facile soluzione.

Senonché, a questo punto, dovrebbe essere presa in considerazione anche altra norma, che mette in crisi il ragionamento fin qui seguito, gettando ombre sulla natura del tributo così come configurato anche dalla giurisprudenza di questa Corte. Ciò che si oppone, infatti, all'accoglimento della tesi dei cittadini di Marcheno, riverberata dall'ordinanza di rimessione, non sono le norme impugnate che, anche se di dubbia interpretazione, ben potrebbero, meglio considerate, portare al risultato interpretativo testè accennato, ma è il secondo comma dell'art. 15 della l. 14 aprile 1975 n. 103 il quale, nell'avvertire che il «canone di abbonamento e la tassa di concessione governativa... sono dovuti anche dai detentori di apparecchi atti o adattabili alla ricezione di trasmissioni sonore o televisive via cavo o provenienti dall'estero», apre tutto un diverso aspetto della questione. Per il quale, dunque, non si tratta più soltanto di «mera possibilità di uso del servizio» fornito dallo Stato italiano, perché — in grazia di quella norma — la considerazione deve allargarsi anche alla possibilità di fruire dei servizi forniti da Stati esteri, ed oggi anche — si può soggiungere — dalle emittenti private.

Il che comporta altresì che, venendo a mancare il diretto rapporto fra il tributo ed il servizio pubblico accordato dall'autorità del nostro Stato, è la stessa natura di «tassa» che diventa dubbia. Infatti, per giustificare la persistenza del tributo, pur quando non venga fornito dallo Stato alcun servizio, si fa da altri riferimento alla polizia e all'amministrazione dell'etere su cui lo Stato è sovrano, così però introducendo concetti concernenti servizi generali della pubblica amministrazione, gestiti appunto nell'interesse della generalità; concetti che escludono quel rapporto fra tributo e atto dell'autorità vantaggioso per il singolo proprio della «tassa», trasferendo il discorso nel vasto campo dei tributi «imposte».

Del resto, è pacifica nella specie la protesta dei cittadini per l'avvolgimento in teli e successiva sigillatura degli apparecchi; operazioni che impedivano il godimento del servizio privato e di quello estero, e che hanno determinato l'impugnazione anche dell'art. 10 del d.l. n. 246 del 1938.

Ma non può bastare, giacché questa Corte, per giudicare della legittimità di queste operazioni, deve potere altresì apprezzare quella della disposizione di cui al citato secondo comma dell'art. 15 della l. n. 103 del 1975: norma che non è stata impugnata. La questione è, pertanto, inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 10 e 25 del r.d.-l. 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella l. 4 giugno 1938, n. 880 (Disciplina del canone di abbonamento radiotelevisivo), sollevata dal Tribunale di Torino con ordinanza 14 maggio 1982 in riferimento all'art. 3 Cost.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

(1)

2023-2024

2023

2024

2023

2023

2023

2023-2024

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

(IL NUMERO IN EVIDENZA SI RIFERISCE AL REGISTRO ORDINANZE DELLA CORTE PER L'ANNO 1988)

N. 172

Ordinanza emessa l'11 novembre 1986 (pervenuta alla Corte costituzionale il 7 aprile 1988) dalla Corte dei conti nel giudizio sui conti giudiziali del Ministero delle finanze resi dal conservatore dei registri immobiliari di Firenze dott. De Feo Pietro.

Conservatori dei registri immobiliari - Ritenute sugli emolumenti loro spettanti da versare al Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze - Aumento delle ritenute dal 10 al 30 per cento.

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 648, art. 10, in riferimento alla legge 9 ottobre 1971, n. 825).

(Cost., artt. 76 e 77).

LA CORTE DEI CONTI

Ha emesso la seguente ordinanza nel giudizio sui conti giudiziali del Ministero delle finanze resi dal conservatore dei registri immobiliari di Firenze, dott. Pietro De Feo per il periodo dal 1° gennaio 1967 al 31 dicembre 1973, sui deconti amministrativi elevati dall'Amministrazione finanziaria a carico del predetto contabile per i periodi: 1° luglio 1962-30 luglio 1964, 1° luglio 1964-31 dicembre 1964, 1° gennaio 1965-31 dicembre 1966, 1° aprile 1967-31 dicembre 1967, 1° gennaio 1968-31 dicembre 1968, 1° gennaio 1969-31 dicembre 1969, 1° gennaio 1970-31 dicembre 1970, 1° gennaio 1971-31 dicembre 1971 e 1° gennaio 1972-31 dicembre 1973, nonché sul conto complementare elevato dall'Amministrazione finanziaria a carico del medesimo contabile per i periodi 2 dicembre 1962-8 febbraio 1967 e 1° aprile 1967-2 dicembre 1969;

Vista la relazione sui conti e sui deconti iscritta al n. 186 del registro di segreteria;

Vista la precedente decisione n. 56 e l'ordinanza n. 14 in data 15 aprile-7 giugno 1977;

Visti gli altri atti e documenti della causa;

Uditi nella pubblica udienza in data 11 novembre 1986 il consigliere relatore dott. Antonio Mazziotti, il pubblico ministero in persona del vice procuratore generale dott. Mauro Carra e gli avvocati Romano Vaccarella e Natalino Bencini, costituiti in difesa degli eredi del contabile;

RITENUTO IN FATTO

Con deconto amministrativo elevato in data 6 marzo 1976 per il periodo 1° gennaio 1972-31 dicembre 1973 veniva contestato un addebito complessivo dell'importo di L. 4.868.250 a carico del dott. Pietro De Feo, nella qualità di conservatore dei registri immobiliari di Firenze per il periodo del 1° gennaio 1967 al 31 dicembre 1973.

Nell'ambito di tale somma era ricompreso un addebito dell'importo di L. 4.209.990 concernente l'omessa ritenuta del 30% sull'ammontare complessivo degli emolumenti ai sensi del d.m. 2 marzo 1973 a favore del fondo di previdenza del personale provinciale delle tasse.

In ordine a tale addebito deve rilevarsi che la difesa del contabile ha sostenuto l'illegittimità del d.m. in data 2 marzo 1973 posto a fondamento dell'addebito di cui trattasi in quanto il contributo a favore del citato fondo di previdenza da prelevarsi sugli emolumenti attribuiti al conservatore, già fissato dall'art. 1 della legge 30 marzo 1961, n. 254, nella misura del 5%, è stato determinato con aliquota del 10% dalla legge n. 545/1971 (art. 7), riconfermata dall'art. 5 della legge 15 novembre 1973, n. 734.

Inoltre l'illegittimità del decreto ministeriale sopra richiamato è stata sostenuta nella considerazione che l'aumento del contributo da prelevarsi sugli emolumenti attribuiti al conservatore non poteva essere disposto con decreto ministeriale, in quanto qualsiasi imposizione di carattere tributario deve essere, per dettato costituzionale, disposta per legge o con atto a questa equiparato.

Viene eccepita altresì l'illegittimità del citato decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 648, sia perché emanato oltre il termine fissato dall'art. 2 dello stesso decreto presidenziale, sia perché il medesimo decreto delegato è stato emanato senza il rispetto dei limiti di delega conferiti con la legge 9 ottobre 1971, n. 825.

Con tale legge delega infatti il Governo era autorizzato ad emanare disposizioni relative all'amministrazione finanziaria, riguardanti, fra l'altro, il riordinamento delle casse mutue tra il personale e non anche dei fondi di previdenza istituiti per legge; inoltre era stata conferita delega per il riordinamento delle casse mutue e non anche la delega legislativa in merito alla potestà di aumentare la misura dei contributi dovuti (art. 11, quinto comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825).

Viene rilevato inoltre che il decreto delegato 26 ottobre 1972, n. 648, all'art. 10 dispone che sul totale lordo degli emolumenti spettanti ai conservatori dei registri immobiliari viene operata una ritenuta con la stessa aliquota stabilita con il decreto ministeriale previsto dall'art. 2 dello stesso decreto delegato; infatti nell'art. 2 si prevede un decreto del Ministro delle finanze relativo alla ripartizione dei tributi speciali e sono previsti prelievi sul gettito di tali tributi in misura non inferiore al 15% a favore dei fondi di previdenza per il personale delle diverse amministrazioni del Ministero delle finanze.

In attuazione di tali disposizioni contenute nel citato d.P.R. n. 648/1972 il Ministro delle finanze, con decreto in data 2 marzo 1973, ha disposto un prelievo nella misura del 30% da operare a favore dei vari fondi di previdenza e fra questi del fondo di previdenza per il personale dell'amministrazione periferica delle tasse.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con l'art. 11, lettera c), della legge 30 marzo 1961, n. 254, al fondo di previdenza a favore del personale provinciale dell'amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari era attribuita, oltre alle entrate previste nelle lettere c) e b), un'aliquota pari al 5% dell'intero ammontare degli emolumenti spettanti ai conservatori dei registri immobiliari e ai titolari degli uffici misti in base alla legge 26 settembre 1954, n. 870, e alla legge 14 luglio 1957, n. 580; la predetta aliquota era successivamente elevata al 10% dall'art. 7 della legge 25 luglio 1971, n. 545.

Il d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 648, sul riordinamento dei fondi di previdenza e armonizzazione delle tabelle dei tributi speciali, entrato in vigore il 1° gennaio 1973, avente natura ed efficacia di decreto legislativo delegato, siccome emanato in virtù della legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente la delega legislativa al Governo per la riforma tributaria, disponeva all'art. 10, primo comma, che sul totale lordo degli emolumenti spettanti ai conservatori e al personale di collaborazione delle conservatorie veniva operata una ritenuta con la stessa aliquota stabilita col decreto ministeriale di cui al secondo comma del precedente art. 2 e cioè nella medesima misura, non inferiore al 15%, da determinarsi ogni anno con decreto del Ministro delle finanze, per i prelievi, destinati ai vari fondi di previdenza delle amministrazioni finanziarie, sui gettiti dei tributi speciali.

Con decreto del Ministro delle finanze in data 2 marzo 1973 l'aliquota alla quale faceva riferimento il citato art. 10 primo comma, veniva fissata nella misura del 30%.

L'assunto del contabile, secondo il quale un effetto ripristinatorio con decorrenza retroattiva al 1° gennaio 1973 della precedente aliquota del 10%, fissata dal citato art. 7 della legge n. 545/1971, deriva dall'art. 5, sesto comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, non ha fondamento, in quanto quest'ultima disposizione non disciplina affatto la misura dei contributi dovuti al fondo di previdenza mediante ritenuta sugli emolumenti spettanti ai conservatori dei registri immobiliari, bensì prevede l'assegnazione al fondo, con decreto del Ministro del tesoro, di somme nella misura stabilita dal citato art. 7, della legge n. 545/1971, cioè con l'aliquota del 10%, in relazione al versamento al Tesoro, ai sensi dell'art. 2 della stessa legge n. 734/1973, sugli emolumenti riscossi dai predetti conservatori; assegnazione codesta stabilita nella misura indicata a favore del fondo, in conseguenza della corresponsione disposta nell'art. 1 della menzionata legge n. 734/1973 di un assegno perequativo a decorrere dal 1° gennaio 1973 a favore degli impiegati civili dello Stato (tra i quali i conservatori dei registri immobiliari).

Deve ritenersi, pertanto, che il citato art. 5, sesto comma, della legge n. 734/1973 non ha ripristinato la precedente aliquota del 10% al fine della determinazione dei contributi dovuti al fondo sugli emolumenti ancora spettanti ai conservatori per il periodo 1° gennaio-24 novembre 1973, ma ha disposto soltanto per l'avvenire, regolando i rapporti che si sono venuti a istituire dal 25 novembre 1973 fra il fondo e il Tesoro, a seguito del previsto versamento a quest'ultimo degli emolumenti riscossi dai conservatori e da quella data a essi non più spettanti.

Nessun argomento in contrario può trarsi, dal regolamento per l'amministrazione ed erogazione del fondo, approvato con d.P.R. 12 dicembre 1975, n. 857, il quale all'art. 2 ricomprendente fra le entrate del fondo medesimo le quote dei proventi derivanti dall'applicazione dell'art. 5 della legge n. 734/1973 e fissa, all'art. 21, la decorrenza di efficacia delle prime norme dal 1° gennaio 1973, essendo stato chiarito il significato e la portata precettiva del citato art. 5 sesto comma, dal momento che il predetto regolamento, di grado subordinato nella gerarchia delle fonti, è inidoneo ad attribuire alla legge del 1973 un'efficacia retroattiva che la stessa legge testualmente esclude.

In conclusione la determinazione dell'aliquota da applicarsi al fine del calcolo dei contributi in favore del fondo di previdenza gravanti sugli emolumenti spettanti ai conservatori dei registri immobiliari per il periodo 1° gennaio-24 novembre 1973 è tuttora disciplinato dal citato art. 10 del d.P.R. n. 648/1972 con riferimento al decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1973, in virtù del quale tale aliquota risulta fissata nella misura del 30%.

Nè può trovare accoglimento l'eccezione del contabile concernente l'illegittimità del predetto decreto ministeriale per contrasto con l'art. 23 della Costituzione in quanto da un lato siffatta eccezione appare rivolta contro un atto che, non avendo forza di legge, non è assoggettabile a controllo di costituzionalità ai sensi dell'art. 134 della Costituzione e dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Devesi rilevare peraltro che il citato art. 23 stabilisce una riserva di legge solo relativa, nel senso cioè che l'imposizione deve trovare il suo fondamento nella legge o in un atto a questa equiparato; può perciò ammettersi che la legge stabilisca i principi generali relativi all'imposizione tributaria e che le disposizioni particolari concernenti l'entità del tributo, quali nel caso in esame la determinazione dell'aliquota della ritenuta da operarsi a favore del fondo di previdenza, siano adottate con decreto ministeriale, purché tale atto amministrativo a contenuto generale sia stato previsto da una norma di carattere primario, quale una legge o un atto a questa equiparato.

In relazione all'eccezione dedotta dal contabile concernente l'illegittimità del citato art. 10 del d.P.R. n. 648/1972 per eccesso di delega legislativa, ove interpretato nel senso sopra indicato, ritiene il collegio che nella fattispecie non si ponga già un problema di mera disapplicazione del decreto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1965, n. 2248, all'allegato E, bensì di sindacabilità del citato decreto presidenziale, avente valore di legge ordinaria, da parte della Corte costituzionale, per contrasto con gli artt. 76 e 77 della Costituzione. Tale questione di legittimità costituzionale è senza dubbio rilevante nel presente giudizio, in quanto la citata disposizione costituisce il fondamento del decreto ministeriale, a seguito del quale è contestato l'addebito di cui trattasi a carico del contabile, cosicché il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della predetta questione concernente la legittimità della maggiore aliquota del 30%.

In merito alla non manifesta infondatezza della questione occorre osservare che la citata legge n. 825/1971, concernente la delega legislativa al Governo per la riforma tributaria, limitava all'art. 1 tale delega, tra l'altro, all'istituzione e revisione di determinate imposte e tasse, all'emanazione di disposizioni relative all'accertamento e alla riscossione dei tributi, alle sanzioni e al contenzioso, nonché al funzionamento dell'amministrazione finanziaria e in particolare in relazione al riordinamento delle casse mutue fra il personale, anche con la loro eventuale fusione, nonché all'armonizzazione delle tabelle dei tributi speciali e alla rideterminazione della sfera soggettiva di attribuzione dei medesimi.

Osserva il collegio che minori dubbi possono sorgere circa un contrasto del citato art. 10 del d.P.R. n. 648/1972 con la prima parte della predetta norma della legge di delega del 1971, la quale pur menzionando le casse mutue fra il personale, potrebbe, mediante interpretazione estensiva intendersi riferita anche ai fondi di previdenza. Maggiori perplessità suscita viceversa l'inclusione, nell'ambito del potere conferito al Governo, della facoltà di disciplinare e di disporre addirittura l'aumento dell'aliquota del contributo in favore del fondo di previdenza, gravante sugli emolumenti spettanti ai conservatori dei registri immobiliari, dal momento che una tale facoltà sembra esulare dai limiti di una mera riorganizzazione dei fondi, diretta ad assicurare un miglior funzionamento.

Ritiene il collegio che sussistono non infondati motivi per ritenere la sussistenza di un eccesso di delega in relazione alla seconda parte della citata norma di cui alla legge n. 825/1971, dal momento che in essa vengono in considerazione soltanto i tributi speciali e non anche gli emolumenti spettanti ai conservatori.

Tra i due tipi di proventi, pur appartenenti entrambi alla categoria dei cd. diritti «casuali», esistono ben note e peculiari differenze e diversa o distinta è sempre stata nel periodo considerato la loro disciplina legislativa, cosicché non sembra che l'anzidetta delega riguardante i tributi speciali possa estendersi anche agli emolumenti ipotecari e comunque, in difetto di una espressa previsione, può dubitarsi che la revisione armonica delle tabelle ed una più adeguata ripartizione dei proventi tra il personale, che forma oggetto della delega stessa, ricomprendere anche una diversa determinazione della parte di tali proventi da attribuirsi ai fondi di previdenza.

Ritiene in conseguenza la sezione che della questione di legittimità costituzionale sopra prospettata debba essere investita la Corte costituzionale;

P. Q. M.

Visti gli artt. 1 della legge 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Rileva d'ufficio, la questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione, in relazione alla legge 9 ottobre 1971, n. 825, dell'art. 10 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 648, nella parte in cui prevede che, sul totale lordo degli emolumenti spettanti al conservatore dei registri immobiliari, venga operata una ritenuta con la stessa aliquota stabilita col decreto ministeriale di cui al secondo comma del precedente art. 2, relativo ai tributi speciali;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale e sospende il giudizio, limitatamente all'addebito concernente l'omessa ritenuta del 30% sull'ammontare complessivo degli emolumenti ai sensi del d.m. 2 marzo 1973 a favore del fondo di previdenza del personale provinciale delle tasse;

Ordina che a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al procuratore generale, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio in data 11 novembre 1986.

Il presidente: (firma illeggibile)

N. 173

*Ordinanza emessa il 13 giugno 1987 (pervenuta alla Corte costituzionale il 7 aprile 1988)
dal tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra Scorza Mario e l'I.N.P.S.*

Previdenza e assistenza - Contribuzioni dovute - Limite minimo di retribuzione giornaliera per le giornate lavorative a tempo pieno - Esclusione di raggugliarlo alla effettiva durata di lavoro giornaliero prestato.

(Legge 21 dicembre 1978, n. 843, art. 20; legge 29 febbraio 1980, n. 33, art. 14; legge 30 dicembre 1980, n. 895, art. 1; legge 26 settembre 1981, n. 537, art. 1).

(Cost., art. 36, recte: 3).

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento iscritto al n. 17113 dell'anno 1985, vertente tra l'avv. Mario Scorza, costituito in proprio, e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Ferdinando Bugliari.

MOTIVI

1. — Con l'atto di appello si ripropone la domanda, respinta in primo grado, diretta ad accertare che i contributi obbligatori di previdenza ed assistenza dovuti dal datore di lavoro avv. Mario Scorza a favore della sig. Elia Citeroni, dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale dal 1979, debbono essere calcolati mediante applicazione delle aliquote di legge sulle retribuzioni di fatto percepite da detta dipendente (e che quindi non sussiste il debito nei confronti dell'I.N.P.S. per le somme da questo richieste a titolo di conguagli contributivi e sanzioni civili). In via subordinata, è stata nuovamente sollevata l'eccezione di illegittimità, per contrasto con gli artt. 3, 35, primo comma, 36 e 53, della Costituzione, degli artt. 20, della legge 21 dicembre 1978, n. 843, 14 del d.-l. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 28 febbraio 1980 n. 33, 1 del d.-l. 29 luglio 1981 n. 402, convertito in legge 26 settembre 1981, n. 537, in quanto non consentono che il limite minimo di retribuzione giornaliera stabilito per tutte le contribuzioni dovute per la assicurazione generale obbligatoria in riferimento ai minimi previsti dai contratti collettivi di lavoro per prestazioni lavorative «a tempo pieno», possa essere raggugliato proporzionalmente a prestazioni lavorative con orario di lavoro giornaliero inferiore a quello normale.

2. — La questione di legittimità costituzionale si pone come preliminare e rilevante nel caso di specie, in cui i criteri di calcolo dei contributi assicurativi dovuti, oggetto della controversia, debbono essere desunti dalla normativa sopra richiamata, che fino all'entrata in vigore della legge 19 dicembre 1984 n. 863 ha regolato la materia.

Detta disciplina d'altro canto non consente (contrariamente a quanto sostiene il ricorrente in primo grado) la riduzione proporzionale del contributo, raggugliato all'effettiva quantità di lavoro prestato. Secondo l'orientamento assolutamente prevalente, la legge n. 843/1978 prevede l'obbligo di versare i contributi assicurativi calcolati un «minimale» misurato secondo l'unità di tempo giornaliera; con la conseguenza che l'integrale versamento contributivo è dovuto anche per prestazioni di lavoro con orario di lavoro giornaliero inferiore a quello normale. Tale sistema è stato conservato con i successivi interventi legislativi (artt. 14 del d.-l. n. 663/1979, convertito nella legge n. 33/1980, e 1 del d.-l. n. 402/1981, convertito nella legge n. 537/1981) fino all'entrata in vigore della legge n. 863/1984, il cui art. 5, quinto comma, fissa in un sesto del minimo giornaliero la retribuzione minima oraria da assumere quale base di calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale. Questa innovazione normativa conferma indubbiamente (come osserva la difesa dell'I.N.P.S.) che per il periodo antecedente il contributo era comunque raggugliato a detto minimale, indipendentemente dalla durata giornaliera, anche assai ridotta, della prestazione.

3. — La questione di legittimità costituzionale appare non manifestamente infondata sotto il profilo del dedotto contrasto con l'art. 3 della Costituzione. Come già rilevato in analoghi precedenti, la normativa sopra citata, vigente prima della legge n. 863/1984, determinava un uguale trattamento per situazioni oggettivamente assai differenziate, in ragione della diversa durata della prestazione lavorativa; né per tale disparità di trattamento, che comporta per il datore di lavoro oneri economici sproporzionati rispetto al valore economico dell'attività dedotta in contratto (raffrontato con quello delle prestazioni a tempo pieno) è dato ravvisare una giustificazione razionale.

Il sistema di determinazione del minimale contributivo in base al parametro fornito dai minimi salariali della contrattazione collettiva non consente infatti di invocare l'esigenza di facilitare l'accertamento della retribuzione imponibile, certamente non ostacolato da un criterio di proporzionamento (come quello adottato dalla più recente disciplina); l'esigenza di equilibrare le entrate contributive e le spese per prestazioni dell'istituto previdenziale non può essere soddisfatta mediante l'aggravamento arbitrario dell'onere contributivo a carico di chi intenda utilizzare prestazioni di lavoro ad orario ridotto.

4. — Non si ravvisano invece, ad avviso del collegio, profili di contrasto con gli artt. 35, primo comma, 36 e 53, della Costituzione, come sostenuto dall'attuale appellante.

Il rilevato aggravamento degli oneri contributivi per il rapporto di lavoro a tempo parziale, pur concretando una disparità di trattamento rispetto allo schema del rapporto a «tempo pieno», non sembra contraddire il principio generale di tutela del lavoro di cui all'art. 35 primo comma; né un canone di proporzionamento dei suddetti oneri all'ammontare della retribuzione può essere desunto dal precetto di cui all'art. 36. Infine, non appare invocabile il principio di cui all'art. 53, che impone la commisurazione alla capacità contributiva dell'imposizione tributaria, in relazione alla natura giuridica dei contributi previdenziali ed assistenziali (cfr. Corte costituzionale n. 167/1986).

Va dunque revocata la precedente ordinanza del 17 febbraio 1987, e il presente giudizio deve essere sospeso ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, con la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Revoca l'ordinanza emessa all'udienza del 17 febbraio 1987;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 20, della legge 21 dicembre 1978, n. 843, 14, della legge 29 febbraio 1980, n. 33, 1, della legge 30 dicembre 1980, n. 895, 1, della legge 26 settembre 1981, n. 537, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, in quanto non consentono che il limite minimo di retribuzione giornaliera stabilito per le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale in relazione ai minimi previsti dai contratti collettivi per prestazioni lavorative con orario normale possa essere raggugliato alla effettiva quantità di lavoro giornaliero prestato;

Sospende il giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Roma, addì 13 giugno 1987

Il presidente: (firma illeggibile)

N. 174

Ordinanza emessa il 29 settembre 1987 (pervenuta alla Corte costituzionale il 7 aprile 1988) dal tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra il Fondo di previdenza a favore del personale del Ministero delle finanze e Guglielmino Paolo.

Conservatori dei registri immobiliari - Ritenute sugli emolumenti loro spettanti da versare al Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze - Aumento delle ritenute dal 10 al 30 per cento.

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 648, art. 10, in riferimento alla legge 9 ottobre 1971, n. 825).

(Cost., artt. 76 e 77).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza;

RITENUTO IN FATTO

Con ricorso del 23 giugno 1984 Paolo Guglielmino, già conservatore dei registri immobiliari, conveniva dinanzi al pretore di Latina l'Amministrazione delle finanze - Fondo di previdenza a favore del personale del Ministero delle finanze esponendo che dopo il versamento, in relazione agli emolumenti ipotecari spettantigli quale titolare della conservatoria dei registri immobiliari di Como nel periodo 22 gennaio-24 novembre 1973, dei contributi previdenziali dovuti a detto Fondo nell'aliquota del 15% per il periodo fino al 31 agosto 1973 e successivamente del 10%, l'ufficio del registro di Como gli aveva ingiunto il pagamento in favore del Fondo medesimo, ai sensi del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 648, della somma di L. 2.198.000 di cui L. 411.835 per interessi di mora ed accessori.

Chiedeva quindi al pretore adito di dichiarare l'illegittimità degli artt. 2 e 10 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 648, con cui era stata prevista la determinazione con decreto ministeriale della aliquota della ritenuta sugli emolumenti suddetti, in quanto disciplinante materia non compresa nella legge di delega 9 ottobre 1971, n. 825, nonché del decreto ministeriale 2 marzo 1973 con cui l'aliquota era stata fissata in ragione del 30%. Il ricorrente chiedeva quindi che, ritenuta l'applicabilità per il periodo in questione dell'aliquota del 10% ai sensi della legge n. 545/1971, da calcolare sugli emolumenti lordi con esclusione delle spese di ufficio e della ritenuta all'erario, l'amministrazione convenuta venisse condannata alla restituzione della somma di L. 636.596 versata oltre il dovuto.

In contumacia della parte convenuta, il pretore adito con sentenza del 14 giugno 1985 accoglieva la domanda condannando l'amministrazione al pagamento della somma richiesta.

Avverso tale sentenza proponeva appello il Fondo di previdenza a favore del personale del Ministero delle finanze, chiedendone la totale riforma con il rigetto della domanda del Guglielmino.

L'appellato si costituiva in giudizio e resisteva al gravame chiedendone il rigetto; in via subordinata chiedeva la sospensione del giudizio e la rimessione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione della questione di legittimità, per violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione, in relazione alla legge 9 ottobre 1971, n. 825, dell'art. 10 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 648.

OSSERVA IN DIRITTO

L'art. 1, lett. c), della legge 30 marzo 1961, n. 254, attribuiva al Fondo di previdenza per il personale periferico dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari un'aliquota pari al 5% dell'intero ammontare degli emolumenti spettanti ai conservatori dei registri immobiliari e ai titolari degli uffici misti in base alla legge 26 settembre 1954, n. 870, e alla legge 14 luglio 1957, n. 580. Tale aliquota è stata successivamente elevata al 10% dall'art. 7 della legge 25 luglio 1971, n. 545.

La legge 9 ottobre 1971, n. 525, di delega legislativa al Governo per la riforma tributaria, ha previsto l'emanazione di disposizioni relative all'amministrazione finanziaria, includendo tra queste (art. 11, n. 5) il «riordinamento delle casse mutue tra il personale, anche con la loro eventuale fusione, l'armonizzazione delle tabelle dei tributi speciali e la rideterminazione della sfera soggettiva di attribuzione dei medesimi».

Il d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 648, emanato in attuazione di tale delega, prevede all'art. 10 l'attribuzione al Fondo di previdenza per il personale periferico delle tasse e delle imposte indirette sugli affari dell'importo della ritenuta operata sul totale lordo degli emolumenti spettanti ai conservatori dei registri immobiliari «con la stessa aliquota stabilita col decreto ministeriale di cui al secondo comma del precedente art. 2» e cioè nella stessa misura, non inferiore al 15%, determinata annualmente con decreto del Ministero delle finanze per i prelievi (destinati a vari Fondi di previdenza delle amministrazioni finanziarie) sui gettiti dei tributi speciali di cui alla tabella A allegata al testo normativo.

In base alle citate disposizioni, l'aliquota in questione è stata fissata nella misura del 30% con decreto del Ministero delle finanze del 2 marzo 1973.

Ciò premesso, il collegio osserva che la dedotta illegittimità del citato art. 10 del d.P.R. n. 648/1972, per il quale si prospetta l'eccesso di delega legislativa, pone un problema non di mera disapplicazione del decreto ex art. 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E (come ritenuto dal primo giudice) ma di sindacabilità del decreto stesso (avente valore di legge ordinaria) da parte della Corte costituzionale, per contrasto con gli artt. 76 e 77 della Costituzione.

Tale questione, già sollevata da altri giudici in casi analoghi, appare rilevante nel presente giudizio e non manifestamente infondata. La rilevanza è evidente, posto che il ricorrente in primo grado fonda la sua pretesa sulla illegittimità della maggiore aliquota del 30% fissata in base alla normativa sopra citata: il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della suddetta questione, apparendo d'altro canto infondata la tesi (cui si accenna nel ricorso introduttivo) del ripristino della precedente aliquota, con effetto retroattivo dal 1° gennaio 1973, ad opera dell'art. 5 della legge 15 novembre 1973, n. 734. Tale disposizione non disciplina infatti la misura del contributo attribuito al Fondo di previdenza con ritenuta sugli emolumenti dei conservatori immobiliari, ma riguarda esclusivamente (come rileva esattamente l'appellante) i rapporti tra Fondo stesso e Tesoro.

La questione appare poi non manifestamente infondata, atteso che la delega conferita con l'art. 11 della legge n. 825/1971 per la riorganizzazione delle casse mutue tra il personale non appare comprendere (a parte il dubbio sulla riferibilità ai fondi di previdenza) il potere di disciplinare, addirittura in aumento, l'aliquota dei contributi gravanti sugli emolumenti di cui è causa.

Dubbi ancora più gravi sorgono ove la disposizione dell'art. 10 del d.P.R. n. 648/1972 venga riferita alla delega relativa all'«armonizzazione delle tabelle dei tributi speciali e la rideterminazione della sfera soggettiva di attribuzione dei medesimi».

Non è possibile, infatti, ricondurre gli emolumenti spettanti ai conservatori ai tributi speciali: i due tipi di proventi (pur appartenenti entrambi alla categoria dei c.d. «diritti casuali») hanno caratteri ben distinti ed hanno sempre ricevuto una disciplina differenziata (cfr. d.-l. n. 533/1954, convertito con modifiche nella legge n. 869/1954, e successive modifiche; artt. 2 e 10 del d.P.R. n. 648/1972).

Il giudizio in corso deve essere quindi sospeso e va disposta l'immediata trasmissione alla Corte costituzionale, investita della questione sopra prospettata.

P. Q. M.

Visti gli artt. 1 della legge 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione, in relazione alla legge 9 ottobre 1971, n. 825, dell'art. 10 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 648, nella parte in cui prevede che sul totale lordo degli emolumenti spettanti al conservatore dei registri immobiliari venga «operata una ritenuta con la stessa aliquota stabilita col decreto ministeriale di cui al secondo comma del precedente art. 2», relativo ai tributi speciali;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al pubblico ministero, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Roma, addì 29 settembre 1987

(Seguono le firme)

N. 175

Ordinanza emessa il 7 giugno 1986 (pervenuta alla Corte costituzionale il 7 aprile 1988) dalla commissione tributaria di primo grado di Napoli sul ricorso proposto da Del Re Capessieri Assunta ed altre contro l'ufficio del registro successioni di Napoli.

Imposte in genere - Imposta di successione dilazionata - Ritardato versamento - Sanzioni previste in misura identica a quelle per l'omesso versamento - Ingiustificata parità di trattamento - Conseguente violazione del criterio fissato dall'art. 10 della legge-delega 9 ottobre 1971, n. 855, recte: 825 (commisurazione delle sanzioni all'effettiva entità delle violazioni).

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, artt. 52 e 54).

(Cost., artt. 3, 76 e 77).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso prodotto da Del Re Capessieri Assunta, Troncone Pasqualina, Raffaella, Gilda e Patrizia, avverso avviso di liquidazione dell'ufficio del registro successioni di Napoli (den. 2475, vol. 2257) art. 1979;

Leggi gli Atti;

Sentito per le ricorrenti il dott. Mario Galiano; per l'ufficio la signora Anna Maria Settembre;

Udito il relatore avv. Vincenzo Buonocore;

RITENUTO IN FATTO

Con ricorso spedito mediante raccomandata n. 2609 del 15 maggio 1979 De Re Capessieri Assunta, Troncone Pasqualina, Troncone Raffaella, Troncone Gilda e Troncone Patrizia hanno proposto opposizione avverso l'avviso di liquidazione (art. 1979) dell'ufficio del registro successioni di Napoli, con il quale è stata richiesta la soprattassa di L. 6.320.560 ai sensi dell'art. 52 del d.P.R. n. 637/1972 per tardivo pagamento (di un sol giorno) di una rata dell'imposta di successione dilazionata (den. 2475, n. 2257, successione di Troncone Vitale).

L'ufficio non ha controdedotto nei termini, né ha depositato la documentazione di rito.

Le ricorrenti in via principale sostengono «la violazione ed errata applicazione dell'art. 54 del d.P.R. n. 637/1972» perché l'Ufficio non avrebbe tenuto conto nella determinazione della soprattassa «della lievissima rilevanza del ritardo nel pagamento» e quindi dell'inesistenza di un qualsiasi danno per l'erario.

Il motivo è infondato perché la determinazione dell'ammontare della soprattassa è automatica, in quanto la legge stessa rapporta tale ammontare al tributo non tempestivamente versato e non anche, come per la pena pecuniaria, alla gravità della violazione.

Dall'automaticità del meccanismo di applicazione della sanzione e della non necessità di un formale accertamento della trasgressione al fine della determinazione in concreto della misura della soprattassa, sorge il dubbio di legittimità costituzionale degli artt. 52 e 54 del d.P.R. n. 637/1972 per violazione degli artt. 76, 77 e 3 della Costituzione, posto che l'art. 10, n. 11, della legge delega espressamente stabilisce la «... commisurazione ...» delle sanzioni amministrative (pena pecuniaria e soprattassa) — e penali — «... all'effettiva entità oggettiva e soggettiva delle violazioni ...».

L'identica natura della soprattassa e della pena pecuniaria, impropriamente definite dalla legge sanzioni civili (artt. 3 e 5 della legge n. 4/1929) perché non hanno la funzione di reintegrare lo Stato del danno subito a causa della trasgressione, bensì quella di irrogare una pena al contribuente che con la sua condotta ha ostacolato il normale adempimento dell'azione della finanza ed ha messo in pericolo la riscossione del tributo, fa apparire ancora più disancorato dai principi e dai criteri direttivi per l'erogazione delle sanzioni contenuti dalla legge delega n. 865/1971 gli artt. 52 e 54 del d.P.R. n. 637/1972, che stabiliscono l'automatica e fissa commisurazione percentuale all'imposta senza alcun riferimento e razionale proporzionalità alla effettiva gravità della violazione.

In tal modo si pone sullo stesso piano che corrisponde l'imposta con lieve ritardo, magari di un sol giorno, come nella fattispecie, e chi non la corrisponde affatto costringendo l'amministrazione a compiere le necessarie procedure esecutive con intralcio alla regolare attività amministrativa e con effettivo pericolo per la riscossione del tributo.

Sotto gli esposti profili e nei suddetti limiti non appare manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale sollevata dalle ricorrenti.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 52 e 54 del d.P.R. n. 637/1972 per contrasto con gli artt. 76, 77 e 3 della Costituzione;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, nonché la sospensione del presente giudizio;

Ordina che a cura della segreteria della commissione la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Napoli, addì 7 giugno 1986.

(Seguono le firme)

88C0583

N. 175

*Ordinanza emessa il 24 dicembre 1987 dal pretore di Venezia
nel procedimento civile vertente tra Rizzi Elena e S.p.a. - Adriatica navigazione*

Lavoro - Ristrutturazione della flotta pubblica (gruppo Finmare) - Prepensionamento obbligatorio del personale esuberante - Limiti di età (55 anni per gli uomini e 50 per le donne) - Ingiustificato aggravio della posizione della lavoratrice - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale con sentenza n. 137/1986.

(Legge 5 dicembre 1986, n. 856, art. 3, quarto comma, in relazione al secondo comma).

(Cost., artt. 3, 4, 35 e 37).

IL PRETORE

A scioglimento della riserva formulata all'udienza 14 dicembre 1987 e relativa anche alla presente causa separata;

OSSERVA

La ricorrente, licenziata perché inclusa tra il personale esuberante individuato a' sensi dell'art. 3 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, sulla ristrutturazione della flotta pubblica (Gruppo Finmare), avendo — com'è pacifico — età inferiore ai 55 anni, ha dedotto l'incostituzionalità di detta norma che, prevedendo diversi limiti di età per l'obbligatorio pensionamento anticipato del personale esuberante in ragione del sesso, 55 anni per gli uomini e 50 per le donne, si porrebbe in contrasto con quanto disposto negli artt. 3, 4, 35 e 37 della Costituzione; ha chiesto quindi di essere reintegrata nel posto di lavoro e comunque risarcita del danno conseguente all'illegittimo licenziamento.

Si è costituita la convenuta sostenendo sul punto che la legge ha tenuto conto, ai fini del prepensionamento, della diversa collocazione nell'ambito familiare della donna e che tale valutazione del legislatore riguarda differenziate situazioni oggettive, che nulla hanno in comune con la previsione di una diversa età pensionabile.

La questione di legittimità costituzionale, così come proposta, appare rilevante nel presente giudizio e non manifestamente infondata.

La rilevanza è evidente in quanto trattasi di accertare la legittimità della norma che determina un requisito di legittimità del licenziamento impugnato.

Quanto alla non manifesta infondatezza osserva il pretore, facendo proprie le considerazioni esposte nella sentenza della Corte costituzionale del 18 giugno 1986, n. 137, come la fissazione di una età diversa tra uomo e donna per la applicazione del trattamento (obbligatorio) di pensionamento prevista dall'art. 3 della legge n. 856/1986 non solo sfugge ad ogni ragionevole giustificazione, ma si evidenzia per il suo assoluto contrasto con il principio di uguaglianza formulato nell'art. 3, primo comma, della Carta costituzionale è, più specificatamente, con le norme costituzionali che nello ambito dei rapporti economici rappresentano giusta esplicazione ed integrazione del principio di parità tra i cittadini.

Infatti il diverso trattamento imposto alla donne, che così subiscono quello che la Corte di cassazione nell'ordinanza 9 giugno 1983, n. 490, aveva definito «una forma di menomazione» e «un fatto intrinsecamente negativo», lungi dal rappresentare un beneficio o privilegio si segnala come una intollerabile discriminazione che aggrava ingiustificatamente la posizione della donna lavoratrice. Il quadro normativo formato dagli artt. 4, primo comma, 35, primo comma, e 37, primo comma, della Costituzione consacra il principio della piena parità di posizione della donna lavoratrice rispetto all'uomo in tutti i suoi aspetti, da quello retributivo a quello della conservazione del posto di lavoro.

Tale assunto programmatico peraltro ormai recepito nella realtà politico-sociale e nella più recente legislazione è del tutto frustrato dalla norma impugnata, il cui quarto comma con riferimento al secondo consente il prepensionamento obbligato e quindi l'estromissione dall'azienda della donna ultracinquantenne, mentre nei confronti dell'uomo lo consente solo allorché questi abbia raggiunto i 55 anni, realizzando così, solo in ragione del sesso, un diverso e più gravoso regime per la donna a parità di ogni altra condizione.

Le deduzioni di parte convenuta in ordine alla diversa collocazione della donna nell'ambito familiare non appaiono per nulla convincenti: in proposito sembra sufficiente ricordare che proprio la Corte costituzionale ha avuto modo di affermare che può ormai ritenersi essere «venute meno quelle ragioni e condizioni che prima potevano giustificare una differenza di trattamento della donna rispetto all'uomo».

Ritenuto per questi motivi che la questione di costituzionalità dell'art. 3, quarto comma in relazione al secondo comma dalla legge n. 586/1986 non sia manifestamente infondata in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 37 della Costituzione.

P. Q. M.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Venezia, addì 24 dicembre 1987

Il pretore giudice del lavoro: D'AVINO

N. 177

Ordinanza emessa il 27 gennaio 1988 dal pretore di Brescia
nel procedimento civile vertenze tra Minini Caterina e l'I.N.P.S.

Previdenza ed assistenza - Pensione di reversibilità a carico dell'I.N.P.S., gestione speciale del commercio - Esclusione dell'integrazione al minimo per i titolari di altro trattamento assicurativo per il periodo antecedente il 1° ottobre 1983.

(Legge 22 luglio 1966, n. 613, art. 19, secondo comma).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

FATTO

Con ricorso depositato in data 17 maggio 1985 il ricorrente si doleva dell'addebito di L. 13.156.300 elevato dall'I.N.P.S. per indebita percezione dell'integrazione al minimo sulla pensione di reversibilità a carico della gestione speciale del commercio con decorrenza dalla attribuzione della pensione diretta e cioè per il periodo dal 1° marzo 1979 al 30 novembre 1984, invocando l'applicabilità del disposto di cui all'art. 80 del regio-decreto n. 1422/1924.

L'ente previdenziale, ritualmente costituitosi evidenziava l'inapplicabilità della disposizione eccezionale *ex adverso* invocato e chiedeva il rigetto della domanda.

Nelle more del giudizio, intervenuta la sentenza n. 314/1985 del giudice delle leggi, ne era invocata dal ricorrente l'applicabilità alla presente fattispecie.

Tanto premesso.

DIRITTO

Va previamente escluso l'applicabilità alla presente fattispecie dell'art. 80 del regio-decreto n. 1422/1924 *ex adverso* invocato, posto che è stata l'assicurata a non rendere edotto l'ente previdenziale della percezione di altro trattamento assicurativo come si desume per *tabulas* della sua domanda di prestazione diretta, dovendosi ritenere ristretto l'ambito di applicabilità di tale disposizione (che in quanto costituente eccezione del generale principio di cui all'art. 2033 del c.c. non può che essere di stretta interpretazione) agli errori in cui è incorso l'I.N.P.S. medesimo e non già anche determinati da inesatte dichiarazioni dell'assicurato; né rileva il periodo di circa 18 mesi impiegato dall'I.N.P.S. per rendere operative la cessazione dell'integrazione in seguito a tardiva allegazione della odierna attrice, giacché il *modus operandi* ancorché tardigrado degli enti pubblici in relazione alle deficienze strutturali o funzionali, di cui sono afflitti non può costituire di per se elemento estintivo del diritto di ripetizione (giacché il decorso del tempo non rileva se non alla stregua della disciplina positiva degli istituti che ad esso si riformano e, segnatamente, per quanto qui rileva all'istituto prescrizione senza che da esso possa derivare il diritto di trattenere somme della cui non debenza la Minini era ben consapevole).

Ciò premesso, osserva il pretore adito che l'art. 1 della legge n. 613/1966 rinvia alle disposizioni generale dell'a.g.o., solamente in mancanza di normativa specifica della gestione, di cui trattasi.

Orbene, l'art. 19 detta una regola del tutto simile a quello che promanava dall'art. 2, lettera a), della legge n. 1338/1962, come è noto espunto definitivamente dalla sentenza n. 314/1985 della Corte costituzionale, norma che deve ritenersi speciale altresì rispetto al disposto dell'art. 23 della legge n. 153/1969 parimenti contestualmente espunto dall'ordinamento.

Da ciò consegue la rilevanza per il periodo anteriore al 1° ottobre 1983, dopo il quale la materia è regolata dall'innovativo disposto di cui all'art. 6 della legge n. 638/1983 della questione di costituzionalità del predetto art. 19.

Tale questione si profila anche non manifestamente infondata.

Invero, premesso che rientra sicuramente nella discrezionalità del legislatore determinare la misura e le condizioni per il godimento del trattamento assicurativo minimo, sulla base da un lato dell'imperativo scaturente dall'art. 38, secondo comma, della Costituzione e dell'altro dalle condizioni finanziarie delle singole gestioni, e dell'amministrazione dello stato in generale, tale discrezionalità si palesa censurabile laddove si esprima in relazioni alle diverse ipotesi in termini disomogenei, senza che tali differenziazioni siano sorrette da adeguate ragioni giustificative.

A riprova di ciò si consideri l'omogenea disciplina scaturente dall'art. 6 della legge n. 638/1983, che ha posto fine alla frammentarietà dei singoli divieti ancora prima che essi fossero ancora maggiormente incisi dall'opera del giudice delle leggi.

È perciò necessario che la Corte costituzionale elimini dall'ordinamento il disposto di cui all'art. 19 della legge n. 613/1966, non essendo dissimile l'ipotesi di concorso del trattamento assicurativo di reversibilità a carico di una gestione speciale da quella dei concorsi resi ora possibili dalle sentenze n. 34/1981 e n. 314/1985 per il periodo antecedente al 1° ottobre 1983.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge n. 613/1966 in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio;

Manda la cancelleria alle notificazioni e comunicazioni di legge.

Brescia, addì 27 gennaio 1988

Il pretore giudice del lavoro: (firma illeggibile)

88C0690

N. 178

Ordinanza emessa l'8 febbraio 1985 (pervenuta alla Corte costituzionale il 7 aprile 1988) dalla commissione tributaria di primo grado di Venezia sul ricorso proposto da Donaggio Angela contro l'ufficio ii.dd. di Chioggia

Imposte in genere - Accertamento imposte sui redditi - Dichiarazione tardiva del sostituto d'imposta - Sanzioni pecuniarie eguali a quelle previste per l'omissione della dichiarazione - Violazione dei principi (peraltro generici) contenuti nella legge-delega.

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 47; legge 9 ottobre 1971, n. 825, art. 10, n. 11).

(Cost., art. 75).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso prodotto da Donaggio Angela nata a Chioggia il 30 dicembre 1930 e residente a Chioggia Borgo S. Giovanni, 1158 avverso accertamento ritardata presentazione del sostituto d'imposta per l'anno 1981;

Leggi gli Atti;

Sentito il rappresentante dell'ufficio ii.dd. di Chioggia;

Udito il relatore;

RITENUTO IN FATTO

In data 18 luglio 1984 veniva notificato a Donaggio Angela avviso di accertamento della ritardata presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta (mod. 770) avvenuta il 14 maggio 1982 anziché nel termine del 30 aprile 1982 stabilito dall'art. 9 d.P.R. n. 600/1973, nella quale erano indicate ritenute alla fonte per L. 9.705.000. Per cui l'ufficio ii.dd. di Chioggia ex artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 600/1973 irrogava alla predetta Donaggio la pena pecuniaria di L. 1.213.000 pari ad 1/3 dell'importo delle predette ritenute. Ricorreva la Donaggio con atto pervenuto a questa commissione l'11 settembre 1984 eccependo l'incostituzionalità dell'applicato art. 47 poiché in contrasto con l'art. 3 della Costituzione e con l'art. 10 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, legge delega della riforma tributaria poi attuata anche con la citata legge n. 600/1973. Lamentava infatti la ricorrente che il citato art. 47 irrogava la stessa pena per violazioni diverse e di diversa gravità e cioè sia per l'omessa dichiarazione del sostituto d'imposta, sia per la ritardata presentazione di essa, sia per l'omesso versamento delle ritenute alla fonte. L'ufficio imposte nelle sue deduzioni ribadiva la legittimità del proprio operato conforme alle leggi in vigore e negava il contrasto della normativa applicata ai dettami della Costituzione e della menzionata legge delega.

OSSERVA

La questione di incostituzionalità dell'art. 47 del d.P.R. n. 600/1973 appare non manifestamente infondata, non sotto il profilo sollevato dal ricorrente di violazione dell'art. 3 della Costituzione, ma perché in contrasto con l'art. 76 della stessa Costituzione. Quest'ultimo infatti testualmente recita: «L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti». La legge delega 9 ottobre 1971, n. 825, all'art. 10, n. 11, prescriveva che dovevano in particolare essere stabiliti «il perfezionamento del sistema delle sanzioni amministrative e penali... e la migliore commisurazione di esse all'effettiva entità oggettiva e soggettiva delle violazioni...». I decreti legislativi, con cui è stata attuata la riforma tributaria e quindi anche il d.P.R. n. 600/1973 che qui ci interessa, trovano la loro forza di legge ed il loro limite nella legge di delega e sono subordinati a tutti i limiti, di tempo, oggetto principi etc., fissati nella legge di delega come stabilito dall'art. 76 della Costituzione. Sembra a questa commissione che la legge delega n. 825/1971 sia in contrasto con l'art. 76 della Costituzione, in quanto essa non indica principi e criteri direttivi idonei ad informare i decreti delegati, ma si limita solo ad invocare il perfezionamento delle sanzioni amministrative e penali e la migliore commisurazione di esse alle violazioni oggettive e soggettive; criteri questi all'evidenza generici e non specifici, con il che perciò si concede all'organo delegato ad emanare le norme una facoltà di scelta delle varie sanzioni penali amministrative etc. del tutto libera se non arbitraria. Va inoltre rilevato d'ufficio, che gli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 600/1973 prevedono sanzioni di identica gravità per fattispecie diverse e di diversa gravità per le quali viene comminata una uguale pena. Infatti vengono puniti allo stesso modo i contribuenti che non presentano o che presentano in ritardo la dichiarazione del sostituto d'imposta avendo previamente versato i relativi tributi e quelli che omettono o ritardano la presentazione delle dichiarazioni ai fini delle ii.dd. non ancora versate, con conseguente pericolo di evasione delle stesse. Ciò sembra configurare una violazione dei criteri — sia pure generici — contenuti nella legge delega n. 825/1971, nel che può ravvisarsi un'ulteriore questione, non manifestamente infondata, di legittimità costituzionale. Questa commissione, pertanto, ritiene non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10, n. 11, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, di delega per la riforma tributaria, alla cui validità è subordinata la norma di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 600/1973 in relazione all'art. 76 della Costituzione, nonché dello stesso art. 47 per violazione dell'art. 10, n. 11, della citata legge delega. Pertanto la commissione ritiene di dover sospendere il presente giudizio e rimettere gli atti alla Corte costituzionale con gli incumbenti di legge in dispositivo.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 47 del d.P.R. 26 settembre 1973, n. 600, per le ragioni di cui in motivazione, la commissione sospende il giudizio;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione della questione di legittimità costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Venezia, addì 8 febbraio 1985.

(Seguono le firme)

N. 179

*Ordinanza emessa il 27 novembre 1987 dal tribunale di Cosenza
nel procedimento civile vertente tra l'I.N.P.S. e Pisano Francesco*

Lavoro - Dipendente di azienda municipalizzata - Assegni familiari - Erogazione limitata ai lavoratori entro determinate fasce di reddito - Computabilità nel reddito di lavoro degli emolumenti arretrati soggetti a tassazione separata - Esclusione dei trattamenti di fine rapporto - Irrazionale limitazione di provvidenze economiche in favore della famiglia.

(D.-L. 29 gennaio 1983, n. 17, conv. in legge 25 marzo 1983, n. 79, art. 6, primo e terzo comma; d.-l. 17 aprile 1984, n. 70, conv. in legge 12 giugno 1984, n. 219, art. 2, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 31).

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 123/1986 del r.g.a.c. vertente tra l'I.N.P.S., sede di Cosenza, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Tortorici, elettivamente domiciliato in Cosenza alla via Isonzo, 69/B, appellante; contro Pisano Francesco, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Ferrari, nel cui studio in Cosenza alla via Roma, 88/D è elettivamente domiciliato, appellato;

All'esito dell'udienza di discussione del giorno 27 novembre 1987, esaminati gli atti di causa e sentiti i difensori delle parti;

OSSERVA

Oggetto del giudizio è la mancata corresponsione degli assegni familiari e relative maggiorazioni a Pisano Francesco, dipendente dell'A.T.A.C., per il coniuge ed i due figli a carico, in quanto per la determinazione del reddito da esso percepito per l'anno 1984 è stata calcolata non solo la somma di L. 16.961.000 — reddito per il lavoro svolto nell'anno citato per conto dell'A.T.A.C. — ma anche la somma di L. 17.449.000 percepita dal Pisano con ritardo in esecuzione di sentenza del t.a.r. della Calabria per un pregresso rapporto di lavoro con altro ente, e soggetta a tassazione separata.

Sostiene l'azienda datrice di lavoro, quale *adiectus solutionis causa* dell'I.N.P.S., che in base all'art. 6 del d.-l. 29 gennaio 1983, n. 17, convertito nella legge 25 marzo 1983, n. 79 (secondo cui i redditi da prendere in considerazione ai fini dell'applicazione della normativa sulle maggiorazioni per il coniuge ed i familiari a carico sono quelli complessivamente conseguiti ed assoggettati ad Irpef nel periodo d'imposta dell'anno precedente al periodo di paga in corso al 1° luglio di ciascun anno) e all'art. 2 del d.-l. 17 aprile 1984, n. 70, convertito in legge 12 giugno 1984 (secondo cui «dal reddito familiare indicato nella tabella di cui al precedente comma sono esclusi i trattamenti di fine rapporto comunque denominati»), debbono essere necessariamente considerate anche le somme soggette a tassazione separata, attesa l'inequivocabile lettera della legge che non consente interpretazioni analogiche.

Di contro sostiene il Pisano, ma anche il pretore nella sentenza impugnata, che ai sensi della normativa in vigore sulla disciplina degli assegni familiari concorrono a formare il reddito familiare tutti i redditi di qualsiasi natura percepiti dai componenti del gruppo familiare che abbiano però un preciso nesso con l'anno immediatamente precedente al periodo di paga in corso al 1° luglio di ciascun anno, restandone esclusi non solo i citati trattamenti di fine rapporto di lavoro, ma anche gli emolumenti arretrati soggetti a tassazione separata perché non riferibili all'anno immediatamente precedente al periodo di paga in corso.

Orbene ritiene il tribunale che l'interpretazione pretorile, se pure ispirata a fondamentali principi di giustizia, cozza contro la chiara norma summenzionata che ha eccettuato solo i trattamenti di fine rapporto e non certo altri emolumenti, anche se aventi la stessa *ratio* come quelli in esame percepiti dall'assicurato in ritardo per fatto a lui non imputabile.

Non resta invece che sollevare d'ufficio questione di legittimità costituzionale della normativa suindicata atteso che la mancata esclusione dei redditi soggetti a tassazione separata sancisce una maggiore onerosità e comunque un disfavore nei confronti dei lavoratori subordinati per il solo fatto che costoro, senza loro colpa, ricevano con ritardo emolumenti di un rapporto di lavoro progressivo che avrebbero dovuto percepire in anni precedenti, rispetto a coloro che nell'identica situazione hanno percepito tempestivamente gli stessi emolumenti. Siffatta disparità di trattamento, ex art. 3 della Costituzione, appare priva di qualsiasi ragionevolezza, anche perché la *ratio* dell'esclusione dell'indennità di fine rapporto appare del tutto identica a quella dei redditi soggetti a tassazione separata.

Sussiste poi anche violazione dell'art. 31 della Costituzione atteso che la normativa in esame pone limiti ingiustificati ed irrazionali a provvidenze tendenti ad agevolare con misure economiche la famiglia. La questione è senza dubbio rilevante atteso che in caso di accoglimento dell'eccezione conseguirebbe il diritto del lavoratore a fruire degli assegni familiari per l'anno in questione.

Il giudizio deve essere sospeso e gli atti andranno trasmessi alla Corte costituzionale ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.-l. 29 gennaio 1983, n. 17, primo e terzo comma, convertito in legge 25 marzo 1983, n. 79, e dell'art. 2, secondo comma, del d.-l. 17 aprile 1984, n. 70, convertito in legge 12 giugno 1984, n. 219, per contrasto con gli artt. 3 e 31 della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza alle parti costituite nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicarla ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Cosenza, addì 27 novembre 1987

Il presidente estensore: COPANI

83C662

N. 180

*Ordinanza emessa il 18 febbraio 1988 dal pretore di Aosta
nel procedimento civile vertente tra Gianasso Giovanni e l'I.N.P.D.A.I.*

Previdenza ed assistenza - Pensioni erogate dalle gestioni obbligatorie sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria - Applicabilità del criterio di perequazione automatica delle pensioni - Criteri inadeguati - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 349/1985.

(D.-L. 27 dicembre 1977, n. 942, recte: 23 dicembre 1977, n. 922, convertito in legge 27 febbraio 1978, n. 41, art. 1; d.P.R. 11 febbraio 1987, n. 32, articolo unico).

(Cost., artt. 3, 36 e 38).

IL PRETORE

Ha emesso la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 581/87 R. Cont. promossa da Gianasso Giovanni elettivamente domiciliato in Aosta, presso l'avv. Piergiorgio Petrini che lo rappresenta e difende per delega in data 22 giugno 1987 unitamente all'avv. Franzo Grande Stevens e avv. Mario Napoli del Foro di Torino, attore; contro l'I.N.P.D.A.I., elettivamente domiciliato in Aosta presso l'avv. Italo Fognier che lo rappresenta e difende per delega in data 18 novembre 1987, unitamente all'avv. Mario Capaccioli dell'avvocatura dell'ente, convenuto;

A scioglimento della riserva motiva: Il ricorrente chiede che il pretore dichiari illegittimo il calcolo della perequazione del trattamento pensionistico del ricorrente a partire dal 1979 e condanni l'I.N.P.D.A.I. all'integrale rivalutazione di detto trattamento (o quanto meno alla restituzione di quanto risparmiato in virtù della corresponsione di trattamento pensionistico a partire dalla suddetta data in misura ridotta).

Al fine di ottenere la dichiarazione d'illegittimità del calcolo menzionato e la conseguente condanna dell'istituto convenuto, il ricorrente solleva la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 del d.P.R. 11 febbraio 1987, n. 32, nonché dell'articolo unico della legge 27 febbraio 1978, n. 41.

Il pretore ritiene che il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale, perché la desiderata declaratoria d'incostituzionalità delle disposizioni citate è direttamente strumentale alla soddisfazione della pretesa azionata.

Così come il pretore ritiene anche che la questione di costituzionalità non sia manifestamente infondata.

Già in precedenza la Corte costituzionale si occupò dell'articolo unico della legge 27 febbraio 1978, su sollecitazione del pretore di Aosta per questione di costituzionalità sollevata dallo stesso ricorrente. Il pretore ritenne, nell'ordinanza di rimessione, che la questione di costituzionalità non era manifestamente infondata in relazione agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, perché con l'articolo unico citato, il trattamento pensionistico del ricorrente subì una riduzione in termini di potere d'acquisto reale.

Infatti prima della vigenza dell'articolo unico citato, il ricorrente usufruiva d'un adeguamento pensionistico automatico sulla base dell'aumento percentuale dell'indice del costo della vita, calcolato dall'Istat ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria; mentre poi l'adeguamento avveniva per le pensioni minime, con un aumento pari all'aumento pari all'aumento, percentuale dei terzi delle retribuzioni minime per i dipendenti dell'industria e per le pensioni superiori al minimo, con un aumento in misura percentuale pari alla differenza tra la variazione percentuale del primo comma dell'art. 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160 (aumento percentuale dell'indice dei tassi delle retribuzioni minime contrattuali degli operai dell'industria) e la variazione percentuale dell'indice del costo della vita calcolato dall'Istat ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria.

In quella circostanza la Corte costituzionale, pur riconoscendo sostanzialmente giustificata la censura dell'incostituzionalità, risparmiò l'articolo unico citato dalla portata letale delle sue sentenze, sul presupposto che detta disciplina era destinata ad essere ben presto superata, per l'applicazione di provvedimenti emanati ed emanandi, che prevedevano ed avrebbero previsto una nuova valutazione delle pensioni interessate, nonché una redistribuzione delle somme economizzate per l'applicazione della legge n. 160/1975, il cui raggio d'operatività venne esteso dal già citato articolo unico.

Ciò non pare però essere avvenuto. In forza della legge 15 aprile 1985, n. 140, che costituì il perno della sentenza della Corte, è stato emanato il d.P.R. 11 febbraio 1987, n. 32. Tale atto è stato emanato al limitato fine d'adeguare le pensioni concesse prima del 1982 a quelle concesse dopo tale data, come chiaramente si desume dalla previsione della percentuale di aumento solo fino al primo semestre del 1982; ma nessuna percentuale di aumento è stata prevista per i lavoratori che, come il ricorrente, sono andati in pensione negli anni 1967-74, su i quali quindi il più volte citato articolo unico continua a pesare.

Il pretore ritiene quindi che le ragioni che giustificano la precedente ordinanza di costituzionalità, siano ancora vive in relazione agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, per la persistente applicazione di parametri che non adeguano il trattamento pensionistico all'aumento percentuale del costo della vita e che insinuano il dubbio di inadeguatezza dei mezzi offerti per l'appagamento degli interessi configurati dalle disposizioni costituzionali citate.

A parere del pretore l'analisi della Corte parrebbe dover interessare il sistema costituito dall'articolo unico citato, dall'art. 10 della legge n. 140/1985 e dall'art. 1 del d.P.R. n. 32/1987 che, per il suo aspetto sostanziale, prescindendo dalla veste formale indossata, è riconducibile al rapporto esistente fra legge di delegazione e legge, come diffusamente illustrato nella memoria del ricorrente.

Ma se pur si ritenesse che tale atto non è legislativo e che quindi è suscettibile di disapplicazione o se si trattasse d'interessi legittimi, d'annullamento da parte del giudice amministrativo, la pronuncia della Corte sarebbe imprescindibile.

Infatti, eliminato quell'atto, sul calcolo pensionistico persisterebbe l'influenza dell'articolo unico citato, che continua ad essere la mela marcia della materia.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione la questione di legittimità costituzionale, dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1978, n. 41, di conversione del d.-l. 27 dicembre 1977, n. 942, e degli artt. 1 e 3 del d.P.R. 11 febbraio 1987, n. 32, sollevata da Giovanni Gianasso;

Sospende il giudizio in corso;

Dispone la remissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda al cancelliere di notificare la presente ordinanza alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Dispone che l'ordinanza sia comunicata a cura della cancelleria al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica.

Aosta, addì 18 febbraio 1988

Il pretore: PIRAS

85C0693

N. 181

*Ordinanza emessa il 10 febbraio 1988 dal tribunale di sorveglianza di Firenze
nel procedimento penale a carico di Lombardo Rosario*

**Liberazione condizionale - Revoca del beneficio - Mancato computo del periodo di libertà vigilata come espiazione di pena -
Richiamo al principio enunciato nella sentenza della Corte costituzionale n. 343/1987.**

(Cod. pen., art. 177, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 13).

IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

FATTO E DIRITTO

Con ordinanza 1° ottobre 1982 della corte di appello di Firenze veniva concessa al Lombardo Rosario la liberazione condizionale e conseguentemente veniva applicata nei suoi confronti la libertà vigilata sostitutiva della residua pena che avrebbe dovuto scontare fino al 30 novembre 1985.

Dagli organi preposti alla vigilanza venivano comunicate più violazioni degli obblighi (assenze dalla abitazione, frequentazione di pregiudicati). Il 18 aprile 1986, terminato il periodo di libertà vigilata il fascicolo veniva inviato alla corte di appello di Firenze per la eventuale declaratoria di estinzione della pena; la corte rilevante le violazioni commesse da Lombardo ritenuto di non poter procedere alla declaratoria di estinzione chiedeva nuove informazioni al magistrato di sorveglianza e successivamente con ord. 22 giugno 1987 a seguito della entrata in vigore della legge 10 ottobre 1986, n. 653, trasmetteva gli atti a questo tribunale di sorveglianza ritenuto competente alla decisione di cui trattasi.

Ritenuta la propria competenza questo tribunale deve oggi valutare le violazioni in oggetto e decidere in merito alla declaratoria di estinzione della pena o alla revoca della liberazione condizionale.

A tale proposito si osserva che il comportamento del Lombardo appare tale da comportare la revoca della liberazione condizionale.

Le violazioni degli obblighi difatti sono state plurime, è stato accertata la sua presenza fuori della provincia di residenza il 20 maggio 1983; non è stato reperito presso la abitazione negli orari previsti il 7 febbraio, il 27 febbraio, il 1° agosto, il 5 ottobre e il 5 novembre (solo il 1° agosto pare giustificata da autorizzazione del Mag. Sorv.). Altri rapporti della p.s. segnalavano il Lombardo in compagnia di pregiudicati (vedi rapporto 14 dicembre 1982, 17 maggio e 20 maggio 1983).

Ulteriori accertamenti hanno poi appurato che Lombardo si rendeva responsabile del delitto di cui all'art. 388, terzo comma, del c.p. il 14 marzo 1985 mentre ancora era in periodo di libertà vigilata. Per tale fatto ha riportato condanna. Ai sensi dell'art. 177 del c.p. il benefico dovrebbe essere revocato. Per completezza si segnala che anche successivamente alla scadenza della libertà vigilata Lombardo si rendeva responsabile di emissione di assegni a vuoto.

A norma del ricordato art. 177 del c.p. il tempo trascorso in libertà condizionale non viene computato nella durata della pena ponendo il fatto storico della afflizione subita con la libertà vigilata praticamente nel nulla.

Si ripropone quindi il problema della valutabilità del periodo di «prova controllata» che recentemente la Corte costituzionale, con sentenza 15 ottobre 1987, n. 343, ha affrontato in materia di revoca di affidamento in prova al servizio sociale per trasgressione degli obblighi.

Con la detta sentenza è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale del decimo comma dell'art. 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui — in caso di revoca del provvedimento di ammissione all'affidamento in prova per comportamento incompatibile con la prosecuzione della prova — non consente al tribunale di sorveglianza di determinare la residua pena detentiva da espiare.

A tale conclusione la Corte costituzionale è pervenuta sottolineando il carattere sanzionatorio della prescrizioni inerenti all'affidamento in prova che comportano significative limitazioni all'esercizio di una serie di diritti costituzionalmente garantiti, cosicché non è dubbio che esse rientrino a pieno titolo tra quelle restrizioni della libertà personale la cui imposizione l'art. 13 della Costituzione circonda di particolari cautele.

Si è osservato di conseguenza come non possa non riconoscersi che il non tenere in alcun conto, in caso di revoca, il già patito assoggettamento a tali restrizioni nel pregresso periodo di affidamento, costituisca un risultato contrastante con quel disposto costituzionale.

D'altra parte, il collegamento tra lo stesso art. 13 e l'art. 3 della Costituzione impone che sussista proporzione tra la condotta ulteriore e la sanzione aggiuntiva; i principi di proporzionalità e di individualizzazione della pena, esigono quindi, ha osservato la corte, che il tribunale di sorveglianza, nel procedere alla revoca dell'affidamento in prova per comportamento incompatibile con la sua prosecuzione debba determinare la durata della residua pena detentiva da scontare, tenendo conto sia del periodo di prova trascorso dal condannato nell'osservanza delle prescrizioni imposte e del concreto carico di queste, sia della gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla revoca.

Osservazioni analoghe valgono nel caso di revoca del beneficio della liberazione condizionale, materia devoluta, con l'art. 22 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, al tribunale di sorveglianza.

Si deve difatti osservare che se l'affidamento in prova è stato configurato come una «modalità di esecuzione della pena» (v. sentenza n. 185/985 della Corte costituzionale), la libertà vigilata conseguente alla liberazione condizionale non ha natura di misura amministrativa di sicurezza, ma una propria natura configurandosi come misura sostitutiva della pena concessa ai detenuti in relazione alla loro condotta (v. sentenza Corte costituzionale 12 maggio 1977, n. 78; v. sentenza Corte costituzionale n. 11/1970 che rileva «l'impossibilità di assimilare la comune figura della libertà vigilata a quella particolare conseguente alla liberazione condizionale»; v. sentenze della Corte di cassazione, sezione prima pen., del 24 gennaio 1977 e del 1° marzo 1977).

D'altra parte l'esame della normativa vigente conferma il carattere restrittivo e sanzionatorio delle disposizioni che regolano l'attuazione della liberazione condizionale.

Nei confronti del condannato ammesso alla liberazione condizionale è difatti sempre disposta la libertà vigilata (art. 230, n. 2, del c.p.), con conseguente applicazione di prescrizioni, per cui la legislazione vigente stabilisce alcuni criteri fondamentali (art. 228 del c.p., 649, unico comma, del c.p.p.), accennando insieme a taluni obblighi che la persona sottoposta a libertà vigilata deve osservare (art. 652 del c.p., 649, secondo comma, del c.p.p.) e rimettendosi per il resto alla discrezionalità del giudice.

Non vi è dubbio che tali prescrizioni comportano (e nel caso in esame hanno comportato - v. provvedimento di determinazione prescrizioni in data 26 giugno 1986) non lievi limitazioni all'esercizio di diritti costituzionalmente garantiti (si consideri ad es. il divieto di allontanarsi da un certo ambito territoriale, od il divieto di trattarsi fuori della propria abitazione in certe ore), cosicché una revoca della liberazione condizionale che non tenga in alcun conto le restrizioni precedentemente sofferte, si pone in conflitto con l'art. 13 della Costituzione e, nella misura che ignora una commisurazione tra condotta ulteriore e sanzione aggiuntiva e non consente il pari trattamento di condotte analoghe e la differenziazione di quelle diverse, con l'art. 3 della Costituzione.

Basti pensare a quest'ultimo proposito, che ben diversa è l'ipotesi dell'individuo che, ottenuta la liberazione condizionale, commette un grave delitto, da quella della persona che, ammessa allo stesso beneficio, dopo aver trascorso un periodo di condotta sostanzialmente regolare, pone in essere trasgressioni degli obblighi della libertà vigilata. In entrambi i casi di dovrà procedere alla revoca, ma appare evidentemente ingiusto che gli effetti di tale revoca siano gli stessi, dovendosi integralmente ed in ogni caso escludere che il periodo trascorso in libertà vigilata valga come pena.

Deve quindi sollevarsi, in riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 177 del c.p. (questione per quanto sopra osservato nella fattispecie rilevante) nella parte in cui esclude che, in caso di revoca della liberazione condizionale per comportamento incompatibile con la prosecuzione del beneficio, il tribunale di sorveglianza possa (a differenza di quanto attualmente avviene nel caso di revoca dell'affidamento in prova) determinare la residua pena da espriare, disponendo invece che il tempo trascorso in libertà condizionale non sia computato nella durata della pena.

P. Q. M.

Visto l'art. 134 della Costituzione e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara d'ufficio rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione; la questione di legittimità costituzionale dell'art. 177, primo comma, del c.p. e ciò nei termini di cui in motivazione; Sospende il giudizio in corso ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della cancellaria l'ordinanza sia notificata all'interessato, alla procura generale di Firenze ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati della Repubblica.

Firenze, addì 10 febbraio 1988

Il presidente: (firma illeggibile)

83C0694

N. 182

*Ordinanza emessa il 30 giugno 1987 (pervenuta alla Corte costituzionale il 7 aprile 1988)
dal Consiglio di Stato sul ricorso proposto da Laserra Giorgio contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri*
Impiegati dello Stato - Referendari della Corte dei conti con pregresso servizio di grado equivalente o superiore nell'Amministrazione dello Stato - Trattamento economico - Mancato riconoscimento di tale servizio - Ingiustificata disparità di trattamento a scapito di essi rispetto ai referendari che hanno in precedenza prestato servizio nelle magistrature (ai quali tale periodo è riconosciuto) nonché rispetto ai consiglieri della stessa Corte dei conti, ai quali è riconosciuta la pregressa anzianità nella qualifica di dirigente generale o anche, per un periodo forfettario di cinque anni, in qualifiche diverse anche se inferiori.

(Legge 6 agosto 1984, n. 425, art. 4, primo, terzo ed ultimo comma).

(Cost., artt. 3 e 97).

IL CONSIGLIO DI STATO

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1481/86 proposto da Laserra Giorgio, rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Minozzi e Vittorio Rossi, presso il secondo elettivamente domiciliato in Roma, via P. da Palestrina n. 48, contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi n. 12, per l'annullamento della sentenza dd. 5 marzo-15 luglio 1986, n. 436, resa *inter partes* dal t.a.r. per la Campania, sezione prima;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udita alla pubblica udienza del 30 giugno 1987 la relazione del consigliere Patroni Griffi e uditi, altresì, l'avv. C. Iaccarino, per delega dell'avv. Rossi, per l'appellante e l'avvocato dello Stato Palatiello, per l'amministrazione appellata;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Il prof. Giorgio Laserra, dipendente di ruolo del Ministero della pubblica istruzione in qualità di assistente universitario ordinario dal 1° luglio 1955, assumeva servizio con decorrenza 16 novembre 1976 presso la Corte dei conti, in qualità di referendario, a seguito di concorso pubblico.

Alla predetta data di assunzione nella magistratura contabile con la qualifica di referendario — corrispondente, ai sensi della originaria tabella A, t.u. 12 luglio 1934, n. 1214, all'*ex* grado VI — il prof. Laserra vantava una anzianità di servizio in qualifiche corrispondenti o superiori a quella di referendario di 16 anni, 11 mesi e 15 giorni, avendo egli raggiunto nell'Amministrazione della pubblica istruzione il coefficiente 500 (corrispondente al grado VI), con decorrenza 1° dicembre 1959, e il coefficiente 580 (corrispondente a un grado intermedio tra il VI e il V), con decorrenza 1° dicembre 1963.

Il prof. Laserra otteneva pertanto il riconoscimento, ai soli fini economici, della detta anzianità pregressa nella qualifica di referendario, ai sensi dell'art. 3, terzo comma, della legge 16 dicembre 1961, n. 1308, che equipara all'anzianità nella funzione attuale di magistrato l'anzianità maturata in precedente altro impiego statale con trattamento equiparato.

Peraltro, il beneficio in questione non veniva riconosciuto al Laserra a seguito dell'entrata in vigore della legge 6 agosto 1984, n. 425, e in applicazione della medesima, sicché il trattamento retributivo da questi goduto subiva, a decorrere dal primo luglio 1983, una decurtazione pari a L. 4.807.207 annuali, conservate solo come assegno personale riassorbibile.

Il Laserra proponeva allora ricorso al tribunale amministrativo regionale per la Campania per sentir dichiarare il proprio diritto al riconoscimento della anzianità maturata nel progresso servizio di docente universitario prestato in qualifica equiparata all'*ex* grado VI o superiore nonché per la declaratoria di altre statuizioni consenzuali al richiesto riconoscimento (riporto del beneficio nella superiore qualifica di primo referendario, condanna dell'amministrazione al pagamento delle somme dovute).

Il tribunale amministrativo regionale per la Campania, con sentenza 15 luglio 1986, n. 436, ha respinto il ricorso.

Propone appello il prof. Giorgio Laserra.

Resiste la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

All'udienza del 30 giugno 1987 la causa è stata riservata per la decisione.

DIRITTO

I. — A fondamento della domanda, il Laserra — riprendendo nell'atto di appello le argomentazioni svolte in primo grado — assume che l'art. 4, terzo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, nello stabilire che «ai fini esclusivamente economici si considera prestato nella qualifica di consigliere di Stato o della Corte dei conti il periodo di servizio eventualmente svolto nella posizione di dirigente generale dello Stato o di pubbliche amministrazioni», deve essere considerato come espressione di un principio generale di sostanziale conservazione dell'art. 3, terzo comma, della legge 16 dicembre 1961, n. 1308, da applicare in sede interpretativa anche ai casi non espressi cui l'estensione della disposizione appaia ragionevole. Del resto — prosegue l'appellante — il menzionato terzo comma dell'art. 3 della legge n. 1308/1961 non risulta abrogato espressamente dal successivo art. 4 della legge n. 425/1984, che nemmeno contiene disposizioni incompatibili con il riconoscimento delle anzianità pregresse disciplinate dal detto art. 3 della legge n. 1308/1961.

L'appellante, a sostegno della proposta lettura normativa, richiama anche i criteri posti dall'adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato (dec. 16 dicembre 1983, n. 27), in tema di parità del trattamento economico tra le magistrature — da ritenere a maggior ragione validi all'interno delle singole magistrature — deducendo che l'assenza di razionalità della supposta deroga al principio di omogeneità retributiva, che deriva dal riconoscimento del pregresso servizio di pari grado in favore dei soli consiglieri della Corte dei conti (di nomina governativa), e non anche dei referendari (vincitori di pubblico concorso), impone una «interpretazione adeguatrice» del disposto normativo di cui all'art. 4, terzo comma, della legge n. 425/1984, volta ad assicurare siffatto beneficio anche ai referendari della Corte, sulla base di una ritenuta persistente vigenza dell'art. 3 della legge n. 1308/1961.

Una diversa lettura della disposizione normativa in esame — conclude l'appellante — comporterebbe il contrasto della stessa con gli artt. 3 e 97 della Costituzione, con la conseguente necessità di sospendere il presente giudizio e rimettere gli atti alla Corte costituzionale.

2. — L'interpretazione dell'art. 4 della legge n. 425/1984 proposta dall'appellante, nel primo motivo di appello, non può essere condivisa.

L'art. 3, terzo comma, della legge n. 1308/1961, con disposizione di carattere generale, stabiliva che nella determinazione del trattamento economico del magistrato si dovesse aver riguardo alla anzianità dallo stesso maturata nella categoria o «in altra posizione di impiego statale con trattamento equiparato a quello connesso alla funzione»; e sulla base di tale disposizione al Laserra era stato riconosciuto, nella determinazione del trattamento retributivo di referendario, il pregresso servizio prestato nell'Amministrazione della pubblica istruzione nella qualifica di assistente universitario, corrispondente a quella dell'ex grado VI.

La normativa in materia di trattamento economico dei magistrati è stata disegnata *ex novo* dalla legge n. 425/1984, la quale, all'art. 4, disciplina anche la valutazione, ai fini economici, dei progressi servizi prestati alle dipendenze dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni, riconoscendo in linea di principio la piena computabilità dei soli periodi di servizio prestati nella magistratura (comma primo) e attribuendo, altresì, rilevanza, nei successivi commi, anche a progressi servizi non magistratuali, con disposizioni che, per il loro grado di specialità, possono trovare applicazione solo con riferimento alla fattispecie ivi puntualmente indicate; tra le quali non rientra — come è pacifico — la situazione in cui versa l'appellante.

Il carattere speciale delle disposizioni che riconoscono in diversa misura i progressi servizi non magistratuali, ai fini della determinazione del trattamento economico dei magistrati, è, del resto, confermato da quanto disposto con l'ultimo comma dell'art. 4 in esame, il quale testualmente recita: «Fermo il disposto del secondo, terzo, quarto e quinto comma, sono escluse le anzianità convenzionali di qualsiasi genere in precedenza riconosciute».

Da siffatta disposizione, infatti, discende che nessun residuo ambito di operatività può essere attribuito — contrariamente a quanto sostiene l'appellante — alla norma di cui all'art. 3 della legge n. 1308/1961, la quale pertanto è da ritenersi abrogata per incompatibilità con il sistema delineato dall'art. 4 della legge n. 425/1984. Ed è inequivoco tenore letterale dell'ultimo comma del detto art. 4 a escludere, altresì, la pertinenza del richiamo ai criteri ermeneutici posti nella decisione n. 27/1983 dell'adunanza plenaria di questo Consiglio, in quanto risulta chiara, nella fattispecie normativa in esame, la volontà del legislatore di escludere le «anzianità convenzionali di qualsiasi genere in precedenza riconosciute».

In conclusione, l'interpretazione dell'art. 4 della legge n. 425/1984 accolta dal primo giudice — volta a escludere la computabilità del pregresso servizio svolto dal Laserra come assistente universitario — è da ritenere esatta e merita pertanto di essere confermata dalla Sezione.

3. — L'accolta lettura del testo normativo conferisce, peraltro, rilevanza, ai fini del decidere, alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge n. 425/1984, in quanto dall'accoglimento della stessa deriverebbe nondimeno l'accoglimento della domanda proposta dall'appellante.

La sezione ritiene che la questione sia non manifestatamente infondata nei termini che esporranno.

Come dianzi rilevato, il pregresso servizio prestato come assistente universitario era stato riconosciuto al Laserra nella qualifica di referendario della Corte dei conti sulla base di quanto disposto dall'art. 3, terzo comma, della legge n. 1308/1961, che, per l'appunto, prevedeva la computabilità dell'anzianità maturata presso altra Amministrazione in qualifica equiparata.

L'art. 4 della legge n. 425/1984, nel ridisegnare il sistema di valutazione delle anzianità pregresse, ai fini della determinazione del trattamento retributivo nell'attuale carriera di appartenenza, privilegia senz'altro — come pure è stato già precisato — in linea di principio (art. 4, primo comma) i pregressi servizi magistratuali, dei quali indica analiticamente le modalità e i criteri di computo (dal quinto al dodicesimo comma).

Un'altra disposizione contenuta nello stesso art. 4, al secondo comma, contempla poi l'ipotesi di nomina alle magistrature a seguito di pubblico concorso, prevedendo in tal caso una valutazione, nella misura forfettaria di cinque anni, dei periodi di servizio o di attività professionale richiesti come requisiti di «accesso alle carriere» (e quindi di ammissione ai relativi concorsi).

Tale ultima disposizione, peraltro, a ben vedere non costituisce propriamente una norma di valutazione della progressa anzianità di servizio, tanto che ivi si prescinde sia dal *quantum* reale del progresso servizio prestato (che può essere indifferentemente superiore o inferiore ai cinque anni), sia soprattutto dalla qualifica (o livello retributivo, o grado) in cui il periodo di servizio è stato prestato; qualifica che sarà anzi normalmente inferiore a quella per cui si concorre. Trattasi, in altre parole, di riconoscimento in termini di anzianità progressa del periodo svolto per maturare un indispensabile requisito di accesso alla carriera, cioè di ammissione al concorso. Ed è significativo in tal senso che la disposizione attribuisca rilevanza, oltre che ai periodi di servizio prestato alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, anche — in coerenza con le disposizioni dei rispettivi ordinamenti che disciplinano i requisiti di ammissione al concorso di secondo grado — ai periodi di attività professionale, rispetto ai quali non sembra potersi parlare in senso proprio di anzianità progressa.

Se tali sono strutture e finalità della norma contenuta nel secondo comma dell'art. 4 in esame, deve ritenersi che lo stesso ambito oggettivo della disposizione risulti ben distinto da quello cui si riferiscono il terzo e il quarto comma, che disciplinano invece, per i consiglieri di Stato e della Corte dei conti, la valutazione dei servizi pregressi alle dipendenze di pubbliche amministrazioni.

Non è chiaro al riguardo, se l'ambito soggettivo di applicazione dei predetti commi terzo e quarto coincida del tutto, in quanto solo il quarto comma parla di consiglieri «di nomina governativa» (laddove, almeno per i consiglieri di Stato di cui al terzo comma, la provenienza può essere, in teoria, diversa). Comunque, per quel che rileva nella fattispecie in esame, va osservato che i due commi disciplinano, per i consiglieri della Corte dei conti — necessariamente di nomina governativa, non essendo previsto altra forma di accesso in tale qualifica iniziale dal rispettivo ordinamento —, la valutazione della progressa anzianità a seconda che essa sia stata maturata nella qualifica di dirigente generale (equiparata a quella di consigliere) ovvero in qualifica «diversa» e quindi anche inferiore.

E se per tale ultima ipotesi è prevista una valutazione forfettizzata in cinque anni (salva la possibilità di optare per il trattamento più favorevole), per la prima ipotesi il terzo comma equipara interamente all'anzianità nella qualifica di consigliere della Corte dei conti (*ex grado IV*) il periodo di servizio progresso svolto nella posizione di dirigente generale dello Stato o di pubbliche amministrazioni (del pari equivalente all'*ex grado IV*).

4. — La *ratio* della disposizione da ultimo menzionata, concernente la parificazione, ai fini economici, all'anzianità nella qualifica di consigliere della Corte dei conti dell'anzianità maturata nella corrispondente qualifica nell'amministrazione di provenienza, è stata esattamente individuata dal tribunale amministrativo — sulla scorta anche dei lavori preparatori — nella volontà del legislatore di concedere il beneficio dei pregressi servizi amministrativi svolti in pari qualifica, «al fine di incentivare il passaggio nei supremi consessi della giurisdizione amministrativa e contabile di soggetti che, per la posizione raggiunta, sono dotati di un notevole bagaglio di conoscenze e di esperienze dell'azione amministrativa della p.a., utili ai fini del migliore esercizio della giurisdizione amministrativa e contabile».

Tale *ratio* — a ben vedere — è sostanzialmente conforme a quella alla base della precedente disposizione dell'art. 3, terzo comma, della legge n. 1308/1961, la quale — come si è detto — computava ai fini economici la progressa anzianità di pari qualifica maturata nel presente impiego statale.

Dalla considerazione intrinseca del quinto comma dell'art. 4, legge n. 425/1984 e dalla comparazione dello stesso comma con il previgente sistema si desume che il legislatore ha ritenuto venir meno la *ratio* della considerazione della progressa anzianità per i referendari della Corte dei conti, ma non anche per i consiglieri della stessa Corte: ai primi infatti è preclusa ogni considerazione del progresso servizio di pari grado (il sesto), mentre ai secondi il progresso servizio di pari grado è computato interamente nella nuova qualifica della carriera magistratuale.

Tale previsione normativa è da ritenere sospetta di illegittimità costituzionale con riferimento agli artt. 3 e 97 della Corte.

Già da un angolo visuale interno alla disposizione in esame sembra risultare l'irrazionalità e l'arbitrarietà, in presenza della rilevata *ratio* normativa, dal ritenere insussistente per i referendari della Corte dei conti la finalità incentivante di accesso alla Corte da altre amministrazioni, senza che ciò comporti la perdita dell'anzianità maturata nella qualifica, finalità che ha indotto in sostanza il legislatore del 1984 a conservare, per i soli consiglieri, il previgente sistema di computo della detta anzianità.

Ciò può sembrare in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in quanto non si ravvisano nella specie criteri logici da assumere quali ragioni giustificatrici di un trattamento differenziato, in relazione all'individuata *ratio* della norma. Apparirebbe altresì contrario al disposto dell'art. 97 della Costituzione, sotto un duplice profilo:

a) perché crea una disparità di trattamento all'interno di un ordine giurisdizionale, laddove — come sottolineato dall'adunanza plenaria di questo consiglio (dec. n. 27/1983) — anche la parificazione tra gli ordini giurisdizionali costituisce principio costituzionale;

b) per i negativi riflessi che una siffatta diversificazione della disciplina del rapporto di impiego può svolgere, a causa del malcontento ingenerato, sull'organizzazione e il buon andamento degli uffici.

Ma l'ipotizzata violazione dell'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della arbitrarietà e dell'irrazionalità, assume maggiore consistenza ove il censurato disposto di cui alla legge n. 425/1984 venga riguardato in raffronto al sistema normativo previgente, e di cui l'ultima legge dispone l'abrogazione.

Il legislatore del 1984, a fronte di una più che ventennale equiparazione del servizio di pari grado, prestato nella precedente amministrazione statale a quello svolto nella corrispondente qualifica magistratuale (art. 3 della legge n. 1308/1961), ha ritenuto non solo di capovolgere, almeno in linea di principio, tale criterio, ma altresì ha rotto l'unità interna del sistema, ritenendo che quel sistema potesse nondimeno essere conservato in relazione al grado più elevato della carriera, senza che — sotto tale profilo — possa comprendersi il perché di siffatta limitazione.

Come chiarito dalla Corte costituzionale, il legislatore, nel momento in cui intende diversificare un trattamento giuridico per decenni equiparato, deve invece dar conto sia dell'operata diversificazione rispetto al precedente unitario sistema (sentenza n. 219/1975), sia, più in particolare, della limitazione a un caso e non all'altro della *ratio* normativa, non giustificata da una obiettiva diversità di esso rispetto ad altri casi cui quella disciplina legislativa potrebbe estendersi (sentenza 80/1969).

5. — Le considerazioni sin qui svolte non sembrano contraddette dai rilievi contenuti nelle sentenze nn. 2/1982 e 46/1983 della Corte costituzionale, secondo cui, in presenza di norme generali e di norme derogatorie, una violazione del principio di uguaglianza non può essere posta assumendo a termine di raffronto del relativo giudizio la norma derogatrice, inidonea a fungere da *tertium comparationis*.

Tale impostazione, in primo luogo, presuppone l'identificazione di una regola sicuramente qualificabile «generale» come parametro di riferimento della disposizione da qualificare derogatoria, laddove è dubbio che nell'art. 4 della legge n. 425/1984, il riconoscimento dei soli progressi servizi di magistratura sia idoneo ad assumere carattere di regola generale, a fronte delle numerose eccezioni previste.

Ma anche l'adesione a una siffatta impostazione, del giudizio di uguaglianza e della fattispecie normativa *iudicanda*, non preclude, e anzi impone, l'estensione della deroga a tutte le ipotesi in cui ricorra la *ratio* che la giustifica e rispetto alle quali l'omissione legislativa appaia, anche sulla scorta dei lavori preparatori, frutto di semplice dimenticanza e di mancata conoscenza del complesso sistema normativo e della realtà sociale e non costituisce consapevole scelta. E, qualora la lettera della norma impedisca lo spiegarsi di tale capacità espansiva della *ratio*, il giudizio costituzionale di uguaglianza sembra costituire rimedio idoneo a evitare la illegittima disparità di trattamento che altrimenti si creerebbe.

6. — Alla stregua delle svolte considerazioni deve essere dichiarata rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 3 e 24, del combinato disposto dei commi primo, terzo e ultimo dell'art. 4, della legge 6 agosto 1984, n. 425, nella parte in cui — con l'abrogazione dell'art. 3, terzo comma, della legge n. 1308/1961 — preclude la computabilità per i referendari della Corte dei conti del progresso servizio di grado equivalente o superiore prestato nell'impiego statale.

P. Q. M.

Rimette alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto di cui al primo, terzo ed ultimo comma dell'art. 4 della legge n. 425/1984, nei sensi di cui in motivazione, con riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il presente giudizio;

Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;

Manda alla segreteria per gli adempimenti;

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, il 30 giugno 1987

(Seguono le firme)

88C0695

n. 183

Ordinanza emessa il 27 gennaio 1988 dal pretore di Mineo nel procedimento civile vertente tra Farruggio Giovanni e Ministero delle finanze, ufficio imposte dirette di Caltagirone

Imposte in genere - Commissioni tributarie - Mancata previsione della possibilità di sospensione dei provvedimenti amministrativi di riscossione delle imposte.

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 15, 39, 53 e 54).

(Cost., artt. 24 e 113).

IL PRETORE

Letti gli atti e sciogliendo la riserva che precede;

RILEVA

che il sig. Farruggio Giovanni con ricorso diretto a questo giudice espone che l'ufficio distrettuale delle ii.dd. di Caltagirone, a contestazione della denuncia dei redditi per Irpef ed Ilor riferentesi all'anno 1979 ha accertato per le imposte suddette certi imponibili meglio specificati in ricorso e conseguentemente tassava il ricorrente.

Avverso tale accertamento il ricorrente propose il ricorso alla commissione tributaria di primo grado di Caltagirone, che non ha a tutt'oggi esaminato il ricorso. Nonostante l'assenza di una qualsivoglia pronuncia in merito l'ufficio imposte dirette di Caltagirone ha iscritto sul ruolo riscossioni una somma di importo pari ad una terza parte di quello scaturente dall'avviso di accertamento Irpef ed Ilor.

Poiché la commissione tributaria non ha facoltà di sospendere le riscossioni delle imposte iscritte a ruolo, essendo tale facoltà devoluta all'intendente di Finanza, che è sostanzialmente parte in causa del processo e come tale non dà alcuna garanzia al contribuente dell'esercizio, peraltro discrezionale, di tale facoltà e che nonostante fosse stato regolarmente adito non ha dato risposta alcuna, il ricorrente chiese a questo giudice — ai sensi dell'art. 700 del c.p.c. — la sospensione della riscossione dell'imposta e dell'eventuale esecuzione coattiva, nonché la sospensione del relativo procedimento cognitivo e la remissione degli atti alla Corte costituzionale affinché pronunciasse la illegittimità costituzionale degli artt. 15, 39, 53 e 54 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, basando questa richiesta sul precedente formato dalla ordinanza del 30 marzo 1985 del pretore di Caltanissetta. Il ricorrente motivò la sua richiesta con la considerazione che trattandosi di somme rilevanti e considerevoli iscritte infondatamente a ruolo, provvedendo al pagamento dell'imposta non dovuta sottrarrebbe capitale necessario alla propria attività con grave ed irreparabile danno alla stessa.

Venne disposta la comparazione personale delle parti e la notifica alle controparti, a cura del ricorrente, di copia del ricorso e del detto decreto.

Costituitosi il contraddittorio, l'Amministrazione finanziaria che in via pregiudiziale eccepì il difetto di giurisdizione del giudice adito e — conseguentemente — l'improponibilità del ricorso ex art. 700 del c.p.c., sostenendo l'esclusiva competenza dell'intendenza di finanza sulla sospensione, ad istanza di parte, della riscossione delle imposte accertate ed iscritte a ruolo.

Negava ogni potere cautelare alle commissioni tributarie investite del merito della questione.

Il decidente rileva che è tutt'ora discutibile in dottrina ed in giurisprudenza, in mancanza di una esplicita disposizione legislativa negativa al riguardo, se sia applicabile la tutela cautelativa prevista dall'art. 700 del c.p.c. nei confronti dei provvedimenti dell'autorità amministrativa, dato che per altri provvedimenti cautelari, quali il sequestro, è concessa al giudice ordinario la facoltà dell'emissione di tali provvedimenti anche quando questi sia incompetente a conoscere del merito per ragione di materia (artt. 672 e 673 del c.p.c.).

Il considerazione di ciò, nella fattispecie, il ricorrente si troverebbe nella fase attuale privo di qualsiasi tutela giurisdizionale ed esposto alla pretesa della controparte in virtù di una legge che dichiaratamente privilegia il fisco e diffida apertamente del cittadino-contribuente e che perciò appare manifestamente inficiata di incostituzionalità.

È estremamente evidente che la vera e sostanziale tutela, concreta e non astratta, è quella giurisdizionale e che nei casi in oggetto può essere assicurata solo dal giudice, investito della trattazione nel merito, il quale è in possesso di tutti gli elementi per valutare comparativamente le pretese di una parte e dell'altra.

Sostanzialmente con il sistema attuale il principio del *Solve et repete* dichiarato incostituzionale, rientra nel nostro ordinamento in modo mascherato e perciò ancora più subdolo e dannoso in quanto la riscossione delle imposte, sia pure graduale in pendenza del giudizio innanzi alle commissioni tributarie, altro non è che l'attuazione di tale principio ritenuto incostituzionale e l'estrinsecazione chiara e manifesta di un ingiustificato privilegio accordato al fisco, che dovrebbe ritenersi inammissibile in uno Stato che si dichiara fondato sul diritto.

Il potere di sospensione degli atti esecutivi accordato dagli artt. 39 e 53 del d.P.R. n. 602/1973 al solo intendente di finanza costituisce la riprova di quanto anzidetto e dell'inspiegabile favore accordato al solo fisco e cioè ad una delle parti contendenti.

Infatti è macroscopicamente chiaro ed evidente l'assurdità e l'abnormità della disposizione che faculta una delle parti in causa, anche se parte pubblica portatrice di un interesse generale, di ergersi a giudice della controversia e disporre a suo insindacabile giudizio la sospensione o meno degli atti esecutivi.

Il caso è talmente abnorme perché, paragonabile ad una impensabile disposizione legislativa che vietasse al giudice, investito dell'opposizione all'esecuzione proposta dal debitore, di accordare solo al presunto creditore e non al giudice la facoltà di sospendere o meno il corso di una esecuzione.

In sostanza il legislatore con la disposizione sopra menzionata diffida del giudice che esso stesso ha creato per dirimere la controversia di imposta insorta tra il conducente e l'Amministrazione finanziaria.

Pertanto appare non manifestamente infondata la questione di incostituzionalità degli artt. 15, 39, 53 e 54 del d.P.R. n. 602/1973 in relazione agli artt. 24 e 113 della Costituzione e poiché la questione è rilevante ai fini del presente giudizio, va disposta la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

In considerazione dei gravi dubbi di costituzionalità sopra esposti si dispone la sospensione della riscossione e dell'esecuzione coattiva delle somme accertate ed iscritte a ruolo.

P. Q. M.

Visti gli artt. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 134 della Costituzione;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata con riferimento agli artt. 24 e 113 della Costituzione nei limiti di cui in motivazione la questione di legittimità costituzionale degli artt. 15, 39, 53 e 54 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;

Ordina la sospensione della riscossione e dell'esecuzione coattiva delle somme accertate ed iscritte a ruolo;

Ordina la sospensione del presente provvedimento e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza, a cura della cancelleria, sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata alle parti ed ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Mineo, addì 27 gennaio 1988

Il vice pretore: (firma illeggibile)

N. 184

Ordinanza emessa il 10 febbraio 1988 dal pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Trapletti Battista e Vitali Annetta e I.N.P.S.

Previdenza ed assistenza - Pensioni ed altri assegni erogati dall'I.N.P.S. - Impignorabilità - Omessa previsione di pignorabilità parziale in caso di credito alimentare - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai pensionati degli enti di cui al d.P.R. n. 180/1950 ed a quelli delle varie casse previdenziali per professionisti.

(D.P.R. 30 aprile 1969, n. 153, art. 69).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Sciogliendo la riserva, esaminati gli atti, rileva quanto appresso.

La questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla difesa della opposta esecutante Vitali Annetta, in ordine all'art. 69 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nella parte in cui esclude la pignorabilità, anche per crediti d'alimenti, delle pensioni erogate dall'I.N.P.S. in forza del r.d.-l. 4 ottobre 1935, n. 1827 (trattasi delle pensioni d'invalidità, di anzianità e vecchiaia) appare rilevante e non manifestamente infondata.

Rilevante, perché la soluzione positiva della questione consentirebbe alla creditrice pignorante il recupero, attraverso l'esproprio di quote della pensione, erogata dall'I.N.P.S. al coniuge separato Trapletti Battista, di quanto da questo dovutole per assegni di mantenimento in base al verbale di separazione omologato dal tribunale di Bergamo il 2 novembre 1981.

Non manifestamente infondata, non sembrando razionalmente giustificabile la disparità di trattamento normativo tra i pensionati dell'I.N.P.S. e quelli sia degli enti, di cui al d.P.R. n. 180/1950, che delle varie casse previdenziali per professionisti (legge n. 6/1952; legge n. 980/1955; legge n. 109/1963; legge n. 160/1963).

Le pensioni, invero, dell'I.N.P.S. sono impignorabili anche per crediti alimentari; quelle, invece, degli altri organismi previdenziali pignorabili per i crediti anzidetti.

Ne consegue una condizione vantaggiosa dei pensionati dell'I.N.P.S. verso i loro creditori alimentari; una condizione deteriore dei creditori alimentari verso i loro debitori, quando essi siano beneficiari di prestazioni previdenziali dell'I.N.P.S.

Il che è in evidente contrasto con il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Carta costituzionale.

Ciò tanto più vale, se si considera che l'entità economica delle diverse pensioni è pressoché corrispondente.

P. Q. M.

Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69 della legge n. 153/1969, nella parte in cui esclude la pignorabilità delle pensioni erogate dall'I.N.P.S. anche riguardo ai crediti alimentari, con riferimento all'art. 3 della Costituzione;

Ordina la sospensione del giudizio e la rimessione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio ed, inoltre, sia comunicata ai Presidenti delle due Camere;

Manda alla cancelleria per gli adempimenti richiesti.

Roma, addì 10 febbraio 1988

Il pretore: (firma illeggibile)

N. 185

*Ordinanza emessa il 12 gennaio 1988 dal tribunale militare di Padova
nel procedimento penale a carico di Bufano Giovanni ed altri*

Forze armate - Adunata di militari senza autorizzazione in luoghi militari - Sanzioni penali - Assunta lesione dei diritti di libertà di espressione del pensiero e di riunione - Richiamo ai principi espressi nelle sentenze della Corte costituzionale nn. 31/1982 e 126/1985.

(C.p.m.p., art. 184, secondo comma).

(Cost., artt. 2, 3, 17, 21 e 52, ultimo comma).

IL TRIBUNALE MILITARE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa contro:

- 1) Bufano Giovanni, nato il 14 giugno 1967 ad Acquaviva delle Fonti (Bari), atto di nascita n. 235, ivi residente in via Mons. Laera, 3, celibe, terza media, meccanico, impossidente, incensurato;
- 2) Muoio Salvatore, nato il 16 maggio 1967 a Napoli, atto di nascita n. 0982, ivi residente in via Venezia Giulia n. 19/B, celibe, terza media, meccanico, impossidente, incensurato;
- 3) Capacchione Carmine, nato l'11 luglio 1967 a Battipaglia (Salerno), atto di nascita n. 443, ivi residente in via Fasanara n. 516, celibe, seconda media, meccanico, impossidente, incensurato;
- 4) Lazzari Paolo, nato il 16 gennaio 1967 a Roma, atto di nascita n. 00301 p. 1 s.A/12, ivi residente in via Pietro Blaserma, 19, domiciliato c/o Nicoletti in via Monte Catinaccio n. 15 scala C int. 2), coniugato, terza media, disoccupato, impossidente, incensurato;
- 5) Nunziata Alfonso, nato il 10 gennaio 1967 a Terracina (Latina), atto di nascita n. 1-I.A/2, ivi residente in via Migliore n. 58, celibe, quinta elementare, contadino, impossidente, incensurato;

tutti soldati in congedo, già nel 19° gruppo art. cam. smv. «Rialto» in Sequals (Pordenone); tutti liberi, imputati di adunanza di militari (art. 184, secondo comma, del c.p.m.p.) perché, il 9 aprile 1987, per trattare cose attinenti al servizio militare e alla disciplina, promuovevano un'adunanza di militari, che si svolgeva lo stesso giorno nel terzo box della cp. e servizio del 19° gruppo art. cam. smv. «Rialto» in Sequals e vi partecipavano.

FATTO E DIRITTO

In limine litis la difesa ha sollevato questione di costituzionalità dell'art. 184, secondo comma, del c.p.m.p., in relazione agli artt. 17 e 21 della Costituzione, che garantiscono, rispettivamente, le libertà di riunione e di manifestazione del pensiero.

Il pubblico ministero si è opposto all'eccezione di legittimità, richiamandosi alla decisione della Corte costituzionale n. 31/1982, con cui la questione di costituzionalità già è stata dichiarata non fondata.

In effetti, i militari Bufano Giovanni, Muoio Salvatore, Capacchione Carmine, Lazzari Paolo e Nunziata Alfonso, tutti in servizio nel 19° gruppo artiglieria «Rialto», sono imputati del reato p. e p. dalla citata norma incriminatrice, per aver, il 9 aprile 1987 in Sequals (Pordenone), arbitrariamente promosso un'adunanza di militari «per trattare cose attinenti al servizio ed alla disciplina militare»; adunanza che con la loro stessa partecipazione si sarebbe svolta nella medesima giornata in una camerata della caserma del reparto.

Si evince dall'incarto processuale che la riunione, con la partecipazione di qualche decina di militari, si è realmente svolta nel tempo e nel luogo indicati nel capo di imputazione, e che ha avuto ad oggetto l'adozione di iniziative per ottenere il miglioramento del rancio, da molti giudicato non soddisfacente.

Quanto all'arbitrarietà dell'adunanza, poiché nessuno degli imputati era membro dell'organo di rappresentanza di base nell'ambito del gruppo, essa deriva direttamente dalla disposizione dell'art. 7, primo comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382, secondo cui sono inderogabilmente «vietate riunioni non di servizio nell'ambito dei luoghi militari o comunque destinati al servizio, salvo quelle previste dal successivo art. 19), cioè le riunioni inerenti al funzionamento degli organi di rappresentanza militare; oppure, se invece si ritiene — secondo l'orientamento fatto proprio dall'art. 30, secondo comma, del regolamento di disciplina approvato con d.P.R. 18 luglio 1986, n. 545 — che riunioni di questo tipo, «spontanee» perché non strettamente correlate al funzionamento degli organi di rappresentanza, siano consentite anche in luoghi militari purché «autorizzate dall'autorità competente», dal fatto che nella specie nessuna autorizzazione era stata chiesta al comandante del gruppo.

Nel dichiarare l'infondatezza della questione di costituzionalità, che nel presente procedimento viene nuovamente in rilievo, la Corte costituzionale, pur riconoscendo la fundamentalità dei diritti di libertà garantiti dagli artt. 17 e 21 della Costituzione, ha fatto appello alle esigenze garantite dall'art. 52, primo comma, della Costituzione, che qualifica «sacro dovere» la difesa della Patria, per concludere che «non è costituzionalmente necessario riconoscere ai militari il diritto di partecipare senza autorizzazione ad un'adunanza per trattare di cose attinenti al servizio militare, là dove si tratti di riunioni destinate a svolgersi — come nella specie — in luoghi militari e non nei luoghi pubblici od aperti al pubblico, cui si riferisce in modo specifico l'art. 17 della Costituzione»: la disposizione dell'art. 184, secondo comma, del c.p.m.p., come quella dell'art. 7, primo comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382 «risponde all'esigenza di assicurare il regolare svolgimento del servizio militare, che sarebbe compromesso qualora venisse consentito ai militari di radunarsi in luoghi militari senza alcuna limitazione».

Tuttavia, nella successiva sentenza n. 126/1985 la stessa Corte costituzionale, ancora occupandosi di una norma incriminatrice militare che appariva in contraddizione con il diritto garantito dall'art. 21 della Costituzione, ha abbandonato considerazioni di carattere prevalentemente formale, per scendere più all'interno della problematica penale, là dove con la comminazione ed inflizione delle pene vengono imposte limitazioni al supremo bene della libertà personale. Secondo questo più recente orientamento, per il rispetto da parte del legislatore dei diritti di libertà garantiti dalla Carta costituzionale, si richiede che le norme incriminatrici volte a tutelare altri valori pure costituzionalmente garantiti, come quelli riconducibili alla previsione dell'art. 52, primo comma, della Costituzione, configurino reati di danno o almeno di «pericolosità concreta». Con la penalizzazione di condotte in ragione della mera «pericolosità presunta», viene invece assicurato ai beni confliggenti con i diritti di libertà un «eccesso di tutela» incompatibile con i principi costituzionali. Non solo: dal momento che la norma in esame, perché soggetta a censura di incostituzionalità, era quella dell'art. 180, primo comma, del c.p.m.p., che penalizzava la presentazione di domande, esposti o reclami collettivi, la Corte costituzionale si è data anche cura di precisare che l'eccesso di tutela non poteva considerarsi eliso, e nemmeno adeguatamente ridotto, dall'istituzione con gli artt. 18 e 19 della legge 11 luglio 1978, n. 382, degli organi di rappresentanza militare. Ciò in quanto, pur essendo conferito a tali organi la funzione di rappresentare all'autorità militare istanze di carattere collettivo, non era tuttavia «coperto l'arco delle possibili istanze collettive ... né giustificata l'espropriazione penalmente sancita della rappresentazione di tali istanze nei confronti dei loro soggetti reali».

Questo tribunale considera che le argomentazioni ultimamente svolte dalla Corte costituzionale sulla questione di legittimità dell'art. 180 del c.p.m.p. in relazione all'art. 21 della Costituzione ben si attagliano anche alla tematica sulla possibile incostituzionalità dell'art. 184, secondo comma, del c.p.m.p. E ciò, non solo perché le riunioni dei militari appaiono strumento pressoché indispensabile alla proposizione di istanze collettive; attività, queste, costituenti, secondo la decisione della Corte costituzionale, manifestazione del pensiero garantita dall'art. 21 della Costituzione, ed inoltre promozionali, secondo il principio dell'art. 52, ultimo comma, della Costituzione, dello «sviluppo in senso democratico dell'ordinamento delle Forze armate» e concorrenti ad «attuare i comandamenti della Costituzione». Ma innanzitutto perché la libertà di riunione «pacificamente e senz'armi» è direttamente e di per sé sola riconosciuta e garantita dall'art. 17 della Costituzione.

Anche quest'ultima libertà, d'altronde, è riconducibile ai diritti inviolabili dell'uomo, riconosciuti e garantiti dalla Repubblica, secondo la statuizione dell'art. 2 della Costituzione. E senza dubbio il misconoscimento del diritto di riunione nei confronti del militare comporta una discriminazione che contraddice il principio dell'art. 3 della Costituzione.

Appare chiaro a questo tribunale che l'art. 184, secondo comma, del c.p.m.p. penalizza la riunione arbitraria in quanto tale, e quindi una condotta collettiva che non si vede come possa realizzare una concreta pericolosità per le esigenze connesse al dovere di difesa della Patria, che pure sono riconosciute dalla Costituzione. E al riguardo, non sembrano convincenti le già citate argomentazioni svolte dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 31/1982, secondo cui detta norma penale assicurerebbe il regolare svolgimento del servizio. Tanto è vero che lo stesso legislatore del 1941 ha inquadrato la fattispecie nel diverso ambito della sedizione militare e quindi tra i reati contro la disciplina militare.

Mentre le esigenze del servizio sono tutelate da varie altre disposizioni incriminatrici militari, senza dubbio penalizzanti anche le concrete compromissioni del servizio eventualmente derivanti dal fatto stesso della partecipazione ad un'adunanza di militari, l'art. 184, secondo comma, volto ad assicurare la «disciplina» intesa nel senso pre-costituzionale, realizza un vero e proprio eccesso di tutela; analogo a quello già stigmatizzato con la sentenza n. 126/1985.

D'altra parte, è la stessa citata legge n. 382/1978 nel suo insieme, e particolarmente tramite l'affermazione di principio contenuto nell'art. 3, primo comma, a rispecchiare l'esigenza che la democraticità dell'ordinamento delle Forze armate abbia la massima espansione possibile, compatibilmente con il perseguimento ad opera di queste dei propri fini istituzionali; perseguimento cui non può essere di ostacolo la libertà di riunione dei militari. Ed è evidente, come ha già affermato la Corte costituzionale a proposito della libertà di presentare istanze collettive, che nemmeno la possibilità accordata agli organi di rappresentanza militare di indire apposite assemblee per trattare di determinati argomenti di carattere militare, può valere a giustificare il divieto penalmente sanzionato nei confronti dei rappresentati di partecipare a loro volta a riunioni anche nell'ambito di luoghi militari.

In definitiva, per le esposte ragioni non appare manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 184, secondo comma, del c.p.m.p., in relazione agli artt. 2, 3, 17, 21 e 52, ultimo comma, della Costituzione.

Questo giudice si è anche posto il quesito se le descritte censure non andassero estese al citato art. 7, primo comma, della legge n. 382/1978, dal momento che questo, vietando le riunioni «non di servizio» nei luoghi militari, dà integrazione alla norma incriminatrice dell'art. 184, secondo comma. L'interpretazione, non agevole, del contenuto della disposizione ha però messo in rilievo valide ragioni per ritenere che non si tratti di un divieto assoluto e che invece, come adombrato dal regolamento di disciplina (art. 30 e allegato C, n. 13), per le riunioni in luoghi militari in definitiva si richieda un'autorizzazione del comandante. Ora, mentre da un lato appare evidente che non solo un inderogabile divieto legislativo (se questa dovesse essere la corretta interpretazione), ma anche dolamente la carenza di autorizzazione è sufficiente a dar vita a quell'«arbitrarietà» che fa operare la norma penale, dall'altro non è sembrato che la previsione di un'autorizzazione per poter indire un'adunanza in luoghi militari di per sé sola contraddica il diritto di riunione riconosciuto dall'art. 17 della Costituzione.

L'autorizzazione considerata prescindendo dal divieto penale dell'art. 184, secondo comma, può anche corrispondere alla comprensibile e legittima esigenza amministrativa di assicurare un'ordinata e razionale utilizzazione dei vari locali della caserma e degli altri luoghi militari, principalmente destinati ad ospitare attività ben diverse da adunanze di militari, senza interferire sul diritto di riunione costituzionalmente garantito. E quest'esclusiva caratteristica senza dubbio verrebbe assunta dalla cennata autorizzazione, una volta che fosse eliminato il descritto eccesso di tutela creato dalla norma penale.

Per queste ragioni, si è ritenute che la questione di costituzionalità non andasse estesa al citato art. 7, primo comma.

P. Q. M.

Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata e rilevante nel presente giudizio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 184, secondo comma, del c.p.m.p., in relazione agli artt. 2, 3, 17, 21 e 52, ultimo comma, della Costituzione;

Ordina la sospensione del procedimento in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, e la notifica alle parti della presente ordinanza;

Dispone che questa sia notificata anche al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Padova; addì 12 gennaio 1988

Il presidente: ROSIN

N. 186

Ordinanza emessa l'8 aprile 1987 (pervenuta alla Corte costituzionale l'8 aprile 1988) dal pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Banca nazionale del lavoro e l'I.N.P.S.

Dipendenti di enti pubblici economici - Benefici combattentistici - Oneri finanziari a carico del datore di lavoro diverso dallo Stato.

(Legge 9 ottobre 1981, n. 824, *recte*: legge 9 ottobre 1971, n. 824, art. 6, coordinata con legge 24 maggio 1970, n. 336 e legge 9 maggio 1984, n. 118).

(Cost., artt. 2, 3, 41, terzo comma, 53, 81, ultimo comma, e 97).

IL PRETORE

Scioglimento la riserva;

Osservato che, non rientrando l'ente ricorrente in quelli appartenenti all'area della c.d. finanza pubblica allargata, non vi è luogo per l'applicazione della legge 26 aprile 1963, n. 131, art. 33-*ter*, e conseguentemente per una riflessione sulla legittimità costituzionale di tale norma;

che, infondata apparendo la questione di costituzionalità della legge 9 maggio 1984, n. 336, intitolata nel suo unico articolo: «Interpretazione autentica della legge 24 maggio 1970, n. 336», con riferimento all'assenza dei presupposti necessari per l'esercizio da parte del legislatore del potere d'interpretare autenticamente le proprie disposizioni e al derivante sconfinamento nell'ambito del potere giurisdizionale, per l'irrelevanza del primo profilo e per l'infondatezza del secondo, data la portata integrativa e quindi sostanzialmente innovativa e immediatamente cosciente della disciplina così introdotta, occorre esaminare le altre eccezioni proposte;

Ritenuto che la decisione su tali contrasti è indispensabile per la decisione della causa e che essa, ai sensi degli artt. 134 e 156 della Costituzione e 23 della legge n. 87/1953, deve essere deferita al giudizio della Corte costituzionale con conseguente sospensione, fino alla decisione di questa, del giudizio in corso;

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 e 136 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale perchè decida la questione di costituzionalità della legge n. 824/1981, art. 6, coordinata con l'art. 4 della legge n. 336/1970 e con l'articolo unico della legge n. 118/1984 con riferimento agli artt. 3, 81, ultimo comma, 97, 2 e 41, terzo comma, in relazione all'art. 53 della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso;

Manda alla cancelleria per le comunicazioni e notificazioni di rito.

Roma, addì 8 aprile 1987

Il pretore: (firma illeggibile)

38C0699

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:
- BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza del Tribunale, 5/F - FIRENZE, Libreria Fieschi (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Fiaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 68;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
- annuale	L. 220.000
- semestrale	L. 120.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:	
- annuale	L. 23.000
- semestrale	L. 17.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:	
- annuale	L. 105.000
- semestrale	L. 58.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	L. 28.000
- semestrale	L. 17.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	L. 100.000
- semestrale	L. 80.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale	L. 375.000
- semestrale	L. 205.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della <i>serie generale</i>	L. 800
Prezzo di vendita di un fascicolo delle <i>serie speciali</i> ogni 16 pagine o frazione	L. 800
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 800
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 800

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 800

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 34.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 3.400

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita	
	Italia	Estero
Invio settimanale N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 120.000
Abbonamento semestrale	L. 65.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 800

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disgiunti, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85362221